SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 novembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 settembre 2007, n. **186.**

Regolamento per la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'emanazione dei regolamenti;

Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, affida al Ministro dell'economia e delle finanze l'emanazione, con riferimento ai giochi pubblici, di regolamenti di disciplina delle modalità e dei tempi di gioco, della corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, nonché dell'ammontare del prelievo complessivo;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'articolo 12, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente l'attribuzione all'Amministrazione dei monopoli di Stato della gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi;

Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, che disciplina le modalità di liquidazione, nonché i termini e le modalità di versamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni concernenti l'unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida ad AAMS l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza;

Visto l'articolo 11-*quinquiesdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto alla diffusione del gioco illegale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

Visto l'articolo 38, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, ha disposto la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, con regolamenti emanati entro il 31 dicembre 2006;

Visto l'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che integra, con riferimento ai giochi di carte di qualsiasi tipo, il disposto dell'articolo 38, comma 1, lettera *b)*, del predetto decreto-legge n. 223 del 2006;

Visto l'articolo 38, comma 2, del citato decreto-legge n. 223 del 2006 che, nel sostituire l'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone la definizione, con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, inclusi i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro;

Visto l'articolo 38, comma 4, del predetto decreto-legge n. 223 del 2006, che dispone la definizione, con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, inclusi i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro;

Visto il decreto del Direttore generale di AAMS del 21 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle lotterie;

Visti i decreti del Direttore generale di AAMS del 28 agosto 2006, che approvano gli schemi di convenzione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici, di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del citato decreto-legge n. 223 del 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 febbraio 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n. 3-11848 del 13 luglio 2007;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina l'esercizio dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) AAMS, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) applicazione del gioco, le funzionalità messe a disposizione del giocatore, tramite la piattaforma di gioco, per lo svolgimento delle sessioni di gioco del singolo gioco di abilità;

c) circuito di gioco, l'ambiente virtuale, realizzato tra più concessionari mediante la condivisione della piattaforma di gioco, nel quale si svolgono sessioni di gioco alle quali partecipano giocatori che hanno ricevuto i diritti di partecipazione dai medesimi concessionari;

d) codice malevolo, qualsivoglia programma software, introdotto in un sistema informatico contro la volontà dell'utente od a sua insaputa, in grado di infettare il sistema stesso danneggiandolo o, comunque, compromettendone l'efficienza;

e) codice univoco, il codice attribuito al diritto di partecipazione dal sistema centralizzato all'atto della convalida, che identifica il concessionario, il gioco di abilità, nonché la formula di gioco e la sessione di gioco alla quale il diritto di partecipazione si riferisce;

f) concessionario, il soggetto titolare della concessione per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, autorizzato all'esercizio dei giochi di abilità ai sensi del presente decreto;

g) diritto di partecipazione, il biglietto virtuale della giocata, richiesto dal giocatore, venduto dal concessionario e convalidato dal sistema centralizzato, che da diritto alla partecipazione ad una sessione di gioco;

h) formula di gioco, ciascuna modalità con la quale possono essere organizzate le sessioni di gioco, che può prevedere lo svolgimento di una unica partita o di una combinazione di partite, nonché la partecipazione di uno o più giocatori;

i) giocatore, ciascun soggetto che, tramite mezzi elettronici e di connessione telematica o telefonica, partecipa a sessioni di gioco;

l) gioco di abilità, ciascun gioco di abilità a distanza con vincita in denaro, conforme al presente decreto ed autorizzato, con provvedimento di AAMS, a seguito dell'inoltro di apposita istanza del concessionario, corredata del progetto che definisce le regole e le modalità di gestione e di svolgimento del gioco;

m) gioco sicuro, le modalità di gioco con vincita in denaro adottate dal concessionario, sulla base dei provvedimenti di AAMS, al fine di garantire la tutela, sia degli interessi del singolo giocatore, sia di quelli pubblici;

n) piattaforma di gioco, l'ambiente informatico, appartenente al sistema di elaborazione del concessionario, connesso tramite questo al sistema centralizzato ed accessibile dal giocatore mediante Internet, televisione interattiva e telefonia fissa e mobile, con il quale il concessionario gestisce e, tramite le applicazioni dei giochi, eroga i giochi di abilità;

o) pseudonimo, la denominazione fittizia, non modificabile, scelta dal giocatore, ad esso univocamente associata, che lo identifica nell'ambiente di gioco del singolo concessionario e nel circuito di gioco, obbligatoriamente adottata dal concessionario per comunicare in modo riservato l'identità del giocatore agli altri giocatori;

p) sessione di gioco, il processo di gioco che inizia con la richiesta del diritto di partecipazione e si conclude con l'assegnazione delle vincite;

q) sistema centralizzato, il sistema informatico di AAMS, interconnesso con la piattaforma di gioco, per il controllo, la convalida, l'attribuzione del codice univoco e la registrazione dei diritti di partecipazione, nonché per la liquidazione dell'imposta unica.

Art. 2.

Autorizzazione all'esercizio dei giochi di abilità

1. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dei giochi di abilità, il concessionario inoltra ad AAMS apposita istanza corredata dal progetto della piattaforma di gioco.

2. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dei giochi di abilità tramite circuito di gioco, i concessionari ad esso aderenti inoltrano ad AAMS apposita istanza, corredata dal progetto della piattaforma di gioco.

3. AAMS autorizza all'esercizio dei giochi di abilità i soggetti, di cui ai commi 1 e 2, in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di AAMS di disciplina del gioco a distanza, a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità:

a) del progetto della piattaforma di gioco, rispetto a quanto previsto dal presente decreto;

b) delle modalità di colloquio del sistema di elaborazione del concessionario con il sistema centralizzato, rispetto ai protocolli di comunicazione stabiliti da AAMS con appositi provvedimenti.

4. Qualunque modifica rispetto a quanto previsto dal progetto, di cui ai commi 1 e 2, è subordinata alla preventiva approvazione di AAMS.

Art. 3.

Piattaforma di gioco

1. La piattaforma di gioco assicura:

a) il colloquio in tempo reale con il sistema centralizzato e con il giocatore;

b) la gestione delle formule di gioco e delle sessioni di gioco;

c) la vendita al giocatore del diritto di partecipazione e l'assegnazione delle vincite, nonché i relativi pagamenti;

d) l'assistenza e l'informazione al giocatore, nonché l'offerta di sessioni di gioco gratuite di apprendimento.

2. La piattaforma di gioco garantisce la correttezza, l'integrità, l'affidabilità, la sicurezza, la trasparenza e la riservatezza delle attività e funzioni esercitate e la correttezza e la tempestività del pagamento delle vincite.

3. La piattaforma di gioco garantisce la memorizzazione e la tracciabilità dei dati relativi alle sessioni di gioco svolte per un periodo minimo di cinque anni ed adotta soluzioni che facilitano l'accesso alle informazioni, per l'esercizio dell'azione di vigilanza e di controllo da parte di AAMS.

4. La piattaforma di gioco garantisce la continuità del servizio mediante l'adozione di sistemi ad alta affidabilità ed è sviluppata e manutenuta secondo le metodologie e le tecnologie allineate ai migliori standard del settore.

5. La piattaforma di gioco è dotata di caratteristiche di sicurezza atte a garantire l'autenticazione della piattaforma stessa e la protezione da accessi non autorizzati e da intercettazione ed alterazione dei dati scambiati.

6. I componenti software, che il concessionario richiede, eventualmente, al giocatore di installare sulla propria postazione, non introducono codice malevolo e assicurano l'esclusiva connessione al sito del concessionario stesso.

7. La piattaforma di gioco e le reti di trasmissione dati garantiscono i requisiti previsti dagli appositi provvedimenti di AAMS.

Art. 4.

Ripartizione della raccolta

1. L'imposta unica è stabilita, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, nella misura del tre per cento della raccolta.

2. La quota della raccolta destinata al montepremi è almeno pari all'ottanta per cento ed è definita, per ciascun gioco, nei provvedimenti di AAMS, di cui all'articolo 13.

3. Il compenso del concessionario, a copertura della totalità dei costi per l'esercizio del gioco, è costituito dalla quota residua della raccolta, al netto dell'imposta unica e del montepremi, di cui ai commi 1 e 2.

Art. 5.

Prezzi del diritto di partecipazione e vincite

1. Il prezzo del diritto di partecipazione può assumere valori compresi tra gli importi multipli di € 0,50, fino all'importo massimo di € 100,00.

2. L'importo della vincita ovvero, nel caso in cui la medesima sessione di gioco consenta la corresponsione di più vincite, almeno l'importo della vincita più alta, è superiore al prezzo del diritto di partecipazione.

3. AAMS può definire con appositi provvedimenti i vincoli da rispettare nella definizione degli importi delle vincite consentite.

Art. 6.

Modalità di gioco

1. Sono ammesse le seguenti modalità di gioco:

a) il solitario, al quale partecipa il singolo giocatore e nel quale le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti, rispetto a traguardi predefiniti dal concessionario in modo da garantire la restituzione ai giocatori della quota della raccolta destinata al montepremi, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;

b) il torneo, al quale partecipano due o più giocatori e nel quale le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti da ciascun giocatore, rispetto a quelli ottenuti dagli altri partecipanti.

2. Sono ammesse le seguenti modalità di confronto tra i giocatori:

a) indiretto, con assegnazione delle vincite sulla base della comparazione tra i risultati ottenuti dai partecipanti nello svolgimento del gioco, ciascuno indipendentemente dall'altro e senza diretta interazione;

b) diretto, con assegnazione delle vincite sulla base dei risultati ottenuti da ciascun partecipante nello svolgimento del gioco, attraverso la diretta interazione ed in relazione alla reciproca condotta di gioco.

Art. 7.

Mezzi di pagamento

1. Si applicano ai giochi di abilità i provvedimenti di disciplina dei mezzi di pagamento per la partecipazione a distanza al gioco, adottati da AAMS in applicazione dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 11-*quinquiesdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Art. 8.

Svolgimento del gioco

1. Lo svolgimento del gioco comporta:

a) la richiesta irrevocabile del diritto di partecipazione da parte del giocatore;

b) la richiesta irrevocabile al sistema centralizzato, da parte del concessionario, di convalida del diritto di partecipazione;

c) la convalida e l'attribuzione del codice univoco del diritto di partecipazione da parte del sistema centralizzato e la trasmissione del predetto codice univoco al concessionario;

d) la comunicazione al giocatore della convalida del diritto di partecipazione nonché del relativo codice univoco;

e) l'assegnazione delle vincite e la relativa comunicazione al giocatore.

2. La piattaforma di gioco rende disponibile al giocatore, mediante pseudonimo, l'identità degli altri giocatori.

Art. 9.

Obblighi di informazione

1. Il concessionario rende disponibile a chiunque accede al sito:

a) le informazioni riguardanti l'offerta di gioco, inclusi la quota della raccolta destinata al montepremi, gli importi previsti del diritto di partecipazione e le regole di determinazione e di assegnazione delle vincite;

b) le istruzioni per la partecipazione al gioco, le regole di svolgimento dei giochi e le modalità di gestione dei casi di malfunzionamento dei sistemi e delle reti di trasmissione;

c) gli orari di apertura del gioco;

d) le modalità di pagamento delle vincite;

e) l'informazione relativa ai requisiti minimi richiesti alla postazione del giocatore per la partecipazione a distanza al gioco;

f) il presente decreto ed ogni altro provvedimento di AAMS relativo ai giochi di abilità;

g) le informazioni in materia di gioco sicuro, nonché eventuali comunicazioni stabilite da AAMS;

h) la convenzione di concessione;

i) la denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale, la partita IVA nonché la sede legale;

l) il link diretto al sito Internet di AAMS ovvero, nel caso di offerta del gioco mediante canali telematici o telefonici, l'indirizzo del sito Internet di AAMS;

m) il servizio di assistenza al giocatore.

Art. 10.

Tutela del giocatore

1. Il concessionario promuove i comportamenti responsabili di gioco, ne vigila l'adozione da parte del giocatore ed impedisce il gioco ai minori.

2. Il concessionario esclude dalla partecipazione al gioco il personale appartenente alla propria organizzazione o ad essa legato da rapporti di collaborazione.

3. AAMS rende disponibile sul proprio sito Internet l'elenco dei concessionari e dei giochi di abilità autorizzati.

Art. 11.

Soluzione delle controversie

1. La soluzione delle controversie escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente decreto e di esercizio dei giochi di abilità da esso disciplinati, è demandata alla commissione di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2003, n. 385.

2. Il reclamo scritto è inoltrato, per il tramite di AAMS, alla commissione di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla conclusione della sessione di gioco oggetto del reclamo.

3. È fatta, comunque, salva l'esperibilità dell'azione giudiziaria innanzi all'autorità competente.

Art. 12.

Flussi finanziari

1. Il sistema centralizzato liquida giornalmente l'imposta e ne dà comunicazione al concessionario.

2. Il concessionario effettua il versamento dell'importo dovuto, di cui al comma 1, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 2002, n. 66.

Art. 13.

Autorizzazione del gioco di abilità

1. Il concessionario, ai fini dell'autorizzazione del singolo gioco di abilità, inoltra ad AAMS apposita istanza corredata dal progetto del gioco di abilità.

2. Il concessionario allega al progetto del gioco di abilità le dichiarazioni di:

a) conformità dell'applicazione del gioco a quanto previsto dal progetto del gioco, dal presente decreto e dagli appositi provvedimenti di AAMS;

b) conformità del progetto e dell'applicazione del gioco alla normativa in vigore riguardante i diritti di autore, i marchi ed i brevetti.

3. AAMS, a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità, di cui al comma 2, e qualora non sussistano, a qualunque titolo, motivi di non idoneità del progetto, emana il decreto di autorizzazione del gioco di abilità, che recepisce il progetto stesso.

4. Qualunque modifica rispetto a quanto previsto dal progetto, di cui al comma 1, è subordinata alla preventiva approvazione di AAMS.

Art. 14.

Progetto del gioco di abilità

1. Il progetto del gioco di abilità contiene i seguenti elementi:

a) la denominazione del gioco di abilità;

b) la quota della raccolta destinata al montepremi;

c) le specifiche formule di gioco di cui si prevede l'adozione;

d) gli importi del diritto di partecipazione previsti per ciascuna formula di gioco;

e) il meccanismo di gioco, ivi inclusi i tempi di gioco, le modalità di interazione del giocatore con la piattaforma di gioco e le regole di determinazione dei risultati;

f) le regole di determinazione e di assegnazione delle vincite;

g) le regole che disciplinano la partecipazione dei giocatori ai tornei, in relazione al livello di abilità, e quelle, relative ai solitari, per la definizione dei traguardi di aggiudicazione delle vincite;

h) le informazioni rese disponibili al giocatore, riguardanti le singole sessioni di gioco svolte;

i) le modalità di gestione dei casi di malfunzionamento dei sistemi e delle reti di trasmissione.

2. Al progetto sono allegati:

a) la riproduzione della grafica adottata;

b) la simulazione completa del gioco di abilità, su supporto informatico;

c) le informazioni relative al gioco di abilità e le istruzioni riguardanti le modalità ed il meccanismo di gioco, rese disponibili al giocatore tramite il sito del concessionario, nonché le misure di tutela del giocatore specifiche del gioco medesimo;

d) la documentazione attestante gli eventuali brevetti registrati e certificazioni acquisite.

Art. 15.

Vigilanza, controlli ed ispezioni

1. AAMS esercita i poteri di vigilanza e di controllo sul concessionario, anche mediante controlli ed ispezioni con accesso, decisi unilateralmente ed attuati senza preavviso, presso le sedi del concessionario stesso nonché, per quanto riguarda i sistemi informatici, anche presso gli eventuali fornitori terzi, con specifico riferimento all'esecuzione di tutte le attività e funzioni di esercizio dei giochi di abilità.

2. Il concessionario rende disponibile, ad uso esclusivo di AAMS, l'accesso remoto ai dati delle sessioni di gioco svolte ed in corso.

Art. 16.

Decadenza e revoca

1. Fermo restando quanto previsto dalle convenzioni per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici, di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 13 sono soggette alla decadenza o alla revoca:

a) in caso di perdita dei requisiti previsti per l'autorizzazione, di cui al presente decreto;

b) quando nello svolgimento dell'attività sono commesse gravi violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, dai provvedimenti di AAMS di disciplina del gioco a distanza, nonché dalla normativa tributaria.

2. Nei casi di particolare gravità sanzionabili con la decadenza o la revoca delle autorizzazioni, di cui agli articoli 2 e 13, e comunque, quando se ne ravvisi l'opportunità ai fini dell'accertamento dei fatti o della tutela degli interessi e dei diritti di AAMS e dei giocatori, AAMS può disporre la sospensione cautelativa delle autorizzazioni, con proprio motivato provvedimento, fino alla chiusura del procedimento amministrativo ed alla emissione della decisione definitiva circa l'adozione del provvedimento di decadenza o di revoca. La sospensione ha effetto dalla data della comunicazione della stessa al concessionario. Nessun rimborso, indennizzo o risarcimento spetta al concessionario, anche nell'ipotesi in cui nessun provvedimento di revoca o decadenza venga adottato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 17 settembre 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 233

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la «Disciplina delle attività di giuoco» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 1948, n. 118 e ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342.

— Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Si trascrive il testo dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1999, n. 113, supplemento ordinario:

«Art. 16 *(Giochi)*. — 1. Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1988, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.

2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e spese:

a) (abrogata);

b) a finalità sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte della quota residua.

3. Per l'anno 1999 è attribuito all'UNIRE, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un contributo di lire 50 miliardi.

4. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo la normativa comunitaria, previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, è autorizzata la spesa di un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000.

5. Tra i soggetti previsti dall'art. 2, comma 4, del decreto 25 novembre 1998, n. 418, del Ministro delle finanze, sono compresi i ricevitori del Lotto come individuati dall'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonché dalla circolare del Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n. 2/204975).».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente il «Regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato», a norma dell'art. 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 2002, n. 63.

— Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66 (Regolamento per la semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse), a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 2002, n. 91, recante:

«Art. 4 *(Pagamento dell'imposta).* — 1. L'imposta unica dovuta in base alle liquidazioni periodiche di cui all'art. 3 è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti dal medesimo art. 3.

2. Se l'importo dovuto non supera ventisei/00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

3. Il pagamento dell'imposta è effettuato con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

— Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Disposizioni concernenti l'unificazione delle competenze in materia di giochi), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 2002, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 2002, n. 187, supplemento ordinario, recante:

«Art. 4 *(Unificazione delle competenze in materia di giochi).* — 1. Al fine di assicurare la gestione unitaria prevista dall'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonché di eliminare sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici. Per i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, le predette funzioni sono attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in concessione; per assicurarne un ordinato trasferimento, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le date dalle quali le funzioni sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le modalità del predetto trasferimento. Le azioni possedute dal CONI relative a società operanti nel predetto settore di attività sono trasferite, a titolo gratuito, allo Stato. I rapporti con le federazioni sportive continuano ad essere tenuti in via esclusiva dal CONI, anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la composizione del Comitato generale per i giochi istituito dall'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, di cui fa parte un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il presidente del CONI o un suo delegato. Il Comitato fissa gli indirizzi strategici per l'organizzazione e la gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici. Le deliberazioni del Comitato concernenti i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici ricadenti nella riserva del CONI sono adottate con il voto favorevole del presidente del CONI. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 77, 78 e 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al CONI una somma pari alla quota, prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Il disciplinare di concessione prevede le modalità di attribuzione di eventuali risorse aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente, in funzione dell'andamento dei giochi di competenza, le necessità finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia finanziaria.

2. Il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol e Totip è fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per tutti i giochi disciplinati ai sensi del presente articolo.

3-*bis.* L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e gli altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze possono avvalersi degli esperti del SECIT ad essi assegnati. La disposizione di cui all'art. 11, settimo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti può avvenire o tramite rapporto a tempo parziale o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che conseguentemente, fermo il principio del voto capitario, il numero degli esperti assegnabile al servizio è rideterminato in proporzione al conseguente impegno lavorativo.».

— Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la «Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali», a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2003, n. 161.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 2004, n. 22.

— Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale de o Stato (legge finanziaria 2005), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario:

«290. Al fine di assicurare la tutela della fede pubblica e per una più efficace azione di contrasto al gioco illecito ed illegale il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta i provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento possono essere abilitati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche per le transazioni relative a forme di gioco non a distanza.

291. Per le attività di diffusione e gestione di cui al comma 290, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita direttiva del Ministro, può costituire società di scopo ovvero può procedere, attraverso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'individuazione di uno o più soggetti selezionati con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria».

— Si trascrive il testo dell'art. 11-*quinquiesdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 2005, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 2005, n. 281, supplemento ordinario, recante:

«Art. 11-*quinquiesdecies (Contrasto alla diffusione del gioco illegale).* — 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce con propri provvedimenti entro il 30 aprile 2006, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi nonché l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli, le regole della raccolta, attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la tele-

fonia fissa e mobile, del lotto, del concorso pronostici Enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I provvedimenti, valorizzando, anche per la tutela dell'ordine pubblico e del giocatore, le attuali reti di raccolta dei giochi e la diffusione dei mezzi di pagamento on line, prevedono, in particolare:

a) l'estrazione giornaliera della ruota nazionale del Lotto, di cui all'art. 1, comma 489, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, nonché l'effettuazione giornaliera del concorso pronostici Enalotto;

b) l'estensione, nel caso in cui non sia già previsto dalle vigenti convenzioni di concessione, dell'oggetto, alle condizioni vigenti, delle concessioni del Lotto, del concorso pronostici Enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al gioco raccolto con i mezzi di partecipazione a distanza sopra indicati. La predetta estensione esclude ogni diversa modifica dell'oggetto delle concessioni e non comporta l'attribuzione, per ciascun concessionario, di giochi diversi da quelli dallo stesso gestiti in virtù della o delle concessioni conferite;

c) la possibilità di raccolta a distanza dei giochi di cui alla lettera *b)* da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio o per la raccolta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definiscono criteri di connessione tra i soggetti che effettuano la raccolta a distanza e i soggetti titolari di concessione di cui alla lettera *b)*, che garantiscano la sicurezza nelle transazioni in rete e la possibilità di collegamento tra tutti i concessionari di giochi, nonché le modalità di retribuzione di tali soggetti;

d) la commercializzazione dei mezzi di pagamento, ai sensi dell'art. 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, attraverso le attuali reti di raccolta, del Lotto, del concorso pronostici Enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assicurando che ciascuna rete commercializzi in via esclusiva i mezzi di pagamento relativi ai giochi da essa gestiti. I mezzi di pagamento sono utilizzati anche per la partecipazione a distanza dei giochi di cui al comma 292 del citato art. 1 della legge n. 311 del 2004. Per tali attività è riconosciuto un aggio pari al 6 per cento del valore dei mezzi di pagamento venduti.

2. Per il triennio 2006-2008 è introdotto, in via sperimentale, un meccanismo di variazione dell'aggio sui giochi del Lotto, del concorso pronostici Enalotto, del concorso pronostici Totip, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, della scommessa tris e della nuova scommessa ippica di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, correlato al livello di raccolta conseguito nell'anno precedente, basato sui seguenti criteri:

a) nel caso in cui, nell'anno 2006, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonché di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.200 milioni di euro, l'aggio riconosciuto ai ricevitori per la raccolta relativa all'anno 2007 è fissato nella misura del 9 per cento della raccolta ed il prelievo erariale relativo al concorso pronostici Enalotto, al concorso pronostici Totip, ai concorsi pronostici su base sportiva, alle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, alla scommessa tris ed alla nuova scommessa ippica di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è diminuito di un punto percentuale rispetto alla raccolta;

b) nel caso in cui, nell'anno 2007, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonché di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.600 milioni di euro, è confermata, per gli anni 2008 e successivi, la percentuale di aggio prevista dalla lettera *a)*.

3. Entro il 30 giugno 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individua, con proprio provvedimento, le modalità di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta conseguito dai giochi previsti dal comma 1.

4. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali, complementari al concorso pronostici Enalotto ed al gioco del Lotto, senza variazioni nella misura dell'aggio, basate sui seguenti principi:

a) posta di gioco per ogni combinazione pari a 0,50 euro;

b) restituzione al giocatore non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco;

c) autonomia dei premi rispetto a quelli previsti dalle formule di gioco attuali;

d) introduzione di premi istantanei, cumulabili con gli eventuali premi a punteggio;

e) possibilità di accesso al gioco attraverso mezzi di comunicazione a distanza ai sensi del comma 1.

5. *(Abrogato).*

6. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, ciascun affidatario delle concessioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, esercita la propria attività anche mediante l'apertura di tre sportelli distaccati, presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse, ma comunque ubicati nella stessa regione, da attivare entro il 31 marzo 2006 e fino alla operatività del riordino del settore delle scommesse sportive di cui all'art. 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'apertura degli sportelli distaccati non determina alcun diritto preferenziale nell'ambito della procedura di riordino del comparto delle scommesse sportive di cui ai citati commi. Con uno o più provvedimenti, da adottare entro il 31 gennaio 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina le modalità di apertura degli sportelli distaccati di raccolta delle scommesse, assicurando priorità ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attualmente non serviti da agenzie di scommesse.

7. *(Abrogato).*

8. *(Abrogato).*

9. A decorrere dal 1º gennaio 2006, la posta unitaria per le scommesse diverse da quelle sulle corse dei cavalli è stabilita in 1 euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a 3 euro. Eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentita l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli.

10. Il personale dipendente dalla CONI servizi S.p.a. per effetto dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in posizione di distacco presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e con oneri a carico della predetta Amministrazione, è trasferito, a domanda, nei ruoli della citata Amministrazione, con le modalità previste dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

11. Ferme restando le previsioni dell'art. 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 gennaio 2006 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti, misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle lotterie attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile. I provvedimenti, nel quadro di modalità di gioco atte a garantire la sicurezza del giocatore, la tutela dell'ordine pubblico e la possibilità di connessione a tutti gli altri operatori, prevedono in particolare:

a) la possibilità di raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo

Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza previste dall'art. 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per tale attività è riconosciuto un aggio pari all'8 per cento della raccolta effettuata;

b) la possibilità di attivazione, da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l'effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all'esercizio di tali scommesse, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse e tenendo conto delle specifiche discipline relative alla raccolta a distanza delle scommesse previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile i 998, n. 169, nonché dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174;

c) le modalità di estrazione centralizzata, di gestione gioco e di raccolta a distanza, affidata agli attuali concessionari, del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

12. All'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* per le scommesse:

1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;

2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;

3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli: dal 1° gennaio 2006, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura del 9,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi; dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2006 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi; dal 1° gennaio 2008, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2007 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura del 6,6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa".

13. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato indice, con proprio provvedimento, un'apposita lotteria istantanea i cui utili, fino ad un massimo di 30 milioni di euro, sono direttamente devoluti all'Amministrazione stessa al fine di promuovere, attraverso attività di sponsorizzazione e di licenza di marchio, i Giochi olimpici invernali "Torino 2006".».

— Si trascrive il testo dell'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2006, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante:

«Art. 38 *(Misure di contrasto del gioco illegale)*. — 1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006:

a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori;

b) i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica è stabilita in misura pari al 3 per cento della somma giocata; i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilità;

c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Sono punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici le agenzie di scommessa, le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonché gli ulteriori punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4.

2. L'art. 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

"287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato Totip, delle scommesse ippiche di cui al comma 498, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

b) possibilità di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;

d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita già assegnati;

f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita già assegnati;

g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;

h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;

l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º marzo 2006, n. 111".

3. All'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, il numero 3 della lettera *b)*, con effetti dal 1º gennaio 2007, è sostituito dal seguente:

"3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori:

3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;".

4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato Totip, delle scommesse ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico;

b) possibilità di raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;

d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita già assegnati;

f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita già assegnati;

g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;

h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;

l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º marzo 2006, n. 111».

3. All'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, il numero 3 della lettera *b)*, con effetti dal 1º gennaio 2007, è sostituito dal seguente:

"3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori:

3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;".

4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato Totip, delle scommesse ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico;

b) possibilità di raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;

d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per provincia aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita già assegnati;

f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita già assegnati;

g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici denominato Totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo il versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;

l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

5. L'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati nonché le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di apparecchi installabili la natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi.".

6. Nei casi di reiterazione previsti dall'art. 110, comma 10, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono le autorizzazioni alla raccolta di giochi, concorsi o scommesse rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data di notifica del provvedimento di sospensione delle licenze od autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si interrompono gli effetti dei contratti in ragione dei quali i soggetti raccolgono gioco su incarico di concessionari affidatari della raccolta di giochi, concorsi o scommesse.

7. All'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole «in monete metalliche» sono soppresse.

8. All'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 530:

1) alla lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2007";

2) alla lettera *c)*, dopo le parole: "l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato" sono aggiunte le seguenti: ", a decorrere dal 1º gennaio 2007,";

b) al comma 531, le parole: "1º luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2007".».

07G0202

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2007.

Ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2008-2010.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, ed in particolare gli articoli 9 e 15;

Visto il regolamento di attuazione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 2001, n. 345, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60;

Visto, in particolare l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento che dispone l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cadenza triennale, di un decreto relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge e stabilisce i termini per l'emanazione del medesimo decreto;

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme per la tutela della minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il parere espresso in data 11 luglio 2007 dal Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche, istituito con decreto del Ministro per gli affari regionali in data 17 marzo 2000;

Sentita in data 20 settembre 2007 la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006 recante, tra l'altro, delega di funzioni al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali in materia i minoranze linguistiche;

Decreta:

Art. 1.

Ambito territoriale dei progetti

1. I fondi relativi agli esercizi finanziari 2008-2010, previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono assegnati sulla base di progetti elaborati e presentati dalle pubbliche amministrazioni individuate dai commi 2, 3 e 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e successive modifiche.

2. I progetti di cui al comma 1 devono riferirsi a minoranze linguistiche ammesse a tutela, per le quali i consigli provinciali abbiano deliberato la delimitazione territoriale, prevista dall'art. 3 della legge, ovvero tale delimitazione sia stata effettuata da una legge regionale, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, nonché per le regioni a statuto speciale da una norma di attuazione dello statuto. Per quanto attiene alla minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia, la delimitazione territoriale ha efficacia sino alla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall'art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

3. Alla elaborazione dei progetti di cui al comma 1 possono concorrere anche gli organismi di coordinamento e di proposta, riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 482 del 1999.

Art. 2.

Caratteristiche dei progetti

1. I progetti di cui all'art. 1 riguardano interventi volti a:

a) realizzare da parte delle pubbliche amministrazioni sportelli linguistici, destinati ai rapporti con il pubblico che intende esprimersi in lingua minoritaria, attraverso l'utilizzazione, in assenza di personale linguistico idoneo facente parte dell'organico di dette amministrazioni, di personale in possesso di comprovate competenze specifiche nell'uso delle lingue ammesse a tutela, assunto con contratto a tempo determinato di durata massima annuale. Lo sportello linguistico deve essere conforme alle disposizioni previste dal Codice dell'amministrazione digitale ed è organizzato in modo da garantire l'informatizzazione dei servizi e la fruibilità dei dati;

b) istituire corsi di formazione che prevedano in via prioritaria interventi inclusi in progetti espressi da livelli di governo superiori al comune o di aggregazioni di enti locali, anche in collaborazione con le strutture culturali, formative ed universitarie, volti alla conoscenza e all'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela, da destinarsi al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni. La competenza del personale esperto a detto uso della lingua deve essere in ogni caso certificabile. L'istituzione dei corsi per il personale in servizio nella regione e negli enti locali deve essere effettuata nel rispetto della legislazione regionale e delle province autonome e dei regolamenti degli enti locali in materia;

c) utilizzare traduttori e/o interpreti per le incombenze di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, fornendo idonea documentazione di tale utilizzo.

2. Al fine di favorire il coordinamento delle attività degli sportelli linguistici di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, i finanziamenti sono prioritariamente destinati alla realizzazione di sportelli capo-fila. Per tali sportelli si intendono quelli che offrono servizi in un territorio superiore a quello comunale. Gli sportelli capo-fila sono costituiti, su base volontaria, con atto formale in cui gli enti aggregati attribuiscono ad uno di essi il compito di presentare i progetti.

3. Possono accedere ai finanziamenti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art. 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, i progetti di carattere culturale che contribuiscono alla salvaguardia, alla promozione e alla diffusione delle lingue ammesse a tutela presentati dagli enti locali.

4. Sono ammessi al finanziamento anche i progetti che realizzano interventi in materia di toponomastica per l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, in aggiunta ai toponimi ufficiali. Detti progetti sono proposti, in via prioritaria, da livelli di governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali.

Art. 3.

Aspetti procedurali

1. Tutti i progetti hanno cadenza annuale e devono essere informati a criteri di economicità ed efficacia nello specifico ambito territoriale. Inoltre essi devono essere corredati dall'indicazione analitica delle spese da sostenere e da apposita relazione illustrativa dalla quale risultino chiaramente gli obiettivi che si intendono raggiungere con riferimento anche ai suddetti criteri informatori ed al ricorso, ove possibile, a forme di convenzionamento ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge.

2. Nel caso in cui uno dei soggetti di cui all'art. 1 presenti più progetti o, in caso preveda più interventi nello stesso progetto, deve indicarne l'ordine di priorità.

3. I progetti trasmessi debbono essere approvati dall'organo competente in base al rispettivo ordinamento. Per gli organi periferici dell'amministrazione statale è sufficiente che la richiesta provenga dal titolare dell'Ufficio, trasmessa per conoscenza al Ministero competente.

Art. 4.

Ripartizione dei fondi

1. I progetti che hanno le caratteristiche di cui all'art. 2, sono finanziati tenendo conto anche della rilevanza territoriale di ogni minoranza linguistica ammessa a tutela dalla legge e dell'opportunità di finanziare almeno un progetto a favore di ogni singola minoranza di ogni regione o provincia autonoma, tenuto conto del grado di coerenza rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5.

2. Nel caso in cui le somme indicate negli articoli 9 e 15 della legge risultino insufficienti per il finanziamento dei progetti, in sede di ripartizione dei fondi i finanziamenti vengono ridotti proporzionalmente.

3. Al fine di evitare che la riduzione, prevista nel comma precedente, apporti riduzioni generalizzate, il Dipartimento per gli affari regionali può individuare tetti di spesa massima per ciascun progetto, nell'ambito di categorie omogenee di interventi, anche tenendo conto delle priorità indicate dagli enti richiedenti il finanziamento.

Art. 5.

Ulteriori aspetti procedurali

1. Ai fini del migliore coordinamento delle iniziative i progetti di cui agli articoli 1 e 2 sono definiti tenendo conto anche dei programmi e dei piani delle regioni e delle province autonome nonché degli enti locali.

2. Il decreto di riparto dei fondi di cui all'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, è adottato previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2007

Il Ministro: LANZILLOTTA

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 385

07A09365

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2007.

Ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per l'anno finanziario 2006.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche e in particolare gli articoli 9 e 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 recante il regolamento di attuazione della suddetta legge n. 482/1999, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60;

Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento che prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di un decreto relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge, con cadenza triennale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2004, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2005 concernente i criteri di ripartizione dei fondi, relativo al periodo 2005-2007;

Visto il decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione) che prevede una assegnazione speciale annuale per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 15 della legge 482/1999;

Visto il comma 20 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che riduce i fondi 2006 e dispone l'accantonamento di ulteriori fondi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 136212 del 22 novembre 2006, registrato il 4 novembre 2006 registro n. 6 foglio n. 331, che recupera le somme apportate in detrazione allo stanziamento di bilancio;

Visti i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, dalle regioni e dalla provincia autonoma di Trento, con i quali lo Stato e le regioni si sono impegnati a collaborare in fase di istrut-

toria, di erogazione dei fondi e di successiva rendicontazione dei progetti di intervento presentati dai soggetti di cui al comma 3 di detto art. 8;

Viste le note delle amministrazioni statali con le quali sono stati trasmessi, ai sensi del comma 2, dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, i progetti di intervento e richiesti i relativi finanziamenti;

Viste, altresì, le note delle regioni, con le quali sono stati trasmessi, ai sensi del comma 3 del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, i progetti di intervento presentati dagli enti locali, nonché quelli presentati dalle regioni ai sensi del comma 5 e quelli presentati dalle amministrazioni locali direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con richiesta del relativo finanziamento;

Accertato che gli enti locali e territoriali cui sono ripartite le somme sono compresi nelle delimitazioni territoriali operate ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 482/1999, ovvero ai sensi del comma 5, dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001;

Accertato, altresì, che i progetti delle amministrazioni statali, cui sono ripartite le somme, si riferiscono ad interventi a favore di minoranze linguistiche, delimitate territorialmente ai sensi del sopra menzionato art. 3;

Sentito, ai sensi dell'art. 12 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, il Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche, come risulta dal verbale n. 19 dell'11 giugno 2007;

Sentita, ai sensi dell'art. 5 del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2004, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281, come risulta dal parere espresso in data 20 settembre 2007;

Ritenuto di assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del sopra citato decreto legislativo 223/2002, la somma di 2.000.000 di euro;

Visto il comma 6 del più volte citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, secondo cui le somme spettanti ai soggetti della pubblica amministrazione sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che sulla base delle valutazioni svolte in sede istruttoria dei progetti è risultato necessario rimodulare le ripartizioni dei fondi nell'ambito degli impegni di spesa assunti per euro 4.043.704,81 sul capitolo 5210 e per euro 4.260.539,75 sul capitolo 5211 della tabella 2 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che il Dipartimento degli affari regionali e le autonomie locali ha debitamente provveduto a richiedere al competente Ministero dell'economia e delle finanze l'emanazione del prescritto decreto di variazione di bilancio per il finanziamento dei progetti presentati dalle amministrazioni dello Stato;

Vista la nota in data 23 febbraio 2007, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze dipartimento ragioneria generale dello Stato ha rappresentato che le variazioni di bilancio richieste per l'anno 2006, non possono essere oggetto di impegno contabile in assenza dell'effettiva disponibilità dei fondi;

Atteso quindi che per tali progetti non è possibile procedere al finanziamento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2006, con il quale al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali è stata delegata, tra l'altro, la trattazione dei problemi delle minoranze linguistiche;

Decreta:

Art. 1.

1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999, relativi all'anno 2006, pari ad euro 8.304.244,56 sono ripartiti come indicato nell'elenco allegato al presente decreto.

2. L'ammontare, da trasferire e liquidare alle regioni, nonché all'Università degli studi di Cagliari e Udine, indicate nell'allegato elenco, ai sensi del comma 7, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e dei protocolli d'intesa, grava sui capitoli di bilancio dello Stato nel modo seguente:

regione Abruzzo (euro 28.000,00) - regione Basilicata (euro 64.050,00) - regione Calabria (euro 393.568,06) - regione Molise (euro 67.500,00) - regione Piemonte (euro 541.091,00) - regione Puglia (euro 406.700,00) - regione Sardegna (euro 491.751,00) - regione Sicilia (euro 66.850,00) - provincia autonoma di Trento (euro 138.850,00) - regione Valle d'Aosta (euro 102.535,00) - regione Veneto (euro 227.079,75) - regione Friuli-Venezia Giulia (euro 1.515.730,00) per un totale di euro 4.043.704,81, gravano sul capitolo 5210 U.P.B. 12.1.12.14 Ministero dell'economia e delle finanze tab. 2 per l'esercizio finanziario 2006.

regione Basilicata (euro 60.500,00) - regione Calabria (euro 576.000,00) - regione Molise (euro 120.000,00) - regione Piemonte (euro 491.928,00) - regione Puglia (euro 57.000,00) - regione Sardegna (euro 1.865.416,75) - regione Sicilia (euro 50.000,00) - provincia autonoma di Trento (euro 90.000,00) - regione Valle d'Aosta (euro 160.000,00) - regione Veneto (euro 263525,00) università di Cagliari (euro 32.400,00) università di Udine (euro 10.000,00) - regione Friuli-Venezia Giulia (euro 484.270,00) per un totale di euro 4.260.539,75 gravano sul capitolo 5211 U.P.B. 12.1.12.14 Ministero dell'economia e delle finanze tab. 2 per l'esercizio finanziario 2006.

Art. 2.

1. Il trasferimento delle somme spettanti agli enti di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 è effettuato dalle Regioni nel rispetto delle procedure previste dal predetto decreto e dai rispettivi protocolli d'intesa di cui al comma 4 del medesimo art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2007

Il Ministro: LANZILLOTTA

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 384

ALLEGATO

RIPARTIZIONE FONDI LEGGE 15 DICEMBRE 1999, n. 482 – ESERCIZIO 2006

REGIONE ABRUZZO	EURO
001 ROSCIANO	28.000,00
TOTALE	28.000,00

REGIONE BASILICATA	EURO
002 REGIONE	40.500,00
003 BARILE	17.000,00
004 GINESTRA	15.600,00
005 MASCHITO	16.650,00
006 SAN PAOLO ALBANESE	34.300,00
TOTALE	124.050,00

REGIONE CALABRIA	EURO
007 PROVINCIA CATANZARO	42.400,00
008 GIZZERIA	10.000,00
009 MAIDA	10.000,00
010 PROVINCIA DI COSENZA	186.000,00
011 CASTROREGIO	10.000,00
012 CERVICATI	13.500,00
013 CERZETO	10.000,00
014 CIVITA	25.550,00
015 COM. MONTANA POLLINO	20.208,06
016 COM. MONTANA ALTO JONIO	15.000,00
017 CONS. SERVIZI SOCIALI POLLINO	15.000,00
018 FALCONARA	10.000,00
019 FIRMO	10.000,00
020 FRASCINETO	10.500,00
021 GUARDIA PIEMONTESE	15.000,00
022 LUNGRO	10.000,00
023 MONGRASSANO	10.000,00
024 PLATACI	15.000,00
025 SAN BASILE	15.600,00
026 SAN BENEDETTO ULLANO	10.000,00
027 SAN COSMO ALBANESE	10.000,00
028 SAN DEMETRIO CORONE	28.000,00
029 SAN GIORGIO ALBANESE	10.000,00
030 SANTA CATERINA ALBANESE	10.000,00
031 SANTA SOFIA D’EPIRO	14.700,00
032 SAN MARTINO DI FINITA	10.000,00
033 SPEZZANO ALBANESE	26.310,00
034 VACCARIZZO	10.000,00
035 PROVINCIA CROTONE	57.300,00
036 PROVINCIA REGGIO CALABRIA	299.400,00
037 BOVA	30.100,00
TOTALE	969.568,06

REGIONE MOLISE	EURO
038 REGIONE	187.500,00
TOTALE	187.500,00

REGIONE PIEMONTE	EURO
039 REGIONE	94.380,00
040 PROVINCIA CUNEO	11.983,00
041 COM. MON. VALLI PO BRONDA I.	38.600,00
042 COM. MON. VALLI GESSO E VERM.	41.240,00
043 COM. MON. BISALTA	27.500,00
044 COM. MON. ALTA VAL TANARO	26.250,00
045 COM. MON. VALLE STURA	34.550,00
046 COM. MON. VALLE VARAITA	52.702,00
047 COM. MON. VALLE GRANA	44.700,00
048 CASTELDELFINO	4.500,00
049 MELLE	10.000,00
050 PRADLAVES	10.000,00
051 ROCCABRUNA	8.000,00
052 SAMBUCO	10.000,00
053 PROVINCIA TORINO	171.250,00
054 COM. MON. VAL CHISONE E G.	77.788,00
055 COM. MON. VAL PELLICE	50.650,00
056 SUSA	23.150,00
057 NOVALESA	3.200,00
058 COM. MON. VALLI DI LANZO	104.976,00
059 ALA DI STURA	15.000,00
060 TRAVES	15.000,00
061 VIU'	15.000,00
062 PONT CANAVESE	9.000,00
063 INGRIA	10.000,00
064 RIMASCO	123.600,00
TOTALE	1.033.019,00

REGIONE PUGLIA	EURO
065 GRECIA SALENTINA	313.500,00
066 PROVINCIA FOGGIA	150.200,00
TOTALE	463.700,00

REGIONE SARDEGNA	EURO
067 BALLAO	9.580,00
068 BURCEI	11.000,00
069 CAPOTERRA	9.580,00
070 DECIMOMANNU	11.000,00
071 DECIMOPUTZU	11.000,00
072 UNIONE COMUNI PARTEOLLA-BASSO CAMPIDANO	45.500,00
073 GESICO	11.000,00
074 GONI	11.000,00
075 ISILI	10.060,00
076 MARACALAGONIS	11.000,00
077 MONSERRATO	11.000,00
078 MURAVERA	11.000,00
079 NURAGUS	13.840,00
080 NURAMINIS	11.000,00
081 NURRI	8.186,80

Segue **REGIONE SARDEGNA**	**EURO**
082 ORROLI	**9.580,00**
083 PIMENTEL	**11.000,00**
084 PULA	**9.580,00**
085 QUARTUCCIU	**11.000,00**
086 SAMATZAI	**10.740,00**
087 SAN SPERATE	**11.000,00**
088 SESTU	**10.740,00**
089 SINNAI	**11.000,00**
090 USSANA	**11.000,00**
091 VALLERMOSA	**9.580,00**
092 VILLA SAN PIETRO	**9.580,00**
093 VILLASALTO	**11.000,00**
094 VILLASPECIOSA	**11.000,00**
095 FLUMINAMAGGIORE	**11.000,00**
096 GIBA	**9.580,00**
097 MUSEI	**11.000,00**
098 NUXIS	**11.000,00**
099 PERDAXIUS	**11.000,00**
100 PISCINAS	**9.580,00**
101 SANTADI	**11.000,00**
102 SANT'ANNA ARRESI	**11.000,00**
103 SANT'ANTIOCO	**9.580,00**
104 TRATALIAS	**11.000,00**
105 VILLAMASSARGIA	**11.000,00**
106 VILLAPERUCCIO	**9.580,00**
107 BARUMINI	**11.000,00**
108 COLLINAS	**9.580,00**
109 PROVINCIA SANLURI	**20.000,00**
110 SARDARA	**11.000,00**
111 SEGARIU	**9.580,00**
112 SERRAMANNA	**11.000,00**
113 SERRENTI	**11.000,00**
114 SETZU	**11.000,00**
115 SIDDI	**11.000,00**
116 VILLACIDRO	**11.000,00**
117 ARITZO	**10.740,00**
118 ATZARA	**10.740,00**
119 AUSTIS	**8.286,80**
120 BELVI'	**10.740,00**
121 BITTI	**8.286,80**
122 BORTIGALI	**8.286,80**
123 DESULO	**10.740,00**
124 DORGALI	**8.286,80**
125 DUALCHI	**8.286,80**
126 GAVOI	**8.286,80**
127 COMUNI ASSOCIATI-IRGOLI	**35.160,00**
128 LEI	**8.286,80**
129 LODINE	**8.286,80**
130 LULA	**8.286,80**
131 MACOMER	**10.952,00**
132 MAMOIADA	**8.286,80**

Segue REGIONE SARDEGNA	EURO
133 MEANA SARDO	8.286,80
134 NUORO	8.286,80
135 CONSORZIO PROM. STUDI UNIVERSITARI	8.286,80
136 PROVINCIA NUORO	113.700,00
137 OLIENA	8.286,80
138 OLLOLAI	8.286,80
139 OLZAI	8.286,80
140 ONANI’	8.286,80
141 ONIFERI	8.286,80
142 ORANI	8.286,80
143 ORGOSOLO	8.286,80
144 OROTELLI	8.286,80
145 ORTUERI	8.286,80
146 ORUNE	8.286,80
147 OSIDDA	8.286,80
148 OVODDA	8.186,80
149 POSADA	8.286,80
150 SARULE	8.286,80
151 SILANUS	8.286,80
152 SINDIA	8.286,80
153 SORGONO	11.000,00
154 TETI	10.740,00
155 TIANA	10.740,00
156 TORPE’	8.286,80
157 ARZANA	8.186,80
158 CARDEDU	10.740,00
159 GAIRO	10.740,00
160 JERZU	8.186,80
161 ASL N° 4 LANUSEI	17.186,80
162 LANUSEI	10.740,00
163 PROVINCIA LANUSEI	20.000,00
164 LOCERI	8.186,80
165 PERDASDEFOGU	8.186,80
166 SEUI	8.186,80
167 TALANA	10.740,00
168 TERTENIA	8.186,80
169 TORTOLI’	10.740,00
170 URZULEI	8.186,80
171 VILLAGRANDE STRISALI	8.186,80
172 ARZACHENA	12.600,00
173 PROVINCIA OLBIA TEMPIO	20.000,00
174 ABBASANTA	6.000,00
175 AIDOMAGGIORE	6.000,00
176 ALBAGIARA	11.000,00
177 ALES	6.000,00
178 ALLAI	6.000,00
179 ARDAULI	11.000,00
180 BONARCADO	11.000,00
181 CABRAS	6.000,00
182 CURCURIS	11.000,00
183 FLUSSIO	11.000,00

Segue REGIONE SARDEGNA	EURO
184 FORDONGIANUS	11.000,00
185 GHILARZA	6.000,00
186 GONNOSNO'	11.000,00
187 LACONI	11.000,00
188 MARRUBIU	6.000,00
189 MILIS	6.000,00
190 MODOLO	6.000,00
191 MOGORO	11.000,00
192 MONTRESTA	8.186,80
193 MORGONGIORI	11.000,00
194 NARBOLIA	6.000,00
195 NEONELI	6.000,00
196 NORBELLO	6.000,00
197 NURACHI	6.000,00
198 ORISTANO	6.000,00
199 PROVINCIA ORISTANO	172.289,15
200 PALMAS ARBOREA	6.000,00
201 PAU	6.000,00
202 PAULILATINO	6.000,00
203 POMPU	6.000,00
204 RIOLA SARDO	6.000,00
205 SAMUGHEO	6.000,00
206 SAN NICOLO' D'ARCIDANO	6.000,00
207 SANTA GIUSTA	6.000,00
208 SANTU LUSURGIU	6.000,00
209 SCANO DI MONTIFERRO	6.700,00
210 SEDILO	6.000,00
211 SENEGHE	6.000,00
212 SENIS	11.000,00
213 SENNARIOLO	6.000,00
214 SIMALA	11.000,00
215 SIMAXIS	10.000,00
216 SODDI'	9.400,00
217 SORRADILE	6.000,00
218 SUNI	8.286,80
219 TERRALBA	10.000,00
220 TRAMATZA	6.000,00
221 TRESNURAGHES	6.000,00
222 USELLUS	6.000,00
223 VILLA VERDE	11.000,00
224 VILLANOVA TRUSCHEDU	3.941,00
225 VILLAURBANA	6.000,00
226 ZEDDIANI	6.000,00
227 ZERFALIU	11.000,00
228 ANELA	10.000,00
229 BANARI	9.700,00
230 BENETUTTI	10.000,00
231 BONNANARO	9.700,00
232 BONO	10.000,00
233 BOTTIDA	9.700,00
234 BURGOS	10.000,00

Segue REGIONE SARDEGNA	EURO
235 CODRONGIANOS	10.000,00
236 FLORINAS	10.000,00
237 ITTIREDDU	10.000,00
238 ITTIRI	19.600,00
239 LAERRU	10.000,00
240 MARA	10.000,00
241 MARTIS	9.700,00
242 NULE	10.000,00
243 NULVI	9.700,00
244 OLMEDO	10.000,00
245 OSILO	10.000,00
246 OSSI	10.000,00
247 PADRIA	6.000,00
248 PLOAGHE	10.000,00
249 PORTO TORRES	11.000,00
250 POZZOMAGGIORE	10.000,00
251 PUTIFIGARI	10.000,00
252 ROMANA	10.000,00
253 SASSARI	11.000,00
254 PROVINCIA SASSARI	20.000,00
255 SEDINI	10.000,00
256 SENNORI	9.700,00
257 SILIGO	9.700,00
258 TERGU	9.700,00
259 THIESI	10.000,00
260 TISSI	10.000,00
261 TORRALBA	9.700,00
262 USINI	10.000,00
263 VIDDALBA	9.700,00
264 VILLANOVA MONTELEONE	10.000,00
265 REGIONE SARDEGNA	150.000,00
TOTALE	2.357.167,75

SICILIA	EURO
266 PALAZZO ADRIANO	38.000,00
267 UNIONE COMUNI BESA	78.850,00
TOTALE	116.850,00

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	EURO
268 COMPRENSORIO LADINO DI FASSA	87.400,00
269 VIGO DI FASSA	10.000,00
270 FIEROZZO, FRASSILONGO, PALU'	77.250,00
271 LUSERNA	54.200,00
TOTALE	228.850,00

REGIONE VALLE D'AOSTA	EURO
272 REGIONE	187.735,00
273 ISSIME	74.800,00
TOTALE	262.535,00

REGIONE VENETO	EURO
274 FARRA D'ALPAGO	32.463,00
275 COM. MON. LESSINIA	17.280,00
276 SELVA DI PROGNO	27.360,00
277 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	28.126,75
278 SAPPADA	25.600,00
279 PROVINCIA BELLUNO	282.175,00
280 COLLE SANTA LUCIA	63.600,00
281 DOMEGGE DI CADORE	4.000,00
282 LOZZO DI CADORE	10.000,00
TOTALE	490.604,75

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	EURO
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	2.000.000,00

ENTI AD AUTONOMIA AMMINISTRATIVA	EURO
283 UNIVERSITA' DI CAGLIARI	32.400,00
284 UNIVERSITA' DI UDINE	10.000,00
TOTALE	42.400,00

TOTALE	8.304.244,56

RIEPILOGO GENERALE	
REGIONE ABRUZZO	28.000,00
REGIONE BASILICATA	124.050,00
REGIONE CALABRIA	969.568,06
REGIONE MOLISE	187.500,00
REGIONE PIEMONTE	1.033.019,00
REGIONE PUGLIA	463.700,00
REGIONE SARDEGNA	2.357.167,75
REGIONE SICILIA	116.850,00
PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	228.850,00
REGIONE VALLE D'AOSTA	262.535,00
REGIONE VENETO	490.604,75
ENTI AD AUTONOMIA AMMINISTRATIVA	42.400,00
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	2.000.000,00
TOTALE GENERALE	8.304.244,56

07A09364

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 ottobre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Jedynasty Hanna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei tecnologo alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema gènerale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Jedynasty Hanna, nata a Gdynia (Polonia) il 5 gennaio 1980, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo accademico professionale polacco ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «tecnologo alimentare» in Italia;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «Magister Inzynier, Biotechnologia» conseguito presso il Politecnico «Gdanska» a Gdansk-Wrzeszcz (Polonia) il 30 giugno 2005;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 13 settembre 2007;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale dei tecnologi alimntari nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «tecnologo alimentare» e l'iscrizione all'albo, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Ritenuto che in questa formazione sia riscontrabile il concetto - introdotto dall'art. 1 della direttiva 2001/19/CE - di «formazione regolamentata», come risulta dalla attestazione rilasciata dall'Autorità competente polacca;

Decreta:

Alla sig.ra Jedynasty Hanna, nata a Gdynia (Polonia) il 5 gennaio 1980, cittadina polacca, è riconosciuto il titolo accademico/professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei «tecnologo alimentare».

Roma, 11 ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A09477

DECRETO 11 ottobre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Jedynasty Hanna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei chimici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema gènerale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 238 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza dell sig. ra Jedynasty Hanna, nata a Gdynia (Polonia) il 5 gennaio 1980, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo accademico professionale polacco ai fini dell'accesso all'albo - Sezione A - e l'esercizio della professione di «chimico» in Italia;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «Magister Inzynier, Biotechnologia» conseguito presso il Politecnico «Gdanska» a Gdansk-Wrzeszcz (Polonia) il 30 giugno 2005;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 22 giugno 2007;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale dei chimici nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «chimico» e l'iscrizione all'albo nella Sezione A, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Ritenuto che in questa formazione sia riscontrabile il concetto - introdotto dall'art. 1 della direttiva 2001/19/CE - di «formazione regolamentata», come risulta dalla attestazione rilasciata dall'Autorità competente polacca;

Decreta:

Alla sig.ra Jedynasty Hanna, nata a Gdynia (Polonia) il 5 gennaio 1980, cittadina polacca, è riconosciuto il titolo accademico/professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei «chimici» - Sezione A.

Roma, 11 ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A09478

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 ottobre 2007.

Accertamento dei quantitativi emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 12 settembre 2007, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150 con il quale si autorizzano operazioni di concambio di titoli di Stato mediante l'utilizzazione di un sistema telematico di negoziazione, gestito da società autorizzate ai sensi dell'art. 66, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2007, n. 1840, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398», in particolare l'art. 6;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007 del direttore generale del tesoro, con la quale il dirigente generale capo della direzione seconda del dipartimento del tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Vista la nota n. 83588 del 10 settembre 2007 del dipartimento del tesoro direzione II con la quale si comunica alla Banca d'Italia e alla MTS S.p.A. che in data 12 settembre 2007 sarà effettuata un'operazione di concambio di titoli di Stato ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato decreto ministeriale 4 agosto 2003 n. 73150;

Vista la nota n. 84428 del 12 settembre 2007 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 12 settembre 2007 è stata effettuata la citata operazione di concambio con regolamento il 17 settembre 2007 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Vista la nota n. 947134 del 1º ottobre 2007, con la quale la Banca d'Italia comunica di aver provveduto agli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 10 del predetto decreto 4 agosto 2003, che dispone l'accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito delle operazioni di concambio, i relativi prezzi di emissione e di scambio, nonché il capitale residuo circolante;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione di BTP 5,25% 1-2-2002/1-8-2017 cod. IT0003242747 per l'importo nominale di euro 293.500.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 107,047 sono stati riacquistati CCT T.V. 1.9.2008 cod. IT0003162168 per nominali euro 313.511.000,00 al prezzo di euro 100,210.

A fronte dell'emissione di BTP 5,25% 1-2-2002/1-8-2017 cod. IT0003242747 per l'importo nominale di euro 95.500.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 107,046 sono stati riacquistati CCT T.V. 1.7.2009 cod. IT0003219711 per nominali euro 101.715.000,00 al prezzo di euro 100,500.

A fronte dell'emissione di BTP 5,25% 1-2-2002/1-8-2017 cod. IT0003242747 per l'importo nominale di euro 275.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 107,045 sono stati riacquistati CCT T.V. 1.4.2009 cod. IT0003263115 per nominali euro 293.410.000,00 al prezzo di euro 100,325.

A fronte dell'emissione di BTP 5,25% 1-2-2002/1-8-2017 cod. IT0003242747 per l'importo nominale di euro 391.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 107,045 sono stati riacquistati CCT T.V. 1.10.2009 cod. IT0003384903 per nominali euro 416.489.000,00 al prezzo di euro 100,490.

A fronte dell'emissione di BTP 5,25% 1-2-2002/-1-8-2017 cod. IT0003242747 per l'importo nominale di euro 438.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 107,045 sono stati riacquistati CCT T.V. 1.12.2010 cod. IT0003605380 per nominali euro 466.606.000,00 al prezzo di euro 100,480.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 12 settembre 2007, è la seguente:

Titolo emesso	Importo in circolazione
BTP 5,25% 01.02.2002/01.08.2017 (IT0003242747)	19.164.700.000,00

Titoli riacquistati	
CCT T.V. 01.09.2001/2008 (IT0003162168)	9.832.615.000,00
CCT T.V. 01.01.2002/01.09.2009 (IT0003219711)	12.781.255.000,00
CCT T.V. 01.04.2002/2009 (IT0003263115)	11.431.390.000,00
CCT T.V. 01.10.2002/2009 (IT0003384903)	12.351.018.000,00
CCT T.V. 01.12.2003/2010 (IT0003605380)	15.058.394.000,00

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A09346

DECRETO 23 ottobre 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2010, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 ottobre 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 60.887 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 luglio, 27 agosto e 24 settembre 2007, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2010, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 25 luglio 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 luglio 2007.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 luglio 2007, entro le ore 11 del giorno 30 ottobre 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 25 luglio 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 luglio 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° novembre 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 61 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° novembre 2007.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2008 al 2010, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 luglio 2007, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità

previsionale di base 3.1.7.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A09372

DECRETO 23 ottobre 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2014, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 ottobre 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 60.887 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 24 aprile, 25 maggio, 25 giugno, 25 luglio, 27 agosto e 24 settembre 2007, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2014, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 24 aprile 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 24 aprile 2007.

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 24 aprile 2007, entro le ore 11 del giorno 30 ottobre 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 24 aprile 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 24 aprile 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° novembre 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantuno giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° novembre 2007.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2008 al 2014, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 24 aprile 2007, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A09370

DECRETO 23 ottobre 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° febbraio 2018, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua

determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 ottobre 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 60.887 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 27 agosto e 24 settembre 2007, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° febbraio 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° febbraio 2018, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 27 agosto 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 27 agosto 2007.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto 27 agosto 2007, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 27 agosto 2007 entro le ore 11 del giorno 30 ottobre 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 27 agosto 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 27 agosto 2007, in

quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente art. verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° novembre 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantadue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° novembre 2007.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2008 al 2018, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 27 agosto 2007, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A09371

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 settembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa agricola ammasso e distribuzione latte a r.l.», in Catanzaro.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1980 con il quale la «Società cooperativa agricola ammasso e distribuzione latte a r.l.» con sede in Catanzaro è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il sig. Pasquale Carrabetta ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1988 con il quale l'avv. Francesco Abiusi è stato nominato commissario liquidatore dell'ente succitato in sostituzione del sig. Pasquale Carrabetta, dimissionario;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2007 con il quale l'avv. Antonio Manica è stato nominato commissario liquidatore dell'ente succitato in sostituzione dell'avv. Francesco Abiusi, deceduto;

Vista la nota pervenuta in data 13 marzo 2007 con la quale l'avv. Antonio Manica rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Gioia Assunta, nata a Praia a Mare (Cosenza) il 5 febbraio 1973, con studio in Laino Borgo (Cosenza) a via Salvatore Mitidieri n. 8, è nominata commissario liquidatore della «Società cooperativa agricola ammasso e distribuzione latte a r.l.» con sede in Catanzaro, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 29 marzo 1980, in sostituzione dell'avv. Antonio Manica, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09187

DECRETO 25 settembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «L'Agrumeto - Piccola società cooperativa a r.l.», in Corigliano Calabro.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale GAB n. 14 del 7 marzo 2007, con il quale la cooperativa «L'Agrumeto - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Corigliano Calabro (Reggio Calabria), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Iannelli Daniela ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 10 maggio 2007 con la quale la dott.ssa Iannelli Daniela rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Gioia Assunta, nata a Praia a Mare (Cosenza) il 5.2.1973, con studio in Laino Borgo (Cosenza) a via Salvatore Mitidieri n. 8, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «L'Agrumeto - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), gia sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale GAB n. 14 del 7 marzo 2007, in sostituzione della dott.ssa Iannelli Daniela rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09188

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 agosto 2007.

Facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia e adeguamento delle tabelle per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ai sensi dell'articolo 1, commi 789 e 790, della legge 27 dicembre 2007, n. 296.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
PER LA FAMIGLIA

E CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che riconosce, anche per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1996, ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati la facoltà di riscattare i periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, il successivo comma 790 della citata legge n. 296 del 2006 che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di

concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di esercizio della facoltà di riscatto di cui al precedente comma 789, nonché l'adeguamento delle tabelle emanate per l'applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

Visti i commi 2 e 4 dell'art. 4 della citata legge n. 53 del 2000;

Visto il decreto 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, recante disposizioni attuative dell'art. 4 della predetta legge;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del predetto decreto che, ai fini della fruizione del congedo di cui all'art. 4, comma 2, della citata legge n. 53 del 2000, definiscono i gravi motivi di famiglia, individuano le patologie specifiche, ed indicano la documentazione da produrre a corredo dell'istanza di congedo;

Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, con il quale sono state approvate le tariffe per il calcolo della riserva matematica prevista dall'anzidetta norma;

Considerato che il citato comma 790 della legge n. 296 del 2006 dispone che siano adeguate le predette tariffe;

Viste le nuove tariffe elaborate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, trasmesse con nota dell'8 marzo 2007;

Ritenuto che i criteri adottati dal predetto Istituto sono idonei a fornire una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del citato art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che esercitano la facoltà di riscatto di cui all'art. 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono comprovare, per i periodi di aspettativa antecedenti al 31 dicembre 1996 e nell'ambito dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, la ricorrenza di gravi motivi di famiglia, come definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278.

I predetti lavoratori, all'atto della presentazione della domanda di riscatto agli Enti previdenziali interessati, devono produrre, con riferimento a ciascuno dei casi di cui al predetto comma 1 dell'art. 2, la documentazione, di data certa, prevista dall'art. 3, commi 1, 2, e 3 del predetto decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278.

I soggetti in costanza di lavoro al 1° gennaio 2007, e cessati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono presentare la domanda di riscatto, corredata dalla relativa documentazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Gli enti previdenziali interessati accertano, anche mediante scambio di informazioni, la scopertura contributiva del periodo oggetto di riscatto nelle diverse gestioni assicurative.

Art. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le tariffe per il calcolo della riserva matematica ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono adeguate nelle misure contenute nelle tabelle allegate che ne costituiscono parte integrante (allegato 1).

Per le domande presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, e non ancora definite, continuano ad applicarsi le tariffe approvate con il decreto ministeriale 19 febbraio 1981.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro delle politiche per la famiglia
BINDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 298

ALLEGATO 1

TARIFFA DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE N. 1338/1962
AGGIORNAMENTO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 789 E 790 DELLA LEGGE N. 296/2006

SEZIONE 1-M. - PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA

MASCHI

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria, con anzianità contributiva(*) pari a:																			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
25	12,4272	12,4491	12,4673	12,4861	12,8546	13,2337	13,6256	14,0296	14,4460	14,8657	15,3520	15,8248	-	-	-	-	-	-	-	-
26	12,5827	12,6063	12,6286	12,6471	12,6662	13,0406	13,4257	13,8238	14,2343	14,6572	15,1039	15,5603	16,0406	-	-	-	-	-	-	-
27	12,7392	12,7645	12,7885	12,8111	12,8299	12,8493	13,2296	13,6208	14,0253	14,4422	14,8719	15,3085	15,7722	16,2601	-	-	-	-	-	-
28	12,5317	12,9264	12,9521	12,9765	12,9995	13,0185	13,0382	13,4246	13,8220	14,2329	14,6565	15,0787	15,5223	15,9933	16,4890	-	-	-	-	-
29	12,2929	12,7157	13,1166	13,1427	13,1674	13,1908	13,2102	13,2302	13,6227	14,0264	14,4438	14,8630	15,2889	15,7395	16,2180	16,7216	-	-	-	-
30	12,0840	12,4701	12,8995	13,3068	13,3333	13,3585	13,3822	13,4019	13,4222	13,8209	14,2310	14,6384	15,0611	15,4969	15,9546	16,4407	16,9522	-	-	-
31	12,2256	12,2581	12,6503	13,0865	13,5003	13,5272	13,5527	13,5769	13,5968	13,6175	14,0225	14,4226	14,8364	15,2659	15,7085	16,1735	16,6672	17,1868	-	-
32	12,3623	12,3996	12,4326	12,8310	13,2742	13,6945	13,7218	13,7478	13,7723	13,7926	13,8136	14,2061	14,6125	15,0329	15,4691	15,9168	16,3911	16,8927	17,4206	-
33	12,4930	12,5366	12,5744	12,6080	13,0127	13,4630	13,8899	13,9177	13,9441	13,9690	13,9896	13,9896	14,3883	14,8012	15,2282	15,6714	16,1282	16,6081	17,1176	17,6538
34	12,6189	12,6701	12,7144	12,7529	12,7869	13,1901	13,6555	14,0893	14,1175	14,1443	14,1696	14,1696	14,1696	14,5746	14,9941	15,4279	15,8762	16,3422	16,8298	17,3474
35	12,7354	12,7938	12,8459	12,8909	12,9299	12,9646	13,3823	13,8470	14,2877	14,3163	14,3436	14,3436	14,3436	14,3436	14,7551	15,1813	15,6220	16,0795	16,5510	17,0463
36	12,8471	12,9106	12,9700	13,0229	13,0686	13,1083	13,1435	13,5679	14,0401	14,4878	14,5169	14,5169	14,5169	14,5169	14,5169	14,9350	15,3680	15,8158	16,2806	16,7596
37	12,9547	13,0230	13,0875	13,1479	13,2016	13,2480	13,2884	13,3241	13,7554	14,2351	14,6901	14,6901	14,6901	14,6901	14,6901	14,6901	15,1149	15,5549	16,0099	16,4821
38	13,0561	13,1288	13,1982	13,2638	13,3252	13,3798	13,4269	13,4679	13,5042	13,9425	14,4299	14,8585	14,8585	14,8585	14,8585	14,8585	14,8585	15,2902	15,7372	16,1996
39	13,1511	13,2311	13,3051	13,3756	13,4423	13,5046	13,5601	13,6080	13,6497	13,6866	14,1319	14,5919	15,0275	15,0275	15,0275	15,0275	15,0275	15,0275	15,4661	15,9204
40	13,2384	13,3298	13,4111	13,4863	13,5580	13,6257	13,6891	13,7455	13,7942	13,8365	13,8740	14,2921	14,7597	15,2023	15,2023	15,2023	15,2023	15,2023	15,2023	15,6481
41	13,3215	13,4161	13,5090	13,5917	13,6680	13,7409	13,8098	13,8741	13,9314	13,9610	14,0240	14,0240	14,4489	14,9242	15,3740	15,3740	15,3740	15,3740	15,3740	15,3740
42	13,4014	13,4960	13,5922	13,6866	13,7706	13,8482	13,9223	13,9923	14,0577	14,1160	14,1663	14,1663	14,1663	14,5983	15,0813	15,5386	15,5386	15,5386	15,5386	15,5386
43	13,4741	13,5711	13,6673	13,7651	13,8611	13,9465	14,0254	14,1007	14,1718	14,2384	14,2976	14,2976	14,2976	14,2976	14,7367	15,2278	15,6927	15,6927	15,6927	15,6927
44	13,5306	13,6375	13,7362	13,8340	13,9334	14,0309	14,1178	14,1980	14,2746	14,3469	14,4145	14,4145	14,4145	14,4145	14,4145	14,8610	15,3603	15,8329	15,8329	15,8329
45	13,5749	13,6885	13,7973	13,8976	13,9970	14,0981	14,1973	14,2856	14,3672	14,4451	14,5186	14,5186	14,5186	14,5186	14,5186	14,5186	14,9726	15,4803	15,9610	15,9610
46	13,1531	13,7302	13,8457	13,9563	14,0583	14,1595	14,2623	14,3632	14,4530	14,5360	14,6152	14,6152	14,6152	14,6152	14,6152	14,6152	14,6152	15,0769	15,5933	16,0821
47	12,7104	13,2982	13,8852	14,0027	14,1152	14,2190	14,3219	14,4265	14,5292	14,6205	14,7049	14,7049	14,7049	14,7049	14,7049	14,7049	14,7049	14,7049	15,1747	15,7000
48	12,2474	12,8451	13,4431	14,0404	14,1600	14,2745	14,3801	14,4848	14,5912	14,6957	14,7887	14,7887	14,7887	14,7887	14,7887	14,7887	14,7887	14,7887	14,7887	15,2666
49	11,7705	12,3682	12,9765	13,5852	14,1931	14,3148	14,4313	14,5388	14,6454	14,7536	14,8600	14,8600	14,8600	14,8600	14,8600	14,8600	14,8600	14,8600	14,8600	14,8600
50	11,2733	11,8723	12,4808	13,1000	13,7197	14,3386	14,4625	14,5811	14,6905	14,7990	14,9093	14,9093	14,9093	14,9093	14,9093	14,9093	14,9093	14,9093	14,9093	14,9093
51	10,7654	11,3664	11,9765	12,5962	13,2268	13,8580	14,4883	14,6144	14,7353	14,8467	14,9572	14,9572	14,9572	14,9572	14,9572	14,9572	14,9572	14,9572	14,9572	14,9572
52	10,2551	10,8533	11,4656	12,0873	12,7186	13,3612	14,0043	14,6465	14,7750	14,8981	15,0117	15,0117	15,0117	15,0117	15,0117	15,0117	15,0117	15,0117	15,0117	15,0117
53	9,7487	10,3344	10,9441	11,5683	12,2019	12,8455	13,5005	14,1559	14,8105	14,9416	15,0671	15,0671	15,0671	15,0671	15,0671	15,0671	15,0671	15,0671	15,0671	15,0671
54	9,2516	9,8102	10,4075	11,0292	11,6657	12,3119	12,9682	13,6362	14,3046	14,9721	15,1058	15,1058	15,1058	15,1058	15,1058	15,1058	15,1058	15,1058	15,1058	15,1058
55	8,7292	9,2995	9,8695	10,4789	11,1133	11,7627	12,4220	13,0916	13,7732	14,4551	15,1363	15,1363	15,1363	15,1363	15,1363	15,1363	15,1363	15,1363	15,1363	15,1363
56	8,2003	8,7571	9,3392	9,9210	10,5429	11,1904	11,8532	12,5262	13,2096	13,9052	14,6013	15,1479	15,1479	15,1479	15,1479	15,1479	15,1479	15,1479	15,1479	15,1479
57	7,6643	8,2078	8,7764	9,3708	9,9650	10,6001	11,2614	11,9383	12,6255	13,3235	14,0338	14,5819	15,1402	15,1402	15,1402	15,1402	15,1402	15,1402	15,1402	15,1402
58	7,1288	7,6554	8,2108	8,7919	9,3994	10,0066	10,6557	11,3315	12,0233	12,7256	13,4389	13,9918	14,5519	15,1225	15,1225	15,1225	15,1225	15,1225	15,1225	15,1225
59	6,6043	7,1118	7,6504	8,2185	8,8130	9,4344	10,0555	10,7195	11,4108	12,1184	12,8369	13,3909	13,9564	14,5294	15,1130	15,1130	15,1130	15,1130	15,1130	15,1130
60	6,0857	6,5762	7,0957	7,6472	8,2288	8,8373	9,4736	10,1094	10,7892	11,4969	12,2214	12,7769	13,3441	13,9230	14,5096	15,1071	15,1071	15,1071	15,1071	15,1071
61	5,5821	6,0493	6,5520	7,0845	7,6498	8,2459	8,8697	9,5218	10,1735	10,8703	11,5957	12,1554	12,7248	13,3061	13,8996	14,5008	15,1132	15,1132	15,1132	15,1132
62	5,0338	5,5362	6,0155	6,5313	7,0775	7,6574	8,2689	8,9089	9,5779	10,2465	10,9613	11,5211	12,0953	12,6794	13,2758	13,8845	14,5014	15,1296	15,1296	15,1296
63	4,5242	4,9857	5,5016	5,9937	6,5233	7,0942	7,6796	8,3076	8,9647	9,6516	10,3382	10,8952	11,4701	12,0596	12,6594	13,2718	13,8969	14,5303	15,1754	15,1754
64	4,0710	4,4956	4,9699	5,5001	6,0058	6,5502	7,1267	7,7386	8,3840	9,0593	9,7654	10,3233	10,8959	11,4867	12,0926	12,7090	13,3384	13,9809	14,6318	15,2949
65	3,6099	4,0046	4,4413	4,9291	5,4745	5,9948	6,5547	7,1477	7,7772	8,4410	9,1357	9,6858	10,2597	10,8486	11,4563	12,0796	12,7137	13,3611	14,0220	14,6916
66	3,1678	3,5395	3,9460	4,3957	4,8981	5,4598	5,9956	6,5723	7,1830	7,8313	8,5150	9,0594	9,6259	10,2170	10,8235	11,4494	12,0913	12,7443	13,4111	14,0917
67	2,7558	3,0942	3,4776	3,8970	4,3609	4,8793	5,4587	6,0114	6,6063	7,2363	7,9051	8,4446	9,0063	9,5907	10,2004	10,8261	11,4718	12,1340	12,8076	13,4955
68	2,3817	2,6795	3,0294	3,4257	3,8592	4,3389	4,8747	5,4737	6,0451	6,6601	7,3114	7,8421	8,3999	8,9805	9,5846	10,2150	10,8618	11,5293	12,2138	12,9102
69	2,0455	2,3023	2,6109	2,9733	3,3838	3,8329	4,3297	4,8848	5,5052	6,0971	6,7341	7,2535	7,8033	8,3810	8,9825	9,6082	10,2612	10,9312	11,6226	12,3317
70	1,7479	1,9633	2,2299	2,5502	2,9264	3,3527	3,8188	4,3346	4,9108	5,5550	6,1695	6,6807	7,2198	7,7906	8,3904	9,0148	9,6644	10,3423	11,0379	11,7557

(*) L'anzianità contributiva deve essere determinata tenendo conto sia dei contributi riconosciuti a seguito dell'operazione sia di quelli che, al momento dell'operazione stessa, risultano già regolarmente accreditati.

SEZIONE 1-M. - PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA

MASCHI

Capitale corrispondente ad una pensione unitaria, con anzianità contributiva(*) pari a:																		Età
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
17,8922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
17,5722	18,1257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
17,2628	17,7972	18,3595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
16,9688	17,4801	18,0231	18,5944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
16,6794	17,1740	17,6935	18,2452	18,8258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
16,3903	16,8779	17,3805	17,9084	18,4691	19,0591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
16,1098	16,5873	17,0829	17,5936	18,1302	18,7000	19,2996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
15,8272	16,2964	16,7818	17,2855	17,8046	18,3500	18,9291	19,5385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
15,5386	15,9992	16,4762	16,9695	17,4815	18,0092	18,5636	19,1522	19,7717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
15,6927	15,6927	16,1609	16,6458	17,1473	17,6678	18,2043	18,7678	19,3662	19,9960	-	-	-	-	-	-	-	-	43
15,8329	15,8329	15,8329	16,3090	16,8020	17,3119	17,8411	18,3865	18,9595	19,5679	20,2082	-	-	-	-	-	-	-	44
15,9610	15,9610	15,9610	15,9610	16,4451	16,9464	17,4649	18,0030	18,5576	19,1403	19,7590	20,4101	-	-	-	-	-	-	45
16,0821	16,0821	16,0821	16,0821	16,0821	16,5745	17,0844	17,6117	18,1591	18,7231	19,3158	19,9450	20,6072	-	-	-	-	-	46
16,1973	16,1973	16,1973	16,1973	16,1973	16,1973	16,6981	17,2169	17,7533	18,3101	18,8840	19,4868	20,1269	20,8006	-	-	-	-	47
15,8011	16,3071	16,3071	16,3071	16,3071	16,3071	16,3071	16,8168	17,3446	17,8904	18,4570	19,0409	19,6543	20,3056	20,9911	-	-	-	48
15,3464	15,8904	16,4054	16,4054	16,4054	16,4054	16,4054	16,4054	16,9241	17,4613	18,0169	18,5935	19,1878	19,8121	20,4750	21,1726	-	-	49
14,9093	15,4045	15,9583	16,4826	16,4826	16,4826	16,4826	16,4826	16,4826	17,0107	17,5576	18,1231	18,7102	19,3152	19,9508	20,6256	21,3359	-	50
14,9572	14,9572	15,4616	16,0256	16,5596	16,5596	16,5596	16,5596	16,5596	16,5596	17,0974	17,6544	18,2304	18,8282	19,4444	20,0917	20,7790	21,5024	51
15,0117	15,0117	15,0117	15,5256	16,1003	16,6443	16,6443	16,6443	16,6443	16,6443	16,6443	17,1923	17,7598	18,3467	18,9559	19,5837	20,2432	20,9435	52
15,0671	15,0671	15,0671	15,0671	15,5909	16,1767	16,7313	16,7313	16,7313	16,7313	16,7313	16,7313	17,2898	17,8683	18,4565	19,0874	19,7274	20,3997	53
15,1058	15,1058	15,1058	15,1058	15,1058	15,6400	16,2374	16,8029	16,8029	16,8029	16,8029	16,8029	16,8029	17,3725	17,9624	18,5725	19,2057	19,8582	54
15,1363	15,1363	15,1363	15,1363	15,1363	15,1363	15,6813	16,2908	16,8678	17,4490	17,4490	17,4490	17,4490	17,4490	17,4490	18,0509	18,6733	19,3194	55
15,1479	15,1479	15,1479	15,1479	15,1479	15,1479	15,1479	15,7042	16,3263	16,9152	17,5084	17,5084	17,5084	17,5084	17,5084	17,5084	18,1227	18,7580	56
15,1402	15,1402	15,1402	15,1402	15,1402	15,1402	15,1402	15,1402	15,7083	16,3436	16,9450	17,5508	17,5508	17,5508	17,5508	-	-	-	57
15,1225	15,1225	15,1225	15,1225	15,1225	15,1225	15,1225	15,1225	15,1225	15,7031	16,3523	16,9670	17,5861	18,2272	18,2272	-	-	-	58
15,1130	15,1130	15,1130	15,1130	15,1130	15,1130	15,1130	15,1130	15,1130	15,1130	15,7069	16,3711	16,9998	17,6331	18,2869	-	-	-	59
15,1071	15,1071	15,1071	15,1071	15,1071	15,1071	15,1071	15,1071	15,1071	15,1071	15,1071	15,7151	16,3951	17,0388	17,6871	-	-	-	60
15,1132	15,1132	15,1132	15,1132	15,1132	15,1132	15,1132	15,1132	15,1132	15,1132	15,1132	15,1132	15,7365	16,4334	17,0932	-	-	-	61
15,1296	15,1296	15,1296	15,1296	15,1296	15,1296	15,1296	15,1296	15,1296	15,1296	15,1296	15,1296	15,1296	15,7690	16,4839	-	-	-	62
15,1754	15,1754	15,1754	15,1754	15,1754	15,1754	15,1754	15,1754	15,1754	15,1754	15,1754	15,1754	15,1754	15,1754	15,8319	-	-	-	63
15,2949	15,2949	15,2949	15,2949	15,2949	15,2949	15,2949	15,2949	15,2949	15,2949	15,2949	15,2949	15,2949	15,2949	15,2949	-	-	-	64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(*) L'anzianità contributiva deve essere determinata tenendo conto sia dei contributi riconosciuti a seguito dell'operazione sia di quelli che, al momento dell'operazione stessa, risu tano già regolarmente accreditati.

SEZIONE 1-F. - PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA

FEMMINE

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria, con anzianità contributiva(*) pari a:																		
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25	17,2122	17,2404	17,2651	17,2862	17,3056	17,3233	17,7345	18,0886	18,4048	18,7265	19,0653	19,4058	-	-	-	-	-	-	-
26	17,4310	17,4649	17,4935	17,5187	17,5401	17,5598	17,5777	17,9952	18,3547	18,6758	19,0024	19,3363	19,6820	-	-	-	-	-	-
27	17,6478	17,6873	17,7217	17,7508	17,7763	17,7980	17,8180	17,8362	18,2601	18,6251	18,9511	19,2727	19,6118	19,9628	-	-	-	-	-
28	17,8620	17,9050	17,9451	17,9800	18,0095	18,0354	18,0575	18,0778	18,0963	18,5266	18,8972	19,2158	19,5424	19,8866	20,2430	-	-	-	-
29	18,0738	18,1203	18,1639	18,2047	18,2401	18,2701	18,2964	18,3188	18,3394	18,3582	18,7951	19,1566	19,4801	19,8117	20,1612	20,5230	-	-	-
30	18,2834	18,3332	18,3804	18,4247	18,4661	18,5021	18,5325	18,5592	18,5820	18,6029	18,6219	19,0485	19,4155	19,7440	20,0806	20,4354	20,8028	-	-
31	18,4872	18,5441	18,5946	18,6425	18,6875	18,7295	18,7661	18,7970	18,8241	18,8472	18,8684	18,8684	19,3016	19,6742	20,0077	20,3495	20,7097	21,0827	-
32	18,6834	18,7490	18,8068	18,8581	18,9067	18,9524	18,9951	19,0322	19,0636	19,0911	19,1145	19,1145	19,1145	19,5543	19,9327	20,2713	20,6183	20,9841	21,3628
33	18,8668	18,9465	19,0131	19,0717	19,1238	19,1732	19,2196	19,2629	19,3006	19,3324	19,3604	19,3604	19,3604	19,3604	19,8069	20,1911	20,5349	20,8873	21,2586
34	19,0369	19,1286	19,2096	19,2772	19,3367	19,3897	19,4398	19,4869	19,5309	19,5692	19,6015	19,6015	19,6015	19,6015	19,6015	20,0549	20,4450	20,7941	21,1519
35	19,1888	19,2978	19,3910	19,4732	19,5418	19,6023	19,6560	19,7069	19,7548	19,7994	19,8383	19,8383	19,8383	19,8383	19,8383	19,8383	20,2987	20,6948	21,0493
36	19,3204	19,4464	19,5570	19,6516	19,7351	19,8048	19,8662	19,9208	19,9725	20,0211	20,0664	20,0664	20,0664	20,0664	20,0664	20,0664	20,0664	20,5339	20,9361
37	19,4336	19,5745	19,7024	19,8148	19,9109	19,9957	20,0665	20,1288	20,1843	20,2368	20,2861	20,2861	20,2861	20,2861	20,2861	20,2861	20,2861	20,2861	20,7609
38	19,5360	19,6862	19,8293	19,9592	20,0733	20,1709	20,2570	20,3289	20,3922	20,4485	20,5018	20,5018	20,5018	20,5018	20,5018	20,5018	20,5018	20,5018	20,5018
39	19,6239	19,7867	19,9392	20,0845	20,2164	20,3324	20,4315	20,5189	20,5919	20,6562	20,7134	20,7134	20,7134	20,7134	20,7134	20,7134	20,7134	20,7134	20,7134
40	19,6925	19,8729	20,0383	20,1932	20,3408	20,4748	20,5925	20,6932	20,7820	20,8562	20,9214	20,9214	20,9214	20,9214	20,9214	20,9214	20,9214	20,9214	20,9214
41	19,2357	19,9358	20,1190	20,2870	20,4444	20,5943	20,7304	20,8500	20,9522	21,0424	21,1178	21,1178	21,1178	21,1178	21,1178	21,1178	21,1178	21,1178	21,1178
42	18,7522	19,4629	20,1741	20,3602	20,5308	20,6907	20,8430	20,9812	21,1027	21,2066	21,2982	21,2982	21,2982	21,2982	21,2982	21,2982	21,2982	21,2982	21,2982
43	18,2330	18,9567	19,6788	20,4013	20,5903	20,7636	20,9260	21,0807	21,2212	21,3446	21,4501	21,4501	21,4501	21,4501	21,4501	21,4501	21,4501	21,4501	21,4501
44	17,6915	18,4168	19,1521	19,8857	20,6197	20,8118	20,9878	21,1528	21,3100	21,4527	21,5781	21,5781	21,5781	21,5781	21,5781	21,5781	21,5781	21,5781	21,5781
45	17,1194	17,8482	18,5852	19,3322	20,0776	20,8234	21,0186	21,1975	21,3651	21,5248	21,6698	21,6698	21,6698	21,6698	21,6698	21,6698	21,6698	21,6698	21,6698
46	16,5199	17,2490	17,9896	18,7384	19,4976	20,2550	21,0129	21,2112	21,3930	21,5633	21,7256	21,7256	21,7256	21,7256	21,7256	21,7256	21,7256	21,7256	21,7256
47	15,8893	16,6246	17,3655	18,1182	18,8793	19,6509	20,4207	21,1909	21,3925	21,5772	21,7504	21,7504	21,7504	21,7504	21,7504	21,7504	21,7504	21,7504	21,7504
48	15,2412	15,9743	16,7217	17,4748	18,2399	19,0135	19,7977	20,5802	21,3631	21,5680	21,7558	21,7558	21,7558	21,7558	21,7558	21,7558	21,7558	21,7558	21,7558
49	14,5952	15,3024	16,0477	16,8074	17,5730	18,3507	19,1371	19,9343	20,7297	21,5256	21,7338	21,7338	21,7338	21,7338	21,7338	21,7338	21,7338	21,7338	21,7338
50	13,9585	14,6272	15,3461	16,1039	16,8763	17,6547	18,4454	19,2449	20,0554	20,8641	21,6733	21,6733	21,6733	21,6733	21,6733	21,6733	21,6733	21,6733	21,6733
51	13,3010	13,9727	14,6527	15,3838	16,1544	16,9398	17,7314	18,5355	19,3485	20,1727	20,9951	21,5962	21,5962	21,5962	21,5962	21,5962	21,5962	21,5962	21,5962
52	12,6350	13,3056	13,9889	14,6805	15,4241	16,2078	17,0067	17,8118	18,6297	19,4566	20,2950	20,9086	21,5200	21,5200	21,5200	21,5200	21,5200	21,5200	21,5200
53	11,9553	12,6235	13,3058	14,0009	14,7045	15,4611	16,2584	17,0712	17,8903	18,7224	19,5637	20,1856	20,8099	21,4320	21,4320	21,4320	21,4320	21,4320	21,4320
54	11,2667	11,9306	12,6106	13,3049	14,0122	14,7282	15,4980	16,3094	17,1365	17,9700	18,8166	19,4381	20,0710	20,7063	21,3392	21,3392	21,3392	21,3392	21,3392
55	10,5732	11,2313	11,9071	12,5992	13,3059	14,0259	14,7546	15,5382	16,3641	17,2060	18,0543	18,6796	19,3122	19,9563	20,6030	21,2472	21,2472	21,2472	21,2472
56	9,8785	10,5284	11,1984	11,8864	12,5909	13,3104	14,0434	14,7852	15,5830	16,4237	17,2808	17,9092	18,5457	19,1897	19,8454	20,5037	21,1596	21,1596	21,1596
57	9,1760	9,8187	10,4805	11,1626	11,8631	12,5805	13,3131	14,0594	14,8148	15,6271	16,4831	17,1161	17,7560	18,4041	19,0598	19,7275	20,3978	21,0656	21,0656
58	8,4764	9,1098	9,7643	10,4383	11,1331	11,8465	12,5772	13,3233	14,0834	14,8528	15,6801	16,3161	16,9608	17,6125	18,2726	18,9405	19,6205	20,3032	20,9834
59	7,8129	8,4348	9,0800	9,7469	10,4336	11,1414	11,8683	12,6127	13,3728	14,1472	14,9311	15,5729	16,2210	16,8778	17,5417	18,2142	18,8947	19,5875	20,2830
60	7,2011	7,8112	8,4450	9,1027	9,7824	10,4823	11,2037	11,9446	12,7033	13,4780	14,2674	14,9144	15,5686	16,2292	16,8986	17,5753	18,2607	18,9542	19,6604
61	6,6025	7,1952	7,8174	8,4638	9,1345	9,8277	10,5414	11,2772	12,0327	12,8065	13,5966	14,2530	14,9129	15,5800	16,2537	16,9364	17,6265	18,3255	19,0328
62	5,9608	6,5906	7,1953	7,8301	8,4895	9,1737	9,8809	10,6091	11,3597	12,1305	12,9199	13,5808	14,2504	14,9236	15,6043	16,2915	16,9880	17,6921	18,4052
63	5,3517	5,9418	6,5846	7,2017	7,8495	8,5225	9,2208	9,9425	10,6857	11,4517	12,2383	12,9025	13,5771	14,2604	14,9475	15,6422	16,3435	17,0543	17,7729
64	4,7747	5,3266	5,9291	6,5855	7,2155	7,8770	8,5641	9,2771	10,0139	10,7727	11,5549	12,2205	12,8987	13,5874	14,2852	14,9867	15,6959	16,4120	17,1378
65	4,2192	4,7433	5,3070	5,9225	6,5928	7,2364	7,9120	8,6138	9,3421	10,0948	10,8698	11,5352	12,2151	12,9078	13,6112	14,3239	15,0404	15,7649	16,4963

(*) L'anzianità contributiva deve essere determinata tenendo conto sia dei contributi riconosciuti a seguito dell'operazione sia di quelli che, al momento dell'operazione stessa, risultano già regolarmente accreditati.

SEZIONE 1-F. - PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA

FEMMINE

Capitale corrispondente ad una pensione unitaria, con anzianità contributiva(*) pari a:																			Età
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
21,6432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
21,5290	21,9194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
21,4126	21,7955	22,1920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
21,2961	21,6651	22,0539	22,4565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
21,1694	21,5350	21,9096	22,3045	22,7134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
20,9840	21,3988	21,7701	22,1506	22,5517	22,9669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
20,7134	21,2031	21,6244	22,0015	22,3879	22,7952	23,2169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
20,9214	20,9214	21,4188	21,8467	22,2297	22,6222	23,0359	23,4642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
21,1178	21,1178	21,1178	21,6229	22,0576	22,4466	22,8452	23,2654	23,7005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
21,2982	21,2982	21,2982	21,2982	21,8113	22,2529	22,6480	23,0530	23,4798	23,9217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
21,4501	21,4501	21,4501	21,4501	21,4501	21,9714	22,4199	22,8213	23,2327	23,6663	24,1152	-	-	-	-	-	-	-	-	43
21,5781	21,5781	21,5781	21,5781	21,5781	21,5781	22,1077	22,5634	22,9712	23,3892	23,8297	24,2858	-	-	-	-	-	-	-	44
21,6698	21,6698	21,6698	21,6698	21,6698	21,6698	21,6698	22,2079	22,6709	23,0853	23,5100	23,9576	24,4210	-	-	-	-	-	-	45
21,7256	21,7256	21,7256	21,7256	21,7256	21,7256	21,7256	21,7256	22,2725	22,7430	23,1640	23,5956	24,0504	24,5213	-	-	-	-	-	46
21,7504	21,7504	21,7504	21,7504	21,7504	21,7504	21,7504	21,7504	21,7504	22,3061	22,7843	23,2123	23,6509	24,1131	24,5917	-	-	-	-	47
21,7558	21,7558	21,7558	21,7558	21,7558	21,7558	21,7558	21,7558	21,7558	21,7558	22,3207	22,8067	23,2417	23,6875	24,1573	24,6438	-	-	-	48
21,7338	21,7338	21,7338	21,7338	21,7338	21,7338	21,7338	21,7338	21,7338	21,7338	21,7338	22,3081	22,8022	23,2444	23,6975	24,1752	24,6697	-	-	49
21,6733	21,6733	21,6733	21,6733	21,6733	21,6733	21,6733	21,6733	21,6733	21,6733	21,6733	21,6733	22,2571	22,7594	23,2090	23,6698	24,1554	24,6582	-	50
21,5962	21,5962	21,5962	21,5962	21,5962	21,5962	21,5962	21,5962	21,5962	21,5962	21,5962	21,5962	21,5962	22,1900	22,7008	23,1580	23,6265	24,1203	24,6316	51
21,5200	21,5200	21,5200	21,5200	21,5200	21,5200	21,5200	21,5200	21,5200	21,5200	21,5200	21,5200	21,5200	21,5200	22,1239	22,6435	23,1085	23,5850	24,0873	52
21,4320	21,4320	21,4320	21,4320	21,4320	21,4320	21,4320	21,4320	21,4320	21,4320	21,4320	21,4320	21,4320	21,4320	21,4320	22,0463	22,5749	23,0480	23,5328	53
21,3392	21,3392	21,3392	21,3392	21,3392	21,3392	21,3392	21,3392	21,3392	21,3392	21,3392	21,3392	21,3392	21,3392	21,3392	21,3392	21,9644	22,5023	22,9837	54
21,2472	21,2472	21,2472	21,2472	21,2472	21,2472	21,2472	21,2472	21,2472	21,2472	21,2472	21,2472	21,2472	21,2472	21,2472	21,2472	21,2472	21,8836	22,4311	55
21,1596	21,1596	21,1596	21,1596	21,1596	21,1596	21,1596	21,1596	21,1596	21,1596	21,1596	21,1596	21,1596	21,1596	21,1596	21,1596	21,1596	21,1596	21,8074	56
21,0656	21,0656	21,0656	21,0656	21,0656	21,0656	21,0656	21,0656	21,0656	21,0656	21,0656	21,0656	21,0656	21,0656	21,0656	21,0656	-	-	-	57
20,9834	20,9834	20,9834	20,9834	20,9834	20,9834	20,9834	20,9834	20,9834	20,9834	20,9834	20,9834	20,9834	20,9834	20,9834	20,9834	-	-	-	58
20,9760	20,9760	20,9760	20,9760	20,9760	20,9760	20,9760	20,9760	20,9760	20,9760	20,9760	20,9760	20,9760	20,9760	20,9760	20,9760	-	-	-	59
20,3693																			60
19,7529																			61
19,1268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
18,5007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
17,8715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
17,2376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65

SEZIONE 2 - IM, IF. - PER INDIVIDUI CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE DI INVALIDITA' IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE DI INVALIDITA' IN ATTO

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
20	31,6800	28,0361
21	31,7470	28,0103
22	31,8111	27,9295
23	31,8570	27,8495
24	31,8533	27,7407
25	31,7926	27,6251
26	31,6691	27,4833
27	31,4797	27,3230
28	31,2229	27,1328
29	30,8992	26,9327
30	30,5112	26,7230
31	30,0897	26,5245
32	29,6245	26,3436
33	29,1174	26,1743
34	28,5784	25,9646
35	28,0173	25,7310
36	27,4351	25,4863
37	26,8393	25,2338
38	26,2333	24,9868
39	25,6196	24,7403
40	25,0054	24,4928
41	24,3927	24,2318
42	23,7779	23,9756
43	23,1660	23,7286
44	22,5628	23,5013
45	21,9666	23,2857
46	21,3833	23,0887
47	20,8167	22,8978
48	20,2708	22,7006
49	19,7540	22,5105
50	19,2722	22,3236
51	18,8267	22,1389
52	18,4103	21,9496
53	18,0169	21,7456
54	17,6441	21,5146
55	17,2834	21,2537
56	16,9317	20,9632
57	16,5862	20,6378
58	16,2382	20,2835
59	15,8849	19,9019
60	15,5233	19,4901
61	15,1520	19,0450
62	14,7721	18,5702
63	14,3786	18,0694
64	13,9718	17,5524
65	13,5528	17,0221
66	13,1265	16,4822
67	12,6956	15,9305
68	12,2637	15,3666
69	11,8310	14,7943
70	11,3992	14,2131
71	10,9718	13,6278
72	10,5401	13,0335
73	10,1062	12,4416
74	9,6772	11,8484
75	9,2457	11,2485
76	8,8284	10,6480
77	8,4130	10,0659
78	8,0015	9,4925
79	7,5754	8,9276
80	7,1425	8,3822
81	6,7266	7,8576
82	6,3134	7,3480
83	5,8897	6,8390
84	5,4690	6,3380
85	5,0716	5,8614
86	4,7386	5,4478
87	4,4608	5,0938
88	4,2152	4,7741
89	3,9808	4,4730

SEZIONE 3 - VM, VF. - PER INDIVIDUI CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE DI VECCHIAIA O DI ANZIANITA' IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE DI VECCHIAIA O DI ANZIANITA' IN ATTO

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
40	30,2300	32,3085
41	29,6935	31,8012
42	29,1497	31,2877
43	28,5989	30,7684
44	28,0413	30,2433
45	27,4774	29,7126
46	26,9077	29,1766
47	26,3325	28,6358
48	25,7520	28,0895
49	25,1669	27,5375
50	24,5779	26,9808
51	23,9866	26,4206
52	23,3936	25,8564
53	22,7985	25,2897
54	22,2026	24,7187
55	21,5876	24,1315
56	20,9664	23,5495
57	20,3453	22,9710
58	19,7248	22,3993
59	19,1089	21,8223
60	18,4957	21,2331
61	17,8904	20,6289
62	17,2890	20,0099
63	16,6898	19,3808
64	16,0889	18,7537
65	15,4885	18,1214
66	14,8918	17,4886
67	14,3037	16,8557
68	13,7231	16,2249
69	13,1506	15,5931
70	12,5852	14,9612
71	12,0268	14,3245
72	11,4765	13,6860
73	10,9358	13,0480
74	10,4061	12,4162
75	9,8896	11,7918
76	9,3838	11,1788
77	8,8892	10,5740
78	8,4061	9,9753
79	7,9355	9,3810
80	7,4776	8,8009
81	7,0355	8,2410
82	6,6066	7,7025
83	6,1880	7,1903
84	5,7868	6,7036
85	5,4018	6,2364
86	5,0388	5,7906
87	4,7006	5,3657
88	4,3827	4,9600
89	4,0732	4,5742

SEZIONE 4 - WM, WF. - PER VEDOVI SOLI E VEDOVE SOLE CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
18		28,3133
19		28,2496
20		28,3340
21		28,6169
22		29,1706
23		29,6774
24		30,1105
25	13,9128	30,4731
26	14,3515	30,7680
27	14,9968	30,9988
28	15,6081	31,1683
29	16,1810	31,2802
30	16,7108	31,3383
31	17,1961	31,3457
32	17,6357	31,3057
33	18,0288	31,2219
34	18,3747	31,0973
35	18,6732	30,9354
36	18,9236	30,7391
37	19,1274	30,5108
38	19,2851	30,2521
39	19,3977	29,9643
40	19,4686	29,6505
41	19,4985	29,3175
42	19,4878	28,9694
43	19,4392	28,5993
44	19,3551	28,2167
45	19,2394	27,8198
46	19,0960	27,4086
47	18,9272	26,9830
48	18,7346	26,5382
49	18,5212	26,0640
50	18,2901	25,5749
51	18,0256	25,0683
52	17,7374	24,5594
53	17,4192	24,0506
54	17,0989	23,5436
55	16,7769	23,0319
56	16,4534	22,5130
57	16,1312	21,9789
58	15,8013	21,4326
59	15,4428	20,8768
60	15,0692	20,3174
61	14,6736	19,7537
62	14,2723	19,1795
63	13,8747	18,6012
64	13,4761	18,0183
65	13,0589	17,4334
66	12,6305	16,8470
67	12,1789	16,2557
68	11,7172	15,6558
69	11,2465	15,0529
70	10,7776	14,4511
71	10,3273	13,8523
72	9,8822	13,2582
73	9,4436	12,6654
74	9,0246	12,0706
75	8,6143	11,4787
76	8,1936	10,8943
77	7,7974	10,3214
78	7,4087	9,7579
79	7,0164	9,2023
80	6,6416	8,6572
81	6,2757	8,1262
82	5,9174	7,6180
83	5,5593	7,1293
84	5,2198	6,6579
85	4,9023	
86	4,6179	
87	4,3533	
88	4,0948	
89	3,8295	

SEZIONE 5 - WKM, WKF. - PER GRUPPI SUPERSTITI, COMPOSTI DI VEDOVO/A E UN ORFANO, CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
19		27,0839
20		27,1402
21		27,2937
22		27,2794
23		27,5402
24		27,4680
25	18,4316	27,6452
26	18,6563	27,7793
27	18,5356	27,6020
28	18,4106	27,3940
29	18,6939	27,4215
30	18,5459	27,1531
31	18,7864	27,1165
32	18,6080	27,0488
33	18,8008	26,6997
34	18,9648	26,3275
35	18,7290	25,9336
36	18,8410	25,5189
37	18,5656	25,0846
38	18,6252	24,8810
39	18,3093	24,4085
40	17,9773	23,9187
41	17,2964	23,6650
42	17,2642	23,3997
43	16,8837	22,8710
44	16,4883	22,5810
45	16,3902	22,2799
46	16,2724	21,7213
47	15,8300	21,3992
48	15,6789	21,0635
49	15,2132	20,7081
50	15,0351	20,0940
51	14,8352	19,7162
52	14,6200	19,3366
53	14,3860	18,9565
54	14,1498	18,5768
55	13,6144	17,9420
56	13,3730	17,5526
57	13,1307	17,1524
58	12,8817	16,4907
59	12,3227	16,0747
60	12,0438	15,6557
61	11,7505	
62	11,1660	
63	10,8692	
64	10,5705	
65	10,2583	
66	9,9374	
67	9,6008	
68	9,2579	
69	8,9104	
70	8,5656	
71	8,2340	
72	7,9076	
73	7,5871	
74	7,2795	
75	6,9791	
76	6,6745	
77	6,3863	
78	6,1045	
79	5,8231	

SEZIONE 6 - WKKM, WKKF. - PER GRUPPI SUPERSTITI, COMPOSTI DI VEDOVO/A E DUE O PIU' ORFANI, CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
20		24,9665
21		25,0891
22		24,9251
23		25,1336
24		24,9208
25		25,0625
26		24,7914
27		24,8706
28	18,1698	24,5446
29	18,3893	24,1925
30	18,1103	24,1897
31	18,2961	23,7889
32	17,9904	23,3647
33	17,6715	23,2922
34	17,8026	22,8258
35	17,4517	22,7132
36	17,0853	22,2095
37	17,1562	21,6874
38	16,7552	21,1473
39	16,3380	20,5894
40	15,9055	20,3977
41	15,4574	20,1947
42	15,4316	19,9825
43	14,9499	19,7575
44	14,8869	19,1449
45	14,8065	18,9041
46	14,2809	18,6546
47	13,7444	18,3967
48	13,6235	17,7457
49	13,4908	17,4613
50	13,3481	17,1689
51	13,1886	16,8672
52	12,5911	16,1761
53	12,4038	15,8721
54	12,2149	15,5683
55	12,0240	15,2615
56	11,4054	14,9501
57	11,2115	14,2380
58	11,0124	
59	10,3743	
60	10,1512	
61	9,9166	
62	9,2552	
63	9,0177	
64	8,7788	
65	8,5290	
66	8,2723	
67	8,0030	

07A09295

DECRETO 8 ottobre 2007.

Sostituzione di un componente, in rappresentanza dei datori di lavoro, della I commissione di conciliazione di Roma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto n. 12 del 7 aprile 1995 con cui si è provveduto alla nomina del dott. Arnaldo Fiorenzoni quale membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla I commissione di conciliazione di cui all'art. 410 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973;

Vista la nota del 12 settembre 2007 con cui il dott. Arnaldo Fiorenzoni rassegna le proprie dimissioni;

Vista la nota n. 98/07 del 25 settembre 2007 con cui la Confcommercio di Roma segnala il nominativo del dott. Franco Manzuoli in sostituzione del dott. Arnaldo Fiorenzoni quale membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavori in seno alla I commissione di conciliazione;

Considerato che si deve provvedere all'integrazione della commissione stessa;

Decreta:

Il dott. Franco Manzuoli, nato a Copparo (Ferrara) il 27 agosto 1945, domiciliato per la carica presso la Confcommercio di Roma, via Properzio n. 5 - 00193 Roma, tel. 06 68437212, viene nominato membro effettivo in sostituzione del dott. Arnaldo Fiorenzoni in rappresentanza dei datori di lavoro, in seno alla I commissione di conciliazione.

Roma, 8 ottobre 2007

Il direttore provinciale: Izzo

07A09178

DECRETO 12 ottobre 2007.

Sostituzione di un componente effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro, della commissione di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro di Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile quarto comma, come modificato dalla legge n. 533/1973;

Visto il decreto UPLMO n. 61/74 e successivo n. 3/88 con il quale è stata costituita la commissione di conciliazione per le vertenze individuali;

Visto il decreto n. 3/2005 del 6 maggio 2005 della Direzione provinciale del lavoro di Lecco;

Preso atto che l'Unione provinciale artigiani di Lecco con nota prot. n. 2279/LC del 9 ottobre 2007 ha comunicato la sostituzione del proprio rappresentante effettivo dott. Alberto Riva, componente della commissione di conciliazione, segnalando in sua vece il rag. Giovanni Rigetto;

Decreta:

Il rag. Giovanni Rigetto è nominato componente effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla commissione di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro di Lecco, in sostituzione del dott. Alberto Riva.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la conseguente pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Lecco, 12 ottobre 2007

Il direttore provinciale ad interim: Simonelli

07A09185

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 ottobre 2007.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lazio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 30 dicembre 2006, con il quale vengono fissati valori massimi ammissibili per i parametri arsenico, fluoro, vanadio e selenio, entro i quali la regione Lazio può stabilire deroghe per i comuni per i quali era stata fatta esplicita richiesta;

Viste le motivate richieste della regione Lazio del 1° agosto 2007 circa la necessità di integrazione dei territori già oggetto di deroga, con il comune di S. Oreste (Roma) per il solo parametro arsenico, e, per il parametro trialometani, dei territori dei comuni di Santa Marinella e Civitavecchia approvvigionati con acqua proveniente dal fiume Mignone;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal consiglio superiore di sanità nelle sedute del 18 novembre 2003, 6 luglio 2005, 29 settembre 2005 e 13 dicembre 2005;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantità di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Lazio può stabilire la deroga ai valori di parametro fissati nell'allegato 1, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il comune di S. Oreste (Roma) per il parametro arsenico entro il valore massimo ammissibile (VMA) di 50 μg/l e per territori dei comuni di Santa Marinella e Civitavecchia approvvigionati con acqua proveniente dal fiume Mignone, per il parametro trialometani-totale entro un VMA di 80 μ4/l.

2. I suddetti VMA possono essere concessi fino al 31 dicembre 2007.

3. L'eventuale rinnovo è subordinato all'inserimento dei dati relativi all'attuazione dei piani di rientro nei suddetti territori, nella relazione che la regione Lazio è tenuta a trasmettere ai sensi del decreto 30 dicembre 2006, citato in premessa, comprensiva dei controlli analitici effettuati, che dovranno essere intensificati per i comuni ai quali la regione ha concesso le deroghe per due o più parametri, dei risultati degli interventi effettuati nel periodo di deroga, e di un dettagliato programma di quanto previsto ai fini della nuova deroga, corredato dei costi e della copertura finanziaria.

4. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

5. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione dei predetti parametri, e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare anche in merito all'uso razionale di eventuali prodotti integratori. La suddetta informazione dovrà essere ancor più dettagliata per la popolazione dei comuni nel cui territorio viene distribuita acqua con due o più valori di parametro in deroga. Delle iniziative adottate dovrà essere data informazione al Ministero della salute.

Art. 2.

1. Fermi restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile comunque non superiore a quelli già concessi.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a) i motivi di deroga;

b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

07A09345

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 ottobre 2007.

Autorizzazione, all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 20 novembre 2006 relativo all'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Asparago Bianco di Bassano» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 20 novembre 2006;

Visto il regolamento (CE) n. 1050/2007 del 12 settembre 2007 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano»;

Considerato che l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, ha adeguato il piano già predisposto per il controllo della denominazione «Asparago Bianco di Bassano» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come denominazione di origine protetta mediante il già citato regolamento (CE) n. 1050/2007 del 12 settembre 2007;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto del 20 novembre 2006, all'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Asparago Bianco di Bassano» è da considerarsi riferita alla denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano», registrata in ambito europeo con reg. (CE) 1050/2007 del 12 settembre 2007.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha la durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A09293

DECRETO 25 ottobre 2007.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio di Roma», autorizzato con decreto 16 marzo 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 108 dell'11 maggio 2001, con il quale il «Laboratorio chimico merceologico della camera di commercio di Roma», ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218 è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale;

Visto il decreto 4 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 96 del 26 aprile 2007, con il quale al sopra citato «Laboratorio chimico merceologico della camera di commercio di Roma» è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 4 ottobre 2007, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 aprile 2004 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 4 aprile 2007;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio di Roma, ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Cere	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994
Eritrodiolo e uvaolo	Reg. CEE 2568/1991 allegato VI
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Steroli	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg CEE 183/1993
Stigmastadieni	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVII + Reg. CE 656/1995
Triacilgliceroli con ECN 42	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg. CE 2472/1997 + Reg. CE 282/1998
Valutazione organolettica	Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg. CE 796/2002

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A09294

DECRETO 25 ottobre 2007.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio di Roma», autorizzato con decreto 16 marzo 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 92 del 4 aprile 2001, con il quale il Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio di Roma, ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218, è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Visto il decreto 8 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale -

n. 68 del 22 marzo 2007, con il quale al sopra citato Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio di Roma è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 4 ottobre 2007, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 aprile 2004 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 8 marzo 2007;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio di Roma, ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/Metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990, allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990, allegato 14
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990, allegato 25, par 2.3
Esame organolettico	DM 12 marzo 1986 s.o. *Gazzetta Ufficiale* n. 16114/07/86, p.to 1
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Litio	DM 12 03 1986 *Gazzetta Ufficiale* n. 161, 14 luglio 1986, allegato XXX
Massa volumica e densità relativa a 20 °C	Reg. CEE 2676/1990, allegato 1
Sodio	Reg. CEE 2676/1990, allegato 26
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990, allegato 3, par 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004, all. 4-*bis*
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990, allegato 5, par 3.2

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A09287

DECRETO 25 ottobre 2007.

Autorizzazione, all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 23 aprile 2007 relativo all'autorizzazione all'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., ad effettuare i controlli sulla denominazione «Castagna Cuneo» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 20 novembre 2006;

Visto il regolamento (CE) n. 1050/2007 del 12 settembre 2007 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo»;

Considerato che l'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., ha adeguato il piano già predisposto per il controllo della denominazione «Castagna Cuneo» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come indicazione geografica protetta mediante il già citato regolamento (CE) n. 1050/2007 del 12 settembre 2007;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto del 23 aprile 2007, all'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Castagna Cuneo» è da considerarsi riferita alla indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) 1050/2007 del 12 settembre 2007.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha la durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A09288

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 26 settembre 2007.

Autorizzazione all'impiego in mare di alcuni prodotti assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni per la «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi», così come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 24 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 1° marzo 2004;

Vista l'istanza prodotta, ai sensi dell'art. 2 del summenzionato decreto ministeriale 23 dicembre 2002, dalla società A.I.R. Bank 92 S.r.l. in data 2 luglio 2007, diretta ad ottenere il riconoscimento di idoneità tecnica per l'impiego dei prodotti denominati panno oil (codici 100, 200, 203, 50), panno env (codici 100, 200), salsicciotto oil (codici 412, 430, 124, 806, 401, 510, 516, 810, 810-10, 816) salsicciotto env (codici 510, 810), cuscino oil (codici 99, 1818), salami oil (codici 10, 518), rotolo 150, rotolo oil (codici 152, 155, 155/2, 1900) rotolo env (codici 150, 152), per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi in mare;

Esaminata la documentazione tecnica necessaria (scheda di identificazione e test di stabilità, di efficacia e di tossicità), fatta pervenire dalla società istante con la citata nota del 2 luglio 2007, e preso atto:

a) che i prodotti di cui all'istanza suddetta sono tutti interamente realizzati con il medesimo materiale denominato Meltblow Polypropylene;

b) che risultano allegate le certificazioni delle analisi effettuate ai sensi del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2002 in relazione al materiale Meltblow Polypropylene;

c) della conformità della documentazione prodotta con quella richiesta dal citato decreto ministeriale 23 dicembre 2002 in relazione al materiale Meltblow Polypropylene;

d) che i prodotti panno oil (codici 100, 200, 203, 50), panno env (codici 100, 200), salsicciotto oil (codici 412, 430, 124, 806, 401, 510, 516, 810, 810 -10, 816, salsicciotto env (codici 510, 810), cuscino oil (codici 99, 1818), salami oil (codici 10, 518), rotolo 150, rotolo oil (codici 152, 155, 155/2, 1900) rotolo env (codici 150, 152) sono ascrivibili alla categoria degli assorbenti la cui autorizzazione all'uso è regolamentata dal suddetto decreto ministeriale 23 dicembre 2002;

Visti i pareri resi, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 2002, dall'istituto centrale per la ricerca applicata al mare (nota prot. n. 8146/07 dell'8 agosto 2007) e dall'Istituto superiore di sanità (nota prot. n. 43914 del 29 agosto 2007), che riconoscono, sulla base della documentazione tecnica allegata alla nota inviata, l'idoneità tecnica e l'efficacia dei prodotti assorbenti suddetti,

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato l'impiego dei prodotti denominati panno oil (codici 100, 200, 203, 50), panno env (codici 100, 200), salsicciotto oil (codici 412, 430, 124, 806, 401, 510, 516, 810, 810-10, 816) salsicciotto env (codici 510, 810), cuscino oil (codici 99, 1818), salami oil (codici 10, 518), rotolo 150, rotolo oil (codici 152, 155, 155/2, 1900) rotolo env codici 150, 152) come prodotti assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.

Art. 2.

La presente autorizzazione decorre dalla data del decreto, ha durata triennale ed è rinnovabile.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2007

Il direttore generale: COSENTINO

07A09286

DECRETO 17 ottobre 2007.

Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Vista la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Vista la deliberazione del 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC);

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 66 «Adesione della repubblica italiana all'accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa-Eurasia, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996» e in particolare l'art. 1: «Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'art. 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'art. XIV dell'Accordo stesso» e l'art. 4.1.4. dell'Allegato 3 dell'Accordo, che costituisce parte integrante della legge: «Le Parti contraenti si impegnano a sopprimere l'utilizzazione del piombo per la caccia nelle zone umide entro il 2000»;

Tenuto conto che la valutazione d'incidenza, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, costituisce una misura preventiva di tutela legata ai piani o ai progetti cui devono necessariamente aggiungersi le misure di conservazione opportune al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle specie e degli habitat dei siti natura 2000;

Considerata altresì la necessità che nel definire le misure di conservazione da applicare ai siti della rete Natura 2000, a far data dalla loro designazione, sia garantita la coerenza ecologica della rete e la conservazione adeguata dei medesimi;

Considerato che la Commissione europea, in data 28 giugno 2006, ha emesso nei confronti dello Stato italiano, nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/2131, avviata per non conformità al diritto comunitario della normativa italiana di recepimento della direttiva 79/409/CEE, un parere motivato nel quale contesta la violazione, fra gli altri, degli artt. 2, 3 e 4 della direttiva 79/409/CEE che prevedono l'obbligo di adottare, ai sensi dell'art. 3 «le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire per tutte le specie di cui all'allegato 1, una varietà ed una superficie di habitat», nonché, ai sensi dell'art. 4 «per le specie elencate nell'allegato 1, misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2007)» e in particolare l'art. 1, comma 1226, che, al fine di prevenire ulteriori procedure d'infrazione, demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'individuazione di criteri minimi uniformi sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano debbono adottare le misure di conservazione di cui agli artt. 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 settembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

Il presente decreto integra la disciplina afferente la gestione dei siti che formano la rete Natura 2000 in attuazione delle direttive n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, dettando i criteri minimi uniformi sulla cui base le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione o all'occorrenza i piani di gestione per tali aree, in adempimento dell'art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

I criteri minimi uniformi garantiscono la coerenza ecologica della rete Natura 2000 e l'adeguatezza della sua gestione sul territorio nazionale.

L'individuazione dei criteri minimi uniformi è altresì tesa ad assicurare il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché a stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati, tenuto conto degli obiettivi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

Per ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, si può provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con i criteri indicati nel presente atto, in ogni caso previa valutazione di incidenza, adottando ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000.

Art. 2.

Definizione delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC)

1. I decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di designazione delle ZSC, adottati d'intesa con ciascuna regione e provincia autonoma interessata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, indicano il riferimento all'atto con cui le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per i quali il sito è stato individuato, conformemente agli indirizzi espressi nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» e alle disposizioni del presente decreto, assicurando la concertazione degli attori economici e sociali del territorio coinvolto.

Eventuali modifiche alle misure di conservazione, che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, sono adottate dalle regioni e dalle province autonome e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Le misure di conservazione previste nei rispettivi decreti di designazione per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente, sono individuate ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia ovvero delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti.

3. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC le regioni e le province autonome adottano le relative misure di conservazione, provvedendo altresì a comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente, la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta.

4. Le misure di cui ai commi precedenti del presente articolo sono stabilite sulla base dei seguenti criteri minimi uniformi, da applicarsi a tutte le ZSC:

a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi *a)* e *b)* dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);

2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

b) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;

2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera *c)*, del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;

4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;

5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;

c) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi;

d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;

e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

f) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;

g) divieto di esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;

h) divieto di esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;

i) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/09.

5. Le regioni e le province autonome, in collaborazione con AGEA e/o con gli Organismi Pagatori regionali, provvedono a individuare, e ove necessario ad aggiornare, i precisi riferimenti catastali delle aree ZSC, anche al fine di una corretta attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 1698/05.

Art. 3.

Definizione delle misure di conservazione per le Zone di protezione speciale (ZPS)

1. Le misure di conservazione ovvero gli eventuali piani di gestione previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, sono adottati ovvero adeguati dalle regioni e dalle province autonome con proprio atto entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli indirizzi espressi nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», nonché dei criteri minimi uniformi definiti col presente decreto e articolati come segue:

criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS;

criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per specifiche tipologie di ZPS.

2. Per le ZPS o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure di conservazione sono individuate ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia e delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti.

3. Le ZPS si intendono designate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni e dalle province autonome, ovvero dalla sola data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie delle ZPS, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel caso in cui la stessa designazione sia avvenuta precedentemente all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Entro sei mesi dalla loro adozione, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le misure di conservazione nonché il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZPS. Per le ZPS o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta.

5. Le regioni e le province autonome, in collaborazione con AGEA e/o con gli Organismi Pagatori regionali, provvedono a individuare, e, ove necessario ad aggiornare, i precisi riferimenti catastali delle aree ZPS, anche al fine di una corretta applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 1698/05.

Art. 4.

Individuazione di tipologie ambientali di riferimento per le ZPS

1. Tenuto conto dei criteri ornitologici indicati nella direttiva n. 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS, sono individuate le tredici tipologie ambientali di riferimento di seguito elencate:

ambienti aperti alpini;

ambienti forestali alpini;

ambienti aperti delle montagne mediterranee;

ambienti forestali delle montagne mediterranee;

ambienti misti mediterranei;

ambienti steppici;

colonie di uccelli marini;

zone umide;

ambienti fluviali;

ambienti agricoli;

risaie;

corridoi di migrazione;

valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.

2. Con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, le regioni e le province autonome assegnano ciascuna ZPS ad una o più delle tipologie ambientali previste dal comma 1 del presente articolo sulla base della descrizione e della caratterizzazione delle tredici tipologie ambientali contenute nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. L'assegnazione delle ZPS, anche di nuova designazione, o la variazione di assegnazione di ZPS che dovesse rendersi necessaria per motivazioni scientifiche, sempre relative alle caratteristiche tipologiche dell'area, sono comunicate entro trenta giorni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale può formulare osservazioni entro i trenta giorni successivi alla ricevuta comunicazione.

3. Nel caso di ZPS assegnate ad un'unica tipologia ambientale, nella definizione delle misure di conservazione si applicano i criteri minimi uniformi individuati per la tipologia specifica, oltre a quelli validi per tutte le ZPS. Nel caso di ZPS assegnate a due o più tipologie ambientali, nella definizione delle misure di conservazione si applicano i criteri minimi uniformi individuati per ognuna delle tipologie specifiche, oltre a quelli validi per tutte le ZPS.

Art. 5.

Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS

1. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, provvedono a porre i seguenti divieti:

a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;

b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera *c)*, della direttiva n. 79/409/CEE;

d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;

e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (Falco *biarmicus*);

f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomacus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);

h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1º settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera *e)*, della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1;

i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;

j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;

k) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;

l) realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'INFS. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;

m) realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;

n) apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del presente atto, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;

o) svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori;

p) eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;

q) eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

r) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;

s) conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi;

t) bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi *a)* e *b)* dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);

2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

u) esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;

v) esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06.

2. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3 comma 1 del presente decreto, provvedono a porre i seguenti obblighi:

a) messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;

b) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;

2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera *c)*, del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;

4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;

5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;

c) regolamentazione degli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, in modo che essi vengano effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, ad eccezione degli habitat di cui all'art. 6 comma 11;

d) monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione.

3. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3 comma 1 del presente decreto, indicano, quali attività da promuovere e incentivare:

a) la repressione del bracconaggio;

b) la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi;

c) l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000;

d) l'agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale;

e) le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;

f) il ripristino di habitat naturali quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, e prati tramite la messa a riposo dei seminativi;

g) il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.

Art. 6.

Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tipologie di ZPS

In relazione alla assegnazione delle ZPS alla tipologia ambientale di riferimento, di cui all'art. 4 del presente decreto, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3 comma 1, provvedono a porre i seguenti:

1. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti alpini.

Regolamentazione di:

circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;

escursionismo ai sentieri negli ambienti d'alta quota;

uso di eliski e motoslitte;

avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da gipeto (Gypaetus barbatus), aquila reale (Aquila chrysaetos), falco pellegrino (Falco peregrinus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;

tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione.

Attività da favorire:

mantenimento delle attività agrosilvopastorali estensive e in particolare il recupero e la gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea;

mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo;

pastorizia, evitando il sovrapascolo;

attività tradizionale di coltivazione dei prati magri di media montagna;

manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;

mantenimento e recupero delle aree a vegetazione aperta;

pastorizia estensiva nei pascoli marginali di media e bassa quota.

2. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali alpini.

Obblighi e divieti:

obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna.

Regolamentazione di:

circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;

tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione;

avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da gipeto (Gypaetus barbatus), aquila reale (Aquila chrysaetos), falco pellegrino (Falco peregrinus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;

attività forestali in merito all'eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni minime o riprese massime, di estensione ed epoca degli interventi di taglio selvicolturale, di norme su tagli intercalari;

apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente.

Attività da favorire:

conservazione del sottobosco;

attività agrosilvopastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;

conservazione di prati all'interno del bosco anche di medio/piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;

mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;

mantenimento degli elementi forestali, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali;

manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco e dei manufatti in pietra esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali;

gestione forestale che favorisca l'evoluzione all'alto fusto e la disetaneità e l'aumento della biomassa vegetale morta;

conservazione di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;

mantenimento degli elementi forestali, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali.

3. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti delle montagne mediterranee.

Regolamentazione di:

circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;

avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da capovaccaio (Neophron percnopterus), aquila reale (Aquila chrysaetos), aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), falco pellegrino (Falco peregrinus), lanario (Falco biarmicus), grifone (Gyps fulvus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;

tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione;

pascolo al fine di ridurre fenomeni di eccessivo sfruttamento del cotico erboso, anche per consentire la transumanza e la monticazione estiva.

Attività da favorire:

mantenimento delle attività agrosilvopastorali estensive e in particolare recupero e gestione delle aree a prato permanente e a pascolo;

mantenimento e recupero del mosaico di aree a vegetazione erbacea e arbustiva.

4. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee.

Obblighi e divieti:

obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna.

Regolamentazione di:

circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;

tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione;

avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da capovaccaio (Neophron percnopterus), aquila reale (Aquila chrysaetos), aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), falco pellegrino (Falco peregrinus), lanario (Falco biarmicus), grifone (Gyps fulvus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;

attività forestali in merito all'eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni massime, di estensione ed epoca degli interventi di taglio selvicolturale, di norme su tagli intercalari;

apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente.

Attività da favorire:

attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;

conservazione di prati e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;

mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali;

mantenimento ovvero promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);

conservazione del sottobosco;

mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;

gestione forestale che favorisca l'evoluzione all'alto fusto, la disetaneità e l'aumento della biomassa vegetale morta;

mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali.

5. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei.

Obblighi e divieti:

divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario.

Regolamentazione di:

circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;

avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da capovaccaio (Neophron percnopterus), aquila reale (Aquila chrysaetos), aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), falco pellegrino (Falco peregrinus), lanario (Falco biarmicus), grifone (Gyps fulvus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;

tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione.

Attività da favorire:

conservazione, manutenzione e ripristino, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;

creazione di filari arborei-arbustivi con specie autoctone lungo i confini degli appezzamenti coltivati;

conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema come siepi, filari, laghetti, boschetti, stagni;

conservazione di una struttura disetanea dei soprassuoli e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;

mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;

mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali;

mantenimento ovvero promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);

controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;

ripristino di prati pascoli e prati aridi a partire da seminativi in rotazione;

ripristino di prati e pascoli mediante la messa a riposo dei seminativi;

conservazione del sottobosco.

6. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici

Obblighi e divieti:

divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario;

divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola.

Regolamentazione di:

pascolo al fine di ridurre fenomeni di eccessivo sfruttamento del cotico erboso;

circolazione sulle strade ad uso silvo-pastorale;

costruzione di nuove serre fisse;

dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale.

Attività da favorire:

conservazione ovvero ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema tra cui alberi isolati, pozze di abbeverata, piccoli stagni;

manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;

mantenimento ovvero ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;

controllo della vegetazione arbustiva infestante nei prati e pascoli aridi;

ripristino di pascoli e prati aridi mediante la messa a riposo di seminativi;

pratiche pastorali tradizionali evitando il sovrapascolo;

pratiche pastorali tradizionali estensive.

7. ZPS caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini.

Obblighi e divieti:

obbligo di segnalazione delle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, con particolare riferimento ai relativi periodi di riproduzione: uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus) 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis) 1 gennaio-1 maggio; falco della regina (Falco eleonorae) 15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (Larus audouinii) 15 aprile-15 luglio;

divieto di accesso per animali da compagnia nonché regolamentazione dell'accesso, dell'ormeggio, dello sbarco, del transito, della balneazione, delle attività speleologiche, di parapendio e di arrampicata, nonché del pascolo di bestiame domestico entro un raggio di 100 metri dalle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi di riproduzione e se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dall'ente gestore: uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus) 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis) 1 gennaio-1 maggio; falco della regina (Falco eleonorae) 15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (Larus audouinii) 15 aprile-15 luglio;

obbligo di punti luce schermati verso l'alto e verso il mare e di utilizzo di lampade ai vapori di sodio a bassa pressione, per gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria posti entro il raggio di 1 chilometro dalle colonie di nidificazione, e visibili da queste e dai tratti di mare antistanti, di uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus), berta maggiore (Calonectris diomedea) e berta minore (Puffinus puffinus), salvo le necessità di illuminazione di approdi.

Regolamentazione di:

caratteristiche tecniche delle illuminazioni esterne entro 1 chilometro dalle colonie di uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus), berta maggiore (Calonectris diomedea) e berta minore (Puffinus puffinus).

Attività da favorire:

sorveglianza alle colonie di uccelli durante il periodo di riproduzione;

adeguamento degli impianti esistenti di illuminazione esterna posti entro il raggio di 1 chilometro dalle colonie di nidificazione, e visibili da queste e dai tratti di mare antistanti, di uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus), berta maggiore (Calonectris diomedea) e berta minore (Puffinus puffinus) secondo le indicazioni tecniche sopra riportate;

incentivazione dell'utilizzazione di dispositivi per accensione/spegnimento automatico al passaggio di persone/automezzi.

8. ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide.

Obblighi e divieti:

divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali;

divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (Anas acuta), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas clypeata), alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), fischione (Anas penelope), moriglione (Aythya ferina), folaga (Fulica atra), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), porciglione (Rallus aquaticus), beccaccino (Gallinago gallinago), beccaccia (Scolopax rusticola), frullino (Lymnocryptes minimus), pavoncella (Vanellus vanellus);

obbligo di monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in particolar modo durante la stagione riproduttiva delle specie ornitiche presenti, al fine di evitare eccessivi sbalzi del medesimo.

Regolamentazione di:

taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nei periodi di nidificazione;

costruzione di nuove serre fisse;

caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio;

trattamento delle acque reflue dei bacini di ittiocoltura intensiva o semintensiva;

attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti. Sono fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in produzione;

realizzazione di sbarramenti idrici e interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;

epoche e metodologie degli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo che sia evitato taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore, al fine di non arrecare disturbo o danno alla riproduzione della fauna selvatica;

realizzazione di impianti di pioppicoltura;

utilizzo dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori);

pesca con nasse e trappole.

Attività da favorire:

riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;

messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché la conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciabili o per creare zone umide o per ampliare biotopi relitti e gestiti per scopi ambientali nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere e laghi;

mantenimento e coltivazione ecocompatibile delle risaie nelle aree adiacenti le zone umide;

incentivazione dei metodi di agricoltura biologica;

creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;

creazione di zone a diversa profondità d'acqua con argini e rive a ridotta pendenza;

mantenimento ovvero ripristino del profilo irregolare (con insenature e anfratti) dei contorni della zona umida;

mantenimento ovvero ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa e dei terreni circostanti l'area umida;

mantenimento dei cicli di circolazione delle acque salate nelle saline abbandonate al fine di conservare gli habitat con acque e fanghi ipersalati idonei per Limicoli, Sternidi e Fenicottero;

interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;

creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera;

mantenimento di spiagge naturali e di aree non soggette a pulitura meccanizzata tra gli stabilimenti balneari;

conservazione ovvero ripristino di elementi naturali tra gli stabilimenti balneari esistenti;

trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti contigue alle zone umide;

realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;

gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;

ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;

conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone;

colture a basso consumo idrico e individuazione di fonti di approvvigionamento idrico, tra cui reflui depurati per tamponare le situazioni di stress idrico estivo;

adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.

9. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali.

Regolamentazione di:

taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nei periodi di nidificazione;

caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio;

realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;

captazioni idriche e attività che comportino il prosciugamento, anche solo temporaneo, dei corsi d'acqua, o improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua, o la riduzione della superficie di isole o zone affioranti;

impianti di pioppicoltura e arboricoltura da legno a ciclo breve all'interno delle golene;

interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo che sia evitato taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;

utilizzo, in tutta l'area interessata dalla vegetazione, di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori);

interventi, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, di taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione e delle formazioni arbustive.

Attività da favorire:

messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciabili, per ampliare biotopi relitti e per creare zone umide gestite per scopi ambientali all'interno delle golene;

creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;

riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;

rinaturalizzazione dei corsi d'acqua;

interventi di taglio della vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri,

effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;

realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;

riduzione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree golenali;

gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi solamente al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;

ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;

conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone;

adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.

10. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti agricoli.

Regolamentazione di:

taglio dei pioppeti occupati da garzaie nei periodi di nidificazione;

utilizzazione e limitazione nell'uso dei fanghi di depurazione, fatte salve le prescrizioni e i divieti recati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante attuazione della direttiva 86/278/CEE.

Attività da favorire:

messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone umide (temporanee e permanenti) e prati arbustati gestiti esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree contigue alle zone umide e il mantenimento (tramite corresponsione di premi ovvero indennità) dei terreni precedentemente ritirati dalla produzione dopo la scadenza del periodo di impegno;

mantenimento ovvero ripristino di elementi di interesse ecologico e paesaggistico tra cui siepi, frangivento, arbusti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, vecchi frutteti e vigneti, maceri, laghetti;

mantenimento ovvero creazione di margini o bordi dei campi, quanto più ampi possibile, lasciati incolti, mantenuti a prato, o con essenze arboree e arbustive non trattati con principi chimici e sfalciati fuori dal periodo compreso tra l'1 marzo e il 31 agosto;

adozione dei sistemi di coltivazione dell'agricoltura biologica;

adozione di altri sistemi di riduzione o controllo nell'uso dei prodotti chimici in relazione: alle tipologie di prodotti a minore impatto e tossicità, alle epoche meno dannose per le specie selvatiche (autunno e inverno), alla protezione delle aree di maggiore interesse per i selvatici (ecotoni, bordi dei campi, zone di vegetazione semi-naturale, eccetera);

mantenimento quanto più a lungo possibile delle stoppie o dei residui colturali prima delle lavorazioni del terreno;

adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi (come sfalci, andanature, ranghinature), di raccolta dei cereali e delle altre colture di pieno campo (mietitrebbiature);

interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;

riduzione e controllo delle sostanze inquinanti di origine agricola;

mantenimento di bordi di campi gestiti a prato per almeno 50 centimetri di larghezza;

agricoltura biologica e integrata;

adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.

11. ZPS caratterizzate dalla presenza di risaie.

Regolamentazione di:

taglio dei pioppeti occupati da garzaie nei periodi di riproduzione.

Attività da favorire:

riduzione e controllo delle sostanze inquinanti di origine agricola;

mantenimento delle stoppie nella stagione invernale;

mantenimento dell'acqua nelle risaie nel periodo autunnale ed invernale;

gestione idrica, in modo da garantire in alcune aree il mantenimento dell'acqua durante tutto l'anno e, in particolare, nel periodo autunnale e invernale;

interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;

creazione di zone umide prati umidi su seminativi ritirati dalla produzione;

messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone umide, sia temporanee che permanenti, e

prati arbustati gestiti esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree contigue alle risaie;

mantenimento delle stoppie nella stagione invernale;

creazione all'interno delle risaie di canali profondi al minimo 40 centimetri e larghi al minimo 60 centimetri disposti in modo da non intralciare il movimento dei mezzi per garantire la sopravvivenza degli organismi acquatici anche nei periodi di asciutta;

iniziative volte alla riduzione ed al controllo delle sostanze inquinanti di origine agricola;

conservazione delle risaie, in particolare di quelle situate nei pressi delle principali garzaie esistenti;

gestione delle risaie con metodo tradizionale e agricoltura biologica, in ogni caso disincentivando il livellamento al laser, la «falsa semina» e le coltivazioni «in asciutta».

12. ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione.

Obblighi e divieti:

divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

Regolamentazione di:

circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;

utilizzo di elicottero, deltaplano e parapendio al fine di non arrecare disturbo al flusso migratorio dell'avifauna.

Attività da favorire:

conservazione delle aree aperte in cui si creano le correnti termiche utilizzate dagli uccelli veleggiatori;

sorveglianza durante il periodo di migrazione.

13. ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.

Obblighi e divieti:

divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

Attività da favorire:

riduzione dell'inquinamento luminoso.

Art. 7.

Termini per le regolamentazioni

Le regolamentazioni previste agli articoli 5 e 6 dovranno essere adottate dalle regioni e le province autonome entro nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto.

Art. 8.

Clausola di salvaguardia

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e relative norme di attuazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2007

Il Ministro: PECORARO SCANIO

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE AMBIENTALI DI RIFERIMENTO PER LE ZPS

1. AMBIENTI APERTI ALPINI

Specie ornitiche caratteristiche.

Biancone (Circaetus gallicus), Aquila reale (Aquila chrysaetos), Gipeto (Gypaetus barbatus), Pernice bianca (Lagopus mutus), Coturnice (Alectoris greca), Gallo forcello (Tetrao tetrix), Gufo reale (Bubo bubo), Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), Tottavilla (Lulla arborea), Codirossone (Monticola saxatilis), Fringuello alpino (Montifingilla nivalis), Venturone (Serinus citrinella), Re di quaglie (Crex crex).

Descrizione generale della tipologia.

Tipologia che raggruppa praterie alpine d'alta quota, sia primarie che secondarie, nonché tutti gli ambienti aperti di montagna come pascoli, pietraie ed aree cespugliose (ad esempio Ontano verde, Pino mugo, Rododendro eccetera). I cambiamenti socioeconomici verificatisi dal dopoguerra nel territorio delle Alpi hanno avuto come conseguenza principale l'abbandono di molte zone montane, la modifica delle attività agrosilvopastorali e il diffondersi di una fruizione turistica del territorio alpino. Il cambiamento ambientale più rilevante a scala alpina (soprattutto sul versante italiano) è rappresentato dal progressivo e generale aumento della copertura forestale.

Fra le nuove attività economiche, il turismo di massa ha portato alla realizzazione di infrastrutture e strutture ricettive (rifugi), sportive e ricreative. Piste da sci, impianti di risalita, costruzione di strade a diversa viabilità rappresentano le principali forme di alterazione del paesaggio ed hanno, come effetto indiretto, l'aumento generalizzato della presenza e del disturbo antropico anche alle quote più elevate, favorito dalle nuove tipologie di impianti funiviari, e dal diffondersi dell'uso di mezzi di trasporto un tempo non utilizzati quali motoslitte ed eliski.

Diversi sono gli effetti sulle specie più sensibili. Nel breve termine si assiste al progressivo decremento numerico e alla locale scomparsa delle specie legate agli ambienti aperti d'origine antropica (ad esempio Coturnice); nel medio-lungo termine si ipotizza anche una diminuzione delle popolazioni di specie attualmente in ripresa (ad esempio Aquila reale, Biancone). L'aumento del disturbo antropico rappresenta una delle fonti di turbative che possono arrecare danno alla produttività di molte specie e/o causare l'abbandono delle aree di nidificazione. La maggiore accessibilità può inoltre aumentare l'impatto dell'attività venatoria e favorire azioni di bracconaggio. Data la notevole importanza conservazionistica del Re di quaglie (specie globalmente minacciata) e l'habitat peculiare in cui sopravvive in Italia (prati da sfalcio di media montagna), se ne fa particolare menzione. Il fattore fondamentale per la conservazione di tale specie è il mantenimento della tradizionale gestione del suo habitat, in particolare gli ambienti prativi e i pascoli a limitata fruizione agro-pastorale e le aree prative a conduzione agricola tradizionale, entrambe caratterizzate da adeguata copertura e densità della vegetazione erbacea.

Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.

1. Disponibilità di habitat idoneo:

1.1. aree e versanti a solatio, occupati da vegetazione rada o cespugliata (Biancone);

1.2. vegetazione erbacea, inframmezzata da pietraie, sfasciume di roccia e materiale morenico oltre la fascia degli arbusti contorti (Pernice bianca);

1.3. versanti a vegetazione cespugliata, oltre il limite della vegetazione arborea (Gallo forcello);

1.4. pendii erbosi ad elevata acclività. Quelli a solatio svolgono un ruolo vitale nei mesi invernali per la Coturnice (Coturnice e Codirossone);

1.5. alpeggi, coltivazioni terrazzate e altri ambienti idonei per la ricerca di cibo (Coturnice e Codirossone);

1.6. pareti rocciose, versanti detritici e praterie oltre il limite della vegetazione (Fringuello alpino);

1.7. ambienti a vegetazione erbosa in zone magre in parte cespugliate, su pianori e pendii poco accentuati (Tottavilla);

1.8. vegetazione ad arbusti contorti e peccete rade, nei pressi di aree pascolate (campivoli, malghe d'altura) in genere oltre il limite della vegetazione arborea (Venturone).

2. Disponibilità di habitat di nidificazione:

2.1. versanti rocciosi acclivi con pinete di difficile accesso, comunque a bassa antropizzazione (Biancone);

2.2. pareti rocciose di difficile accesso per l'uomo (Aquila reale, Gipeto, Gufo reale);

2.3. pareti rocciose ricche di siti adatti all'installazione delle colonie, quali fessure profonde, inghiottitoi e cavità profonde (Gracchio corallino);

2.4. manufatti ed edifici d'altura, quali rifugi alpini utilizzabili per la nidificazione (Fringuello alpino).

3. Disponibilità di fonti alimentari:

3.1. rettili (Biancone);

3.2. prede di medie dimensioni (Aquila reale, Gufo reale);

3.3. Ungulati (Gipeto);

3.4. Formicai, piccoli frutti di bosco, piante arbustive fruticose (Gallo forcello).

4. Presenza di greggi nei mesi estivi e/o sfalcio dell'erba (Coturnice e Codirossone).

5. Scarsa frequentazione antropica degli habitat idonei:

5.1. nei mesi invernali e primaverili-estivi (Pernice bianca);

5.2. nella stagione riproduttiva (Gracchio corallino).

6. Limitata presenza di Corvidi, in primo luogo Corvo imperiale, favoriti da fonti artificiali di cibo (rifiuti) presso i rifugi (Pernice bianca, Coturnice).

2. AMBIENTI FORESTALI ALPINI

Specie ornitiche caratteristiche.

Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Tetraonidi (Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Bonasa bonasia), Civetta nana (Glaucidium passerinum), Civetta capogrosso (Aegolius funereus), Picidi (Picchio nero (Dryocopus martius), Picchio cenerino (Picus canus), Picchio tridattilo (Picoides tridactylus).

Descrizione generale della tipologia.

Tipologia caratterizzata da rilevanti porzioni di ambienti forestali rappresentativi delle diverse tipologie vegetazionali alpine. Le attività silvicolturali legate alla produzione di legname sono la principale possibile fonte di turbativa ambientale a danno dell'ornitofauna. In particolare il taglio può avere effetti diretti eliminando siti idonei all'alimentazione, quali piante annose e marcescenti (Picidi), e alla nidificazione (Picchio nero, Civetta nana, Civetta Capogrosso). La modificazione strutturale e di composizione delle foreste può localmente incidere sull'idoneità per alcune specie (in primis Gallo cedrone, secondariamente Francolino di monte). La conduzione dell'attività silvicolturale determina nel contempo un generale periodico disturbo, per la maggior presenza dell'uomo durante le operazioni di esbosco. Inoltre la necessità di usufruire di infrastrutture temporanee (vie di accesso, funicolari eccetera) e permanenti (strade forestali a viabilità limitata) aumenta l'antropizzazione delle foreste che incide negativamente sulla loro naturalità e favorisce la frequentazione e quindi il disturbo turistico-ricreativo.

Per contro, l'abbandono dell'alta montagna, incide negativamente sulle disponibilità di aree aperte (radure) e porta all'innalzamento del limite della vegetazione arborea e alla diffusione di quella cespugliata, con conseguente perdita di habitat idoneo per il Gallo forcello.

Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.

1. Disponibilità di habitat idoneo:

1.1. Gallo Forcello: versanti a vegetazione cespugliata;

1.2. Gallo Cedrone: foreste di conifere e miste disetanee, frammiste a radure;

1.3. Francolino di monte: boschi misti di conifere e latifoglie;

1.4. Falco pecchiaiolo: disponibilità di aree forestali su versanti acclivi per la nidificazione. Disponibilità di radure e aree a pascolo intercalate ad aree forestate idonee per l'alimentazione;

1.5. Civetta nana: foreste di conifere e latifoglie a fustaia;

1.6. Civetta capogrosso: foreste di conifere e latifoglie a fustaia.

2. Disponibilità di habitat di nidificazione:

2.1. Civetta nana, Civetta capogrosso: nidi di Picidi;

2.2. Picidi: alberi annosi e fustaie.

3. Disponibilità di fonti alimentari:

3.1. Formicai, piccoli frutti di bosco, piante arbustive fruticose (Gallo forcello);

3.2. Gallo cedrone: formicai, piccoli frutti di bosco, piante arbustive fruticose;

3.3. Picidi: formicai, alberi morti o marcescenti.

4. Disponibilità di aree non frequentate dall'uomo (Gallo cedrone, Gallo forcello, Falco pecchiaiolo, Francolino di monte, Civetta nana, Civetta caporosso, Picidi).

3. AMBIENTI APERTI DELLE MONTAGNE MEDITERRANEE

Specie ornitiche caratteristiche.

Aquila reale (Aquila chrysaetos), Grifone (Gyps fulvus), Falco pellegrino (Falco peregrinus), Coturnice (Alectoris graeca), Quaglia (Coturnix coturnix), Allodola (Alauda arvensis), Tottavilla (Lulla arborea), Calandro (Anthus campestris), Codirossone (Monticola saxatilis), Sordone (Prunella collaris), Picchio muraiolo (Tychodroma muraria), Averla piccola (Lanius collurio), Averla capirossa (Lanius senator), Gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus), Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), Zigolo muciatto (Emberiza cia), Ortolano (Emberiza hortulana).

Descrizione generale della tipologia.

Tipologia che raggruppa i siti montani ed alto-collinari caratterizzati da ambienti aperti quali praterie (per lo più secondarie), cespuglieti ed ambienti rupestri e rocciosi. Si tratta in prevalenza di ambienti modellati nei secoli dall'attività umana, primariamente dal pascolo, che tendono a scomparire con la riduzione delle attività agropastorali tradizionali. Il declino di queste attività tradizionali, particolarmente marcato nelle aree montane della dorsale appenninica, sta determinando il progressivo deterioramento dei suddetti ambienti ed il conseguente declino di molte specie ad esso legate. Le misure gestionali principali dovranno quindi indirizzarsi al mantenimento degli ambienti aperti. Tra le attività umane più impattanti vanno invece segnalati lo sviluppo di infrastrutture turistiche, l'installazione di impianti per la produzione di energia eolica e le piantumazioni forestali.

Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.

1. Disponibilità di habitat idoneo:

1.1. Aquila reale: ambiti rupestri e vaste praterie primarie e secondarie prive di disturbo antropico;

1.2. Grifone, Falco pellegrino: ambiti rupestri privi di disturbo antropico;

1.3. Coturnice: vasti cespuglieti dell'orizzonte subalpino e di praterie primarie e secondarie prive di disturbo antropico ed interdette all'attività venatoria;

1.4. Quaglia: altopiani del piano montano coltivati o pascolati in forme tradizionali, con assenza di pressione venatoria nel periodo riproduttivo e della dipendenza dei pulli;

1.5. Gufo reale: ambienti rupestri con bassa pressione antropica, idonei alla riproduzione in prossimità di ambienti aperti con adeguate risorse trofiche disponibili tutto l'anno;

1.6. Allodola: formazioni erbacee dei piani montani e culminali; nell'orizzonte montano inferiore predilige le coltivazioni diversificate di tipo tradizionale o con attività di pascolo non intensivo;

1.7. Tottavilla: formazioni erbacee o coltivi semplici con situazioni a mosaico e con presenza di tratti di terreno scoperto intervallato da coltivi o pascoli di tipo tradizionale e da fasce arborate (nidificazione e roosting);

1.8. Calandro e Codirossone: praterie montane e d'altitudine interessate da una discreta intensità di pascolo da parte di bestiame domestico anche con scheletro roccioso affiorante;

1.9. Sordone: orizzonte alpino con costoni rocciosi più o meno ripidi ed aridi intercalati da cenge e terrazzi erbosi, caratterizzati da una copertura vegetale scarsa e discontinua;

1.10 Picchio muraiolo: ambienti rupestri, di solito al di sopra del limite della vegetazione arborea, anche con pareti di piccole dimensioni caratterizzate dalla presenza di vegetazione erbacea discontinua e di sfasciume detritico alla base (ambiente riproduttivo);

1.11 Averla piccola e Averla capirossa: altopiani dell'orizzonte montano inferiore coltivati o pascolati in forme tradizionali, con una bassa densità di cespugli e nuclei boscati;

1.12 Gracchio corallino e Gracchio alpino: praterie montane e d'altitudine interessate da una discreta intensità di pascolo da parte di bestiame domestico, insieme ad ambiti rupestri indisturbati;

1.13. Fringuello alpino: praterie d'altitudine, caratterizzate anche dalla presenza di massi sparsi e brecciai;

1.14. Zigolo giallo: aree del piano montano con coltivi o pascoli in forme tradizionali, con una bassa densità di cespugli e fasce boscate; radure nelle formazioni forestali montane;

1.15. Zigolo muciatto: versanti montani con formazioni erbacee discontinue e presenza di scheletro roccioso affiorante, alberi ed arbusti sparsi.

2. Disponibilità trofica:

2.1. Aquila reale: disponibilità di specie-preda (soprattutto Leporidi e Fasianidi);

2.2. Grifone: presenza di bestiame domestico mantenuto al pascolo brado e di consistenti popolazioni di Ungulati selvatici;

2.3. Gufo reale: abbondanza di prede di taglia medio-grande (ad esempio Coniglio selvatico, Lepre, Ratto, Riccio, Fagiano, Starna).

4. AMBIENTI FORESTALI DELLE MONTAGNE MEDITERRANEE

Specie ornitiche caratteristiche.

Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Nibbio reale (Milvus milvus), Astore di Sardegna (Accipiter gentilis arrigonii), Picchio nero (Dryocopus martius), Picchio rosso mezzano (Dendrocopus medius), Picchio dorsobianco (Dendrocopus leucotus), Balia dal collare (Ficedula albicollis).

Descrizione generale della tipologia.

Tipologia che raggruppa le aree propriamente forestali dell'Italia peninsulare e delle isole maggiori. Si tratta per lo più di faggete e querceti concentrati lungo la dorsale appenninica e in altre zone montuose. Sono stati inclusi in questa tipologia anche siti collinari di bassa quota caratterizzati da boschi con caratteristiche, problematiche gestionali e specie ornitiche similari. Sono invece state escluse da questa tipologia le pinete costiere e le leccete mediterranee, che si è ritenuto opportuno includere nella tipologia «ambienti misti mediterranei», dato che tali ambienti non ospitano di norma specie di uccelli legate in modo stretto ed univoco a specifici habitat (com'è invece il caso di alcuni picchi per i boschi appenninici), bensì ad un mosaico ambientale composto da macchia mediterranea, pascoli, coltivi, dune costiere eccetera. Il valore conservazionistico dei siti, per quel che riguarda l'avifauna, dipende in maniera preponderante dall'età e dalla qualità ambientale dei boschi, a sua volta dipendenti dalla gestione forestale passata e presente. I boschi maturi e ben strutturati sono assai rari nel nostro paese anche se si assiste alla progressiva maturazione di boschi non più sottoposti a sfruttamento commerciale, in particolare in molte aree protette. In molti di questi siti si assiste anche ad una progressiva maturazione dei cedui, spesso ricondotti a fustaia da appositi interventi gestionali e ad una progressiva colonizzazione degli ambienti aperti non più sfruttati dalle attività agropastorali da parte del bosco. La gestione dei boschi deve in questi siti tenere conto delle specifiche esigenze delle specie prioritarie, sia presenti che potenziali. In linea generale va favorito il ripristino di un variegato mosaico ambientale con alternanza di vecchie fustaie, cedui attivi e zone aperte.

Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.

1. Disponibilità di habitat idoneo:

1.1. Falco pecchiaiolo: boschi planiziali e collinari, generalmente aperti, di latifoglie dai 0 ai 1500 m s.l.m., preferibilmente fustaie di Castagno e Faggio di media e vasta estensione, inframmezzati da aree aperte con presenza di Imenotteri sociali (preda principale della specie);

1.2. Nibbio bruno: aree forestali planiziali e collinari dai 0 ai 1200 m s.l.m., con presenza di aree aperte, pascoli e aree agricole inframmezzate da alberi, preferibilmente nei pressi di aree umide o discariche urbane a cielo aperto;

1.3. Nibbio reale: aree forestali planiziali e collinari dai 0 ai 1000 m s.l.m., con presenza di vaste aree aperte, pascoli e aree agricole inframmezzate da alberi, spesso in prossimità di discariche. Pratica tradizionale della pastorizia brada, soprattutto ovina;

1.4. Astore di Sardegna: vaste superfici coperte da foreste pure di Leccio o miste con Pino marittimo, Pino d'Aleppo e Pino nero, con presenza di radure all'interno;

1.5. Picchio nero: mature fustaie pure di Faggio;

1.6. Picchio rosso mezzano: mature fustaie di Cerro;

1.7. Picchio rosso minore: aree boscate con abbondanza di alberi morti e vetusti;

1.8. Balia dal collare: aree forestali mature prevalentemente a Faggio comprese tra i 1.200 e i 1.800 m di altitudine.

5. AMBIENTI MISTI MEDITERRANEI

Specie ornitiche caratteristiche.

Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Nibbio reale (Milvus milvus), Grifone (Gyps fulvus), Capovaccaio (Neophron percnopterus), Biancone (Circaetus gallicus), Albanella minore (Circus pygargus), Aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), Pellegrino (Falco peregrinus), Lanario (Falco biarmicus), Grillaio (Falco naumanni), Coturnice di Sicilia (Alectoris greca whitakeri), Pernice sarda (Alectoris barbara), Quaglia (Coturnix coturnix), Occhione (Burhinus oedicnemus), Ghiandaia marina (Coracias garrulus), Gufo reale (Bubo bubo), Succiacapre (Caprimulgus europaeus), Calandra (Melanocorypha calandra), Calandrella (Calandrella brachydactyla), Allodola (Alauda arvensis), Tottavilla (Lulla arborea), Cappellaccia (Galerida cristata), Calandro (Anthus campestris), Monachella (Oenanthe hispanica), Averla piccola (Lanius collurio), Averla capirossa (Lanius senator), Averla cenerina (Lanius minor), Magnanina (Sylvia undata), Magnanina sarda (Sylvia sarda), Sterpazzola di Sardegna (Sylvia conspicillata), Sterpazzolina (Sylvia cantillans), Zigolo capinero (Emberiza melanocephala).

Descrizione generale della tipologia.

Tipologia che raggruppa una vasta gamma di paesaggi, anche molto diversificati tra loro, raggruppati in una tipologia unica in quanto caratterizzati per lo più da specie tipicamente mediterranee e da una serie di problematiche comuni (bracconaggio, incendi, urbanizzazione diffusa eccetera). Tra gli habitat inclusi in questi siti si possono annoverare pinete costiere, leccete, macchia e gariga mediterranee, coltivi di vario genere, pascoli aridi eccetera. Nella gran parte dei casi, i siti inclusi in tale tipologia sono caratterizzati da paesaggi a mosaico, composti da vari ambienti, inframmezzati gli uni agli altri e spesso profondamente modellati dalle attività umane e sottoposti ad elevatissima pressione antropica. Le minacce a questi siti sono, di conseguenza, numerose e differenziate. Si può tuttavia indicare la sottrazione e frammentazione degli habitat in seguito alla crescente antropizzazione (urbanizzazione, realizzazione di infrastrutture, intensificazione agricola) come la problematica centrale di questi ambienti. Per alcune specie, come ad esempio molti rapaci, il problema principale rimane il disturbo antropico e la persecuzione diretta, estremamente diffusi in questi siti.

Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.

1. Disponibilità di habitat idoneo:

1.1. mosaici di pascoli e coltivi con ricca entomofauna, in particolare Imenotteri sociali e Ortotteri (Falco pecchiaiolo);

1.2. mosaici di pascoli con coltivi come aree di alimentazione e boschi adatti alla nidificazione (Nibbio bruno, Nibbio reale);

1.3. mosaici di pascoli con abbondanza di bestiame allo stato brado con presenza di falesie indisturbate. Macchia mediterranea alta con abbondanti popolazioni di ungulati selvatici, in particolare di Cervo e Cinghiale (Grifone);

1.4. mosaici di pascoli, macchia mediterranea bassa e gariga con abbondanza di ovini allo stato brado e con buona disponibilità di mammiferi selvatici di piccola taglia come Riccio e Coniglio selvatico. Presenza di falesie indisturbate per la nidificazione (Capovaccaio);

1.5. mosaici di pascoli, gariga con abbondanza di ofidi e boschetti o grossi alberi isolati adatti alla nidificazione (Biancone);

1.6. incolti, pascoli, coltivi e macchia a bassa copertura del suolo con ricche popolazioni di micromammiferi e Passeriformi (Albanella minore);

1.7. pascoli, coltivi, gariga con ricche popolazioni di Ortotteri e Sauri. Importante inoltre la disponibilità di siti riproduttivi idonei, situati in centri storici, edifici agricoli abbandonati e falesie indisturbate (Grillaio);

1.8. mosaici di incolti, pascoli, coltivi e gariga (Coturnice di Sicilia, Pernice sarda, Quaglia e Occhione);

1.9. pascoli, coltivi, gariga con ricche popolazioni di Ortotteri e Sauri. Importante inoltre la disponibilità di siti riproduttivi idonei: presenza di grandi alberi isolati, manufatti abbandonati e rupi (Ghiandaia marina);

1.10 ambienti rupestri con bassa pressione antropica idonei alla riproduzione in prossimità di aree idonee all'alimentazione; presenza di ambienti aperti con adeguate risorse trofiche disponibili tutto l'anno, ovvero abbondanza di prede di taglia medio-grande, ad esempio Coniglio selvatico, Lepre, Ratto, Riccio, eccetera (Gufo reale);

1.11 gariga e macchia bassa con ricche popolazioni di Lepidotteri (Succiacapre);

1.12 mosaici di incolti, pascoli, coltivi e gariga (Calandra, Calandrella, Allodola, Tottavilla);

1.13. mosaici di incolti, pascoli, coltivi e gariga con affioramento roccioso (Calandro),

1.14. mosaici di incolti e pascoli con affioramenti rocciosi (Monachella);

1.15. pascoli, coltivi, gariga con ricche popolazioni di Ortotteri e Sauri (Averla piccola, Averla capirossa e Averla cenerina);

1.16. macchia mediterranea, gariga e coltivi inframmezzati da siepi con ricca entomofauna (Canapino, Magnanina, Magnanina sarda, Sterpazzola di Sardegna, Sterpazzolina, Occhiocotto);

1.17. coltivi e pascoli in forme tradizionali, con una bassa densità di cespugli e fasce boscate; radure nelle formazioni forestali, formazioni erbacee discontinue, alberi ed arbusti sparsi (Zigolo capinero);

1.18. ambienti rupestri indisturbati con abbondanza di prede (conigli e uccelli) (Aquila del Bonelli, Lanario, Pellegrino).

6. AMBIENTI STEPPICI

Specie ornitiche caratteristiche.

Grillaio (Falco naumanni), Albanella minore (Circus pygargus), Biancone (Circaetus gallicus), Capovaccaio (Neophron percnopterus), Gallina prataiola (Tetrax tetrax), Occhione (Burhinus oedicnemus), Pernice di mare (Glareola pratincola), Limicoli svernanti (Charadriiformes), Ghiandaia marina (Coracias garrulus), Calandra (Melanocorypha calandra), Calandrella (Calandrella brachydactyla), Cappellaccia (Galerida cristata), Calandro (Anthus campestris), Averla capirossa (Lanius senator), Averla cenerina (Lanius minor), Monachella (Oenanthe hispanica).

Descrizione generale della tipologia.

Gli ambienti «steppici» italiani sono costituiti da paesaggi seminaturali aridi, caratterizzati dal predominio della vegetazione erbacea. Questi ambienti, formatisi nei secoli in seguito all'esercizio del pascolo, primariamente ovino, rappresentano attualmente una delle tipologie ambientali più minacciate a livello nazionale ed internazionale. Questa tipologia ambientale è concentrata nelle aree mediterranee del meridione e prevalentemente nelle due isole maggiori, nonché in Puglia e Lazio. Qualche esempio di ambienti riconducibili a questa tipologia può essere trovato, tuttavia, anche in altre parti d'Italia, com'è ad esempio il caso dei Magredi friulani. Si raggruppano in questa tipologia tutti gli ambienti aperti aridi, assimilabili per avifauna agli ambienti più propriamente steppici. Il fattore assolutamente preponderante nel determinare la sopravvivenza di tutte le specie steppiche è la persistenza dell'habitat. Le principali minacce alle specie steppiche sono dovute alla distruzione dell'habitat in seguito all'intensificazione agricola, ad opere di imboschimento artificiale e all'urbanizzazione.

Le specie di maggiore rilevanza per gli ambienti steppici italiani sono indubbiamente il Grillaio, specie globalmente minacciata di cui l'Italia ospita probabilmente la seconda popolazione mondiale (per dimensione) e la Gallina prataiola, specie in grave regressione, di cui la Sardegna rappresenta uno degli ultimi baluardi europei.

Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.

1. Presenza di habitat idoneo (tutte le specie):

1.1. associazioni vegetali di tipo steppico semiarido sfruttate a pascolo, per lo più ovino e stagionale (ad esempio Asphodeletum);

1.2. pascoli coltivati (esempio Hordeum sp);

1.3. boschi degradati con prevalenza di vegetazione erbacea (simili alle Dehesas spagnole);

1.4. monocolture cerealicole, inframmezzate da altre tipologie di vegetazione erbacea seminaturale;

1.5. terreni a riposo, prati pascoli non arati da almeno due anni.

2. Presenza di parcelle di terreno nudo durante la stagione riproduttiva: campi di colture invernali, set aside, distese di fango secco (Pernice di mare).

3. Disponibilità di centri storici, edifici rurali tradizionali, ponti in pietra o ambienti rupestri adatti alla nidificazione (Grillaio, Ghiandaia marina).

4. Permanenza di muretti a secco, utilizzabili per la nidificazione o che forniscono rifugio alle specie preda (Biancone, Monachella).

5. Assenza di disturbo alle covate (Albanella minore, Gallina prataiola, Occhione).

6. Limitata mortalità per cause antropiche: bracconaggio, collisione con elettrodotti, mortalità su strade (tutte le specie).

7. COLONIE DI UCCELLI MARINI

Specie ornitiche caratteristiche.

Berta maggiore (Calonectris diomedea), Berta minore (Puffinus yelkouan), Uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus), Marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), Falco della Regina (Falco eleonorae), Gabbiano corso (Larus audouini).

Descrizione generale della tipologia.

Tipologia che raggruppa i siti costieri ospitanti colonie di uccelli marini. Allo stato attuale, buona parte delle colonie di uccelli marini e di Falco della Regina incluse nei siti è localizzata su piccole isole, spesso in siti impervi, di difficile accesso o comunque scarsamente adatti alla frequentazione turistica. L'eccezione più evidente a tale situazione generale è rappresentata da alcune colonie di Gabbiano corso situate su isole pianeggianti o molto vicine alla costa, con frequentazione antropica elevata che può interessare in toto o in parte il periodo riproduttivo. Verosimilmente, l'attuale selezione degli habitat di nidificazione è almeno in parte condizionata dalla necessità di evitare il crescente disturbo antropico e l'aumentata presenza di mammiferi predatori, in molti casi introdotti ad opera dell'uomo (ratti in primis, ma anche gatti e cani inselvatichiti).

Tutte le specie considerate sono, ad eccezione del Gabbiano corso, caratterizzate da una spiccata fedeltà al sito di nidificazione; per quest'ultimo è invece più opportuno parlare di fedeltà ad un'area di nidificazione, che può comprendere diversi siti utilizzati in maniera alternativa negli anni.

La fedeltà al sito di nidificazione può determinare da un lato la persistenza di adulti che tentano di insediarsi in siti divenuti inadatti (ad esempio le colonie di Berte che continuano ad insediarsi nel medesimo sito nonostante la sistematica predazione di uova e pulli da parte

di ratti), dall'altro la difficoltà a colonizzare in tempi brevi siti usualmente non utilizzati, resi nuovamente adatti da interventi di rimozione o contenimento dei predatori.

Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.

1. Disponibilità di habitat adatto. Berte e Uccello delle tempeste necessitano di isole o tratti di costa ripidi e caratterizzati dalla presenza di grotte, piccole cavità e/o accumuli di grossi massi (esempio frane consolidate) sotto i quali scavare il nido. Il Marangone dal ciuffo e il Falco della Regina nidificano tipicamente in cavità di falesie isolate. Il Gabbiano corso si insedia su piccole isole, anche rocciose, con ridotta presenza di Gabbiano reale. La presenza di pareti rocciose con tafoni e cenge risulta indispensabile alla nidificazione del Falco della Regina e del Marangone dal ciuffo; tali ambienti vengono invece selezionati dalle altre specie solo quando l'eccessivo disturbo o la predazione impediscono la colonizzazione degli altri habitat (colonie sulla terraferma o su isole con predatori o disturbate).

2. Disponibilità di risorse alimentari accessibili in prossimità della colonia. Anche se la situazione italiana risulta poco conosciuta sotto questo aspetto, è noto che la distribuzione delle risorse alimentari condiziona in maniera forte le popolazioni di uccelli marini e la localizzazione delle loro colonie. L'unica specie, tra quelle considerate, per la quale sono disponibili dati al riguardo è il Gabbiano corso. Per questa specie è nota l'importanza di aree con acque profonde prossime ai siti di nidificazione, nelle quali la specie si alimenta di Clupeidi spinti in superficie da tonni e cetacei.

3. Assenza di predatori. La presenza di mammiferi predatori di norma impedisce l'insediamento delle colonie o ne riduce enormemente il successo riproduttivo. La predazione a carico di uova o pulli da parte del Ratto è in grado di azzerare la produttività delle colonie di Berte e Uccello delle tempeste. Il protrarsi di condizioni sfavorevoli all'involo di pulli determina di solito l'abbandono del sito di nidificazione nel breve o medio periodo. La predazione da parte di cani e gatti sembra avere un effetto più ridotto su queste specie, interessando in particolare i nidi meno profondi (la specie più soggetta a rischio per la propensione a nidificare anche in cavità esposte è la Berta maggiore). La nidificazione di Marangone dal ciuffo e Falco della Regina non sembra invece essere influenzata in maniera significativa da nessuno dei predatori sopra ricordati. I ratti non rappresentano un fattore di disturbo per il Gabbiano corso, mentre la presenza di cani o gatti domestici o inselvatichiti può costituire un serio pericolo, sia per la predazione diretta di uova e pulli che per il disturbo arrecato alle colonie.

4. Assenza di disturbo ai siti di nidificazione. Tra le specie considerate, le Berte e l'Uccello delle tempeste sembrano in grado di tollerare una certa presenza antropica e quella di mammiferi non predatori durante il periodo di nidificazione, purché la stessa non interessi l'interno delle cavità di riproduzione. Considerazioni analoghe valgono per il Marangone dal ciuffo e il Falco della Regina, nella misura in cui i siti di nidificazione risultano di solito inaccessibili ai vertebrati di medio-grandi dimensioni. Sono invece documentati casi di abbandono o mancato insediamento di colonie di Gabbiano corso in seguito al disturbo arrecato dall'uomo o da grossi mammiferi (esempio mufloni, cinghiali, bestiame domestico allo stato brado). Un'elevata densità di Gabbiano reale può avere un impatto negativo sul Gabbiano corso, per l'occupazione dei siti più adatti alla nidificazione e per l'innescarsi di interazioni di tipo competitivo (cleptoparassitismo) o, in misura minore, predatorio nei confronti di uova o pulli.

8. ZONE UMIDE

Specie ornitiche caratteristiche.

Strolaghe (Gavia spp.), Svassi (Podiceps spp.), Marangone minore (Phalacrocorax pygmaeus), Fenicottero (Phoenicopterus ruber), Ardeidi (Ardeidae), Spatola (Platalea leucorodia), Mignattaio (Plegadis falcinellus), Anatidi (Anatidae), Falco di palude (Circus aeruginosus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Rallidi (Rallidae), Pernice di mare (Glareola pratincola), Limicoli (Charadriiformes), Laridi (Laridae), Sternidi (Sternidae), Forapaglie castagnolo (Acrocephalus melanopogon).

Descrizione generale della tipologia.

Tipologia che raggruppa tutte le zone umide, sia salmastre che di acqua dolce. Si tratta di un'ampia categoria che include ambienti anche diversificati quali ad esempio saline, lagune, valli da pesca, laghi, invasi artificiali. Fa parte di questa tipologia il sistema di zone umide costiere dell'alto Adriatico, che si estende quasi ininterrottamente tra Trieste e Cervia, comprendendo una vasta gamma di tipologie ambientali d'acqua dolce, salmastra e salata (rami fluviali, lagune, valli da pesca, saline e bacini d'acqua dolce), spesso strettamente interconnesse, che rappresentano uno dei sistemi ambientali di maggior importanza per l'avifauna a livello europeo. L'area è altresì caratterizzata da estesi prosciugamenti, effettuati a partire dalla fine del 1800, che hanno interrotto la continuità del complesso delle zone umide costiere. Attualmente tutte le zone umide sono delimitate da argini, essendo scomparse quelle vaste superfici di stagni e bassure temporaneamente sommerse dall'autunno alla primavera che costituivano il naturale contorno di molte valli fino agli anni '30-'50 del 1900. Le bonifiche a scopi agricoli hanno determinato anche la fine della vallicoltura basata sull'itticoltura estensiva e attualmente la maggior parte delle valli residue vengono gestite per l'attività venatoria e/o per varie forme di itticoltura intensiva e semi intensiva. La realizzazione di vasti complessi industriali a partire dal 1950 ca., all'interno e ai margini di biotopi di rilevante interesse naturalistico (Laguna di Venezia, Pialasse Ravennati), l'intensa e diffusa urbanizzazione ed antropizzazione delle coste e delle zone retrostanti, a partire dal 1960 ca., per scopi turistici, la marcata subsidenza ed il processo di erosione dei litorali rendono particolarmente problematica la tutela degli ambienti favorevoli all'avifauna.

A parte il sistema dell'Adriatico settentrionale, anche le altre zone umide costiere comprendono lanche, lagune, saline e bacini d'acqua dolce o salmastra, spesso strettamente connessi gli uni con gli altri. Tali siti sono impattati da problematiche analoghe a quelle sopra descritte. Particolarmente gravi sono i problemi legati alla diffusa e crescente urbanizzazione ed antropizzazione delle coste e delle zone retrostanti, legate al turismo balneare. Le zone umide costiere mediterranee sono spesso minacciate da diffusi fenomeni di illegalità, tra cui bracconaggio e abusivismo edilizio. Problema chiave per molte aree è inoltre quello della gestione idrica. Le regioni mediterranee sono infatti caratterizzate da climi aridi e le zone umide sono dunque soggette ad estesi prosciugamenti nella stagione estiva. Questi fenomeni naturali vengono spesso accentuati dall'eccessivo prelievo di acqua, direttamente dalle zone umide o dai fiumi e canali immissari. Va ricordato che molte regioni dell'Italia mediterranea gestiscono attualmente le proprie risorse idriche in una situazione di deficit permanente, che potrebbe aggravarsi nel futuro con l'aumento dell'incidenza dei mutamenti climatici.

La tipologia comprende inoltre le zone umide interne d'acqua dolce (laghi, stagni, paludi e invasi artificiali), che sono state le prime ad essere «bonificate» per colmata o per drenaggio. Negli ultimi due secoli i prosciugamenti e gli interventi di trasformazione fondiaria hanno tuttavia interessato tutte le zone umide ad eccezione dei laghi più profondi. Parallelamente al processo di trasformazione del territorio e alla progressiva scomparsa XX secolo, altre tipologie di zone umide di origine antropica, connesse ad attività idrauliche (casse di espansione), produttive (risaie, invasi per l'irrigazione, bacini di decantazione e depurazione delle acque e dei fanghi degli zuccherifici e degli allevamenti zootecnici, bacini per l'itticoltura, cave attive e abbandonate temporaneamente o permanentemente inondate) e ricreative (bacini per l'attività venatoria e la pesca sportiva) che spesso sono in grado di ospitare alcune delle specie vegetali e animali tipiche delle zone umide scomparse. Le potenzialità di tali aree, che soprattutto in zone densamente antropizzate e soggette a trasformazioni ambientali impattanti contribuiscono in maniera determinante alla conservazione della biodiversità (ad esempio svolgendo la funzione di siti di sosta e riproduzione per l'avifauna) dipendono da caratteristiche ambientali tra cui le dimensioni della zona umida, il tipo di attività antropica presente, la pendenza e superficie delle rive e dei fondali, le caratteristiche fisico-chimiche delle acque, la gestione della vegetazione e dei livelli dell'acqua e la ricchezza, la struttura e la copertura della vegetazione. Questi fattori sono fortemente correlati alle funzioni per le quali le zone umide sono state conservate, create o trasformate, e sono controllati dal tipo di gestione cui ogni zona umida è soggetta.

Va prestata attenzione all'adeguamento dei piani di gestione forestale e agricola, alla pianificazione delle attività estrattive, ai piani di prelievo idrico all'interno del sito e nella parte di bacino idrologico che alimenta la zona umida, alla pianificazione delle attività venatorie e di pesca sportiva, alla pianificazione delle attività ricreative e di fruizione turistica. Grande attenzione va prestata anche agli interventi di alterazione della morfologia costiera (ripascimento dei litorali, taglio di scanni e cordoni dunosi, difesa costiera) ed a quelli per il miglioramento della navigazione, e ai piani di bonifica e risanamento ambientale (siti inquinati, rimozione sedimenti, eccetera).

Vanno infine adeguatamente pianificati i piani di controllo delle zanzare effettuati sia con prodotti chimici di sintesi, sia con metodi di lotta biologica (esempio Bacillus thuringensis).

Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.

1. Disponibilità di siti idonei per la nidificazione in aree con buona disponibilità di risorse trofiche. Fattore importante per tutte le specie considerate e in particolare per le specie coloniali (Marangone minore, Fenicottero, Spatola, Mignattaio, parte degli Ardeidi, Sternidi, Limicoli, Pernice di mare):

1.1. Spatola, Mignattaio, Marangone minore, Airone cenerino, Nitticora, Airone bianco maggiore, Garzetta, Airone guardabuoi, Sgarza ciuffetto nidificano sia su alberi e arbusti sia in canneti in aree tranquille o comunque difficilmente raggiungibili da predatori e dall'uomo;

1.2. Airone rosso, Tarabuso e Tarabusino nidificano esclusivamente in canneti;

1.3. gli Svassi necessitano di zone umide con vegetazione acquatica galleggiante, semisommersa ed emergente su cui e con la quale costruire nidi galleggianti;

1.4. gli Anatidi necessitano di isole e sponde dolcemente digradanti con vegetazione erbacea e di vaste zone con vegetazione palustre sommersa, galleggiante ed emergente;

1.5. i Rallidi necessitano di zone con canneti densi e lussureggianti e con piante acquatiche semisommerse e galleggianti;

1.6. Limicoli, Laridi, Sternidi e Fenicottero necessitano di isole e zone affioranti sabbiose/fangose con vegetazione scarsa o nulla, difficilmente raggiungibili da predatori terrestri;

1.7. Mignattino e Mignattino piombato necessitano di zone umide con ricca vegetazione acquatica galleggiante, semisommersa ed emergente su cui e con la quale costruire nidi galleggianti;

1.8. la Pernice di mare nidifica su superfici sabbiose/fangose con vegetazione scarsa o nulla, costituite in genere da zone umide in corso di prosciugamento e da campi con coltivazioni tardive (soia, pomodori) o che hanno subito lavorazioni primaverili;

1.9. il Falco di palude nidifica prevalentemente in canneti e talvolta tra la vegetazione erbacea folta di prati e di fossati tra i coltivi;

1.10. il Nibbio bruno necessita di boschi, anche di piccola estensione, nei dintorni di laghi, paludi e fiumi;

1.11. il Forapaglie castagnolo necessita di canneti estesi e diversificati alternati a chiari d'acqua libera.

2. Disponibilità di isole e di zone affioranti sabbiose/fangose/ghiaiose con vegetazione scarsa o assente, difficilmente raggiungibili da predatori terrestri. Fattore chiave per assicurare, oltre che ambienti idonei per la nidificazione di Fenicottero, Limicoli, Laridi e Sternidi, siti per la sosta e il riposo di Ardeidi, Anatidi, Limicoli e Sternidi durante il giorno e la notte nel corso dell'anno. In alcuni siti il numero di isole e zone affioranti adatte alla nidificazione di Limicoli e Sternidi è fortemente diminuito negli ultimi decenni a causa della subsidenza, dell'erosione e dell'innalzamento del livello del mare.

3. Competizione del Gabbiano reale per l'uso di siti idonei per la nidificazione. Il precoce insediamento della crescente popolazione nidificante di Gabbiano reale limita fortemente il numero di siti idonei per la nidificazione di Limicoli e Sternidi che si insediano 1-2 mesi dopo.

4. Alterazione/distruzione delle aree con vegetazione elofitica e galleggiante da parte della Nutria. Fattore rilevante per le specie che utilizzano i canneti per la nidificazione, l'alimentazione e la sosta e che costruiscono nidi galleggianti: Svassi, Ardeidi, Anatidi (Moretta tabaccata), Falco di palude, Mignattino piombato.

5. Assenza/scarsità di grandi pesci fitofagi e dei fondali e comunque di elevate densità di pesci in ambiti non destinati all'itticoltura. Fattore molto importante che permette una cospicua crescita di idrofite e una buona limpidezza dell'acqua, condizioni essenziali per la nidificazione di Moretta tabaccata e Mignattino piombato e per l'alimentazione di Anatidi e Folaghe.

6. Elevata disponibilità di invertebrati tipica delle zone umide con scarso uso di pesticidi con aree circostanti coltivate in maniera estensiva. Fattore rilevante per Pernice di mare e in generale per tutti i limicoli nidificanti e migratori, per Mignattini e per alcune specie di Laridi (Gabbianello, Gabbiano comune, Gabbiano corallino).

7. Predazione da parte di ratti, Gabbiani reali, cani e gatti vaganti, Corvidi. Fenicottero, Limicoli, Sternidi, Laridi.

8. Predazione di pulcini e adulti da parte di Silurus glanis (pesce alloctono invasivo presente in alcuni corpi idrici). Svassi, Anatidi.

9. AMBIENTI FLUVIALI

Specie ornitiche caratteristiche.

Ardeidi (Ardeidae), Anatidi (Anatidae), Falco di palude (Circus aeruginosus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Succiacapre (Caprimulgus europaeus), Limicoli (Charadriiformes), Occhione (Burhinus oedicnemus), Sternidi (Sternidae), Martin pescatore (Alcedo atthis), Gruccione (Merops apiaster), Topino (Riparia riparia).

Descrizione generale della tipologia.

Tipologia che raggruppa i siti fluviali di maggior rilevanza per l'avifauna. La maggior parte di tali aree è situata in territori pianeggianti caratterizzati da elevata densità di popolazione e grado di urbanizzazione tra i più elevati in Europa e nel mondo, nei quali la libera evoluzione dei corsi d'acqua è stata massivamente contrastata ed impedita. Ciò ha comportato la progressiva scomparsa di lanche e zone umide lentiche entro le golene, la drastica riduzione delle fasce di vegetazione arborea e arbustiva ripariale e il disinnesco dei processi di continua creazione di alcuni ambienti effimeri (ad esempio, scarpate sub verticali in banchi prevalentemente di sabbia), necessari alla riproduzione di specie come il Topino. Peraltro, i crescenti problemi idraulici, conseguenti ad un incremento dei fenomeni (a seconda dei tratti) di pensilizzazione ed erosione dell'alveo, sono dovuti principalmente al mantenimento del corso d'acqua per secoli nello stesso tracciato, alla realizzazione di infrastrutture (ponti, dighe, sbarramenti eccetera), ad interventi di escavazione in alveo, alla diminuzione dei tempi di corrivazione delle acque meteoriche e alla subsidenza. Questi fattori hanno causato danni alle strutture antropiche stesse e generato ulteriori interventi antropici, spesso impattanti, sugli ultimi lembi di ambienti naturali esistenti entro le golene. In un territorio fortemente antropizzato, caratterizzato da barriere ecologiche insormontabili quali autostrade e vasti centri urbani, i corsi d'acqua costituiscono per molte specie di piante e animali i maggiori corridoi ecologici. Peraltro è proprio in tali ambienti che risultano più accentuate le problematiche di inquinamento delle acque, di introduzione e diffusione di specie vegetali e animali aliene, con effetti negativi sulle biocenosi autoctone, nonché di gestione dei terreni golenali palesemente ostile alla fauna selvatica. Tali problematiche sono ampiamente presenti anche nei siti dell'Italia peninsulare, dove il clima prevalentemente mediterraneo rende ancora più grave il problema delle captazioni idriche, che possono persino condurre ad un completo prosciugamento dei fiumi nei periodi meno piovosi.

Gli obiettivi di conservazione di questi siti vanno integrati all'interno degli strumenti di pianificazione ed in particolar modo nella pianificazione della gestione forestale e agricola, delle attività estrattive, del prelievo idrico all'interno del sito e nella parte di bacino idrologico che alimenta il corpo idrico, delle attività venatorie e di pesca sportiva, delle attività ricreative e di fruizione turistica.

Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.

1. Disponibilità di siti idonei per la nidificazione in aree con buona disponibilità di risorse trofiche. Fattore importante per tutte le specie considerate e, in particolare, per le specie coloniali di Ardeidi, Sternidi e Limicoli e per Gruccione e Topino.

1.1. Airone cenerino, Nitticora, Airone bianco maggiore, Garzetta, Airone guardabuoi e Sgarza ciuffetto nidificano sia su alberi e arbusti sia in canneti in aree tranquille o, comunque, difficilmente raggiungibili dai predatori e dall'uomo. In Pianura Padana spesso utilizzano anche pioppeti coltivati maturi;

1.2. Airone rosso, Tarabuso e Tarabusino nidificano esclusivamente in canneti;

1.3. gli Anatidi necessitano di isole e sponde dolcemente digradanti con vegetazione erbacea e di vaste zone con vegetazione palustre sommersa, galleggiante ed emergente;

1.4. Limicoli e Sternidi necessitano di isole e zone affioranti sabbiose/fangose/ghiaiose con vegetazione scarsa o nulla, difficilmente raggiungibili da predatori terrestri;

1.5. l'Occhione necessita di vaste praterie con vegetazione erbacea bassa e rada all'interno e ai margini dei greti fluviali;

1.6. il Falco di palude nidifica prevalentemente in canneti e, talvolta, tra la vegetazione erbacea folta di prati e di fossati tra i coltivi;

1.7. il Nibbio bruno necessita di boschi, anche di piccola estensione, nei dintorni di laghi, paludi e fiumi;

1.8. Gruccione, Martin pescatore e Topino scavano nidi a galleria nelle scarpate create dall'erosione lungo le sponde di corsi d'acqua e laghi, nei margini delle cave di sabbia/ghiaia/argilla e nei cumuli di sabbia estratta dalle cave; nel caso di Gruccione e Topino le colonie sono ubicate entro un raggio di 10-15 km dalle aree adatte per l'alimentazione;

1.9. il Succiacapre necessita di macchie arbustive e boschi ai margini di ampie zone di greto, di prati e di coltivazioni estensive utilizzabili per l'alimentazione.

2. Disponibilità di isole e di zone affioranti sabbiose/fangose/ghiaiose con vegetazione scarsa o assente, difficilmente raggiungibili da predatori terrestri. Fattore chiave per assicurare, oltre che ambienti idonei per la nidificazione di Limicoli e Sternidi, siti per la sosta e il riposo di Ardeidi, Anatidi, Limicoli e Sternidi durante il giorno e la notte nel corso dell'anno.

3. Assenza di variazioni eccessive dei livelli idrici nel periodo marzo-luglio dovute a eventi naturali e a regimazioni idrauliche. Rilevanti e/o frequenti innalzamenti del livello dell'acqua causano la distruzione dei nidi e delle uova delle specie, in particolare Limicoli e Sternidi, che nidificano sul suolo a breve distanza dall'acqua; rilevanti abbassamenti o prosciugamenti determinano il raggiungimento e la predazione dei nidi da parte di predatori terrestri e/o un'elevata mortalità dei pulcini di Anatidi e Limicoli.

4. Sensibilità dei proprietari e dei gestori di cave. Fattore fondamentale per garantire il successo riproduttivo delle popolazioni di Gruccione e di Topino che nidificano nelle cave attive.

5. Elevata disponibilità di invertebrati tipica delle zone con scarso uso di pesticidi e di quelle coltivate in maniera estensiva. Fattore chiave per il Succiacapre che caccia grandi insetti volatori notturni; fattore rilevante per Occhione, Gruccione e Topino e in parte anche per i Limicoli.

6. Predazione da parte di ratti, cani e gatti vaganti, corvidi. Limicoli, Occhione, in particolare Sternidi (specialmente Fraticello).

7. Predazione di pulcini e adulti da parte di Silurus glanis (specie alloctona invasiva in alcuni corpi idrici). Fattore marginale, localmente importante per Anatidi.

8. Competizione alimentare da parte di alcune specie di Ciprinidi (alcune alloctone) di grandi dimensioni. Fattore localmente importante per Anatidi.

10. AMBIENTI AGRICOLI

Specie ornitiche caratteristiche.

Ardeidi (Ardeidae), Albanelle (Circus spp.), Falco cuculo (Falco vespertinus), Pernice di mare (Glareola pratincola), Quaglia (Coturnix coturnix), Allodola (Alauda arvensis), Averle (Lanius spp.), Ortolano (Emberiza hortulana).

Descrizione generale della tipologia.

Tipologia che raggruppa le zone agricole della Pianura Padana e di altre aree intensamente coltivate, caratterizzate prevalentemente da seminativi e in minor parte da prati, con una discreta presenza di elementi naturali quali siepi, filari alberati e piccoli bacini. In tali ambienti, che offrono condizioni complessivamente favorevoli anche grazie ad una scarsa urbanizzazione e ad un minore impatto infrastrutturale (strade, ferrovie, linee elettriche eccetera), sono state meglio conservate ovvero ripristinate le caratteristiche ambientali e paesaggistiche tipiche del territorio rurale di pianura fino agli anni '50-'60 del 1900. È da questo periodo infatti che sono avvenuti:

la scomparsa progressiva della sistemazione a piantata e delle siepi (per la cui gestione era necessaria molta mano d'opera) principalmente in seguito alla modernizzazione delle tecniche colturali e a causa del fenomeno di inurbamento della popolazione agricola conseguente all'industrializzazione;

l'abbattimento di quasi tutte le piante di alto fusto isolate e in filare come querce, noci, olmi, frassini, pioppi le quali, oltre ad essere di ostacolo alle lavorazioni meccaniche, divennero non più necessarie come fonte di cibo per il bestiame, legname da opera e da ardere;

la chiusura graduale delle stalle poderali, non in grado di competere con gli allevamenti del centro Europa ma che garantivano una regolare rotazione delle coltivazioni con la presenza di almeno ¼ della superficie aziendale a prato o a medica;

la riduzione progressiva della superficie a risaie, poiché altre colture come la barbabietola da zucchero e il mais divennero più redditizie; conseguentemente vennero prosciugate molte zone umide che fungevano da casse di accumulo delle acque per le risaie;

la scomparsa repentina della coltura della canapa, in seguito all'introduzione di nuove fibre tessili e conseguentemente il tombamento della maggior parte dei maceri che erano stati creati per la lavorazione della canapa;

la scomparsa dell'allevamento dei bachi da seta e conseguentemente l'abbattimento della maggior parte dei gelsi secolari.

A differenza di quanto avvenuto per le zone umide, per le quali al processo di riconoscimento come ambienti che ospitano organismi viventi molto peculiari e che svolgono importanti funzioni ecologiche ed economiche sono seguiti, a partire dal 1970 ca., atti di tutela nazionali internazionali, tuttora scarsi sono i riferimenti legislativi per un'effettiva salvaguardia degli agroecosistemi e dei loro elementi maggiormente qualificanti come siepi, boschetti e alberature, piccoli stagni. Gli obiettivi di conservazione vanno integrati in maniera adeguata in tutti gli strumenti di pianificazione ed in particolar modo nei piani di gestione forestale e agricola, nella pianificazione delle attività estrattive, nella pianificazione delle attività venatorie e nella pianificazione delle attività ricreative e di fruizione turistica. Va fatta attenzione anche ai piani di controllo delle zanzare effettuati sia con prodotti chimici di sintesi sia con metodi di lotta biologica (esempio Bacillus thuringensis).

Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.

1. Disponibilità di siti idonei per la nidificazione in aree con buona disponibilità di risorse trofiche. Fattore importante per tutte le specie considerate e in particolare per Albanelle, Falco cuculo, Pernice di mare.

1.1. Le Albanelle (Falco di palude compreso) nidificano sia in canneti sia tra la vegetazione erbacea folta di prati, fossati e coltivi;

1.2. Il Falco cuculo nidifica in vecchi nidi di Gazza e Cornacchia grigia su siepi, filari alberati ed alberi isolati;

1.3. La Pernice di mare nidifica su superfici sabbiose/fangose con vegetazione scarsa o nulla, costituite in genere da zone umide in corso di prosciugamento e da campi con coltivazioni tardive (soia, pomodori) o che hanno subito lavorazioni primaverili;

1.4. Quaglia, Allodola e Ortolano nidificano a terra tra la vegetazione erbacea di prati, coltivi, cavedagne, incolti e fossati;

1.5. Le Averle nidificano in alberi e arbusti isolati e in siepi ai margini di prati, coltivi e strade.

2. Elevata disponibilità di invertebrati tipica delle zone con scarso uso di pesticidi e coltivate in maniera estensiva. Fattore molto importante per tutte le specie considerate e in particolare per Falco cuculo, Albanelle, Pernice di mare e Averle.

11. RISAIE

Specie ornitiche caratteristiche.

Cicogna bianca (Ciconia ciconia), Mignattaio (Plegadis falcinellus), Spatola (Platalea leucorodia), Tarabuso (Botaurus stellaris), Tarabusino (Ixobrychus minutus), Airone rosso (Ardea purpurea), Airone bianco maggiore (Casmerodius albus), Garzetta (Egretta garzetta), Nitticora (Nycticorax nycticorax), Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), Falco di palude (Circus aeruginosus), Marzaiola (Anas querquedula), Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), Mignattino (Chlidonias niger), Anatre svernanti (Anatidae), Limicoli migratori (Charadriiformes).

Descrizione generale della tipologia.

Le risaie sono un ambiente artificiale che ospita una ricca avifauna acquatica. Questa coltura, per alcune specie, costituisce un habitat alternativo alle zone umide naturali da tempo presenti solo in modo residuale. Le coltivazioni risicole sono concentrate in Italia in pochi comprensori di cui quello di gran lunga più importante è quello della Pianura Padana centro-occidentale. Il sistema delle risaie italiano risulta di straordinaria importanza per gli Ardeidi coloniali, specie per le quali i comprensori risicoli padani ospitano una rilevante porzione della popolazione europea. Le risaie fungono anche da preziose zone di sosta per i limicoli migratori e rivestono un ruolo importante per molte altre specie, sia durante la riproduzione che durante lo svernamento. Il valore della risaia come habitat per l'avifauna dipende strettamente dalle tecniche colturali utilizzate. I principali fattori che influenzano la qualità ambientale di questa coltivazione sono la gestione dei cicli di allagamento, l'impiego di biocidi e la gestione delle stoppie e delle bordure. Oltre alle risaie in senso stretto, un ruolo di grande rilievo è coperto dalla rete di canali che le ali-

menta, che rappresentano anch'essi ambienti di alimentazione e riproduzione per un gran numero di specie e la loro gestione ne determina il grado di idoneità per l'avifauna.

La gestione di questi siti richiede una particolare attenzione ai piani di conversione agricola ed ai progetti infrastrutturali. Vanno attentamente valutati anche i piani di controllo delle zanzare effettuati sia con prodotti chimici di sintesi sia con metodi di lotta biologica (esempio Bacillus thurigensis).

Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.

1. Disponibilità di habitat (tutte le specie):

1.1. coltivazione di riso sottoposta ad allagamento nella stagione primaverile;

1.2. canali con ricca vegetazione acquatica, non rimossa durante la stagione riproduttiva;

1.3. stoppie non arate, asciutte o allagate, lasciate durante la stagione invernale;

1.4. argini delle risaie mantenuti a vegetazione naturale.

2. Disponibilità di cibo (anfibi, invertebrati, pesci, rettili, micromammiferi, materia vegetale) strettamente legata alle condizioni di allagamento, all'utilizzo di biocidi ed alla gestione delle stoppie.

3. Disponibilità di siti di nidificazione:

3.1. boschi naturali, in particolare negli stadi di crescita intermedi (Ardeidi coloniali);

3.2. canneti naturali (Tarabuso, Tarabusino, Airone rosso, Falco di palude);

3.3. risaie allagate, non sottoposte ad eccessivi sbalzi di livello (Cavaliere d'Italia, Pavoncella, Mignattini);

3.4. canali, sponde ed argini lasciati a vegetazione naturale (Tarabusino, Anatre, Rallidi).

12. CORRIDOI DI MIGRAZIONE

Specie ornitiche caratteristiche.

Cicogna bianca (Ciconia ciconia), Cicogna nera (Ciconia nigra), Gru (Grus grus), Falco pescatore (Pandion haliaetus), Biancone (Circaetus gallicus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Aquila minore (Hieraaetus pennatus), Falco di palude (Circus aeruginosus), Albanella minore (Circus pygargus), Albanella pallida (Circus macrourus), Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Gheppio (Falco tinnunculus), Grillaio (Falco naumanni), Falco cuculo (Falco vespertinus), Capovaccaio (Neophron percnopterus).

Descrizione generale della tipologia.

Tipologia coincidente con le aree, comunemente definite «bottleneck», in cui si concentra il transito migratorio di rapaci diurni e altri uccelli veleggiatori. La corretta gestione di questi siti richiede particolare attenzione ai progetti di costruzione di strade, vie di accesso ed altre infrastrutture viarie, in particolare lungo crinali, valichi e linee di costa, così come ai progetti di costruzione di elettrodotti e di edifici, tralicci, antenne, ponti ed altre strutture di altezza superiore ai 30 metri. Notevole attenzione va prestata anche ai progetti per la realizzazione di linee elettriche a media e ad alta tensione ed a quelli di aeroporti ed eliporti (anche di piccole dimensioni) nonché alla pianificazione delle attività di volo a bassa e media quota.

13. VALICHI MONTANI, ISOLE E PENISOLE RILEVANTI PER LA MIGRAZIONE DEI PASSERIFORMI E DI ALTRE SPECIE ORNITICHE.

Specie ornitiche caratteristiche.

Tortora (Streptopelia turtur), Gruccione (Merops apiaster), Succiacapre (Caprimulgus europaeus), Topino (Riparia riparia), Calandro (Anthus campestris), Codirosso (Poenicurus phoenicurus), Saltimpalo (Saxicola torquata), Monachella (Oenanthe hispanica), Codirossone (Monticola saxatilis), Pigliamosche (Muscicapa striata), Balia dal collare (Ficedula albicollis), Averla piccola (Lanius collurio), Averla capirossa (Lanius senator), Ortolano (Emberiza hortulana).

Altre specie: Passera scopaiola (Prunella modularis), Pettirosso (Erithacus rubecula), Usignolo (Luscinia megarhynchos), Stiaccino (Saxicola rubetra), Merlo (Turdus merula), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Cesena (Turdus pilaris), Tordo sassello (Turdus iliacus), Tordela (Turdus viscivorus), Forapaglie (Acrocephalus schoenobaenus), Canapino maggiore (Hippolais polyglotta), Sterpazzolina (Sylvia cantillans), Sterpazzola (Sylvia communis), Beccafico (Sylvia borin), Capinera (Sylvia atricapilla), Luì verde (Phylloscopus sibilatrix), Regolo (Regulus regulus), Fiorrancino (Regulus ignicapillus), Balia dal collare (Ficedula albicollis), Balia nera (Ficedula hypoleuca), Fringuello (Fringilla coelebs), Lucherino (Carduelis spinus).

Descrizione generale della tipologia.

Tipologia che comprende i siti interessati da flussi migratori di uccelli, in particolare ma non esclusivamente passeriformi. La corretta gestione di questi siti richiede particolare attenzione alla progettazione e alla realizzazione infrastrutturale, specie ma non esclusivamente per quanto concerne le infrastrutture a sviluppo verticale, nonché alla presenza e gestione di fonti di illuminazione artificiale. Speciale attenzione va inoltre prestata alla pianificazione dell'attività venatoria.

07A09363

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 31 luglio 2007.

Fondo per gli investimenti della ricerca di base - Approvazione di proposte della Commissione FIRB relative a progetti di ricerca di base raccordabili ai programmi strategici del PNR connessi con le idee progettuali. (Decreto n. 1085/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» che prevede l'attribuzione al FIRB per l'anno 2005 dell'importo complessivo di € 102.000.000;

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004;

Visto il Programma nazionale della ricerca (PNR) 2005-2007, approvato dal CIPE nella seduta del 18 marzo 2005, e le successive modifiche e integrazioni, con il quale sono stati definiti il quadro di contesto, gli indirizzi strategici, gli obiettivi generali, le opportunità per la ricerca italiana nell'ambito internazionale e i possibili interventi alla cui realizzazione concorrono le pubbliche amministrazioni centrali e regionali, le università e gli enti di ricerca;

Visto l'art. 1, comma 870 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, che istituisce il Fondo per gli investimenti della ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono, tra l'altro, le risorse del FIRB;

Visto il decreto ministeriale n. 2657/Ric. del 4 novembre 2005, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2005, secondo le finalità ivi indicate, destinando, tra l'altro, complessivamente € 70.253.261,00 (rif. art. 2 € 38.216.161,00 — rif. art. 3 € 2.037.100,00 — rif. art. 4 € 30.000.000,00) al finanziamento di progetti di ricerca di base raccordabili ai programmi strategici del PNR;

Visti i decreti direttoriali di impegno rispettivamente n. 3319/Ric. del 29 dicembre 2005 e n. 1262/Ric. del 26 giugno 2006 con i quali, sono state impegnate complessivamente somme per € 69.550.728,69 per progetti di ricerca di base raccordabili ai programmi strategici del PNR (pari ad € 70.253.261,00 detratta la quota dell'1% per attività di valutazione e monitoraggio);

Visto, altresì, il decreto direttoriale n. 1191/Ric. del 16 giugno 2006 che ha disposto, tra l'altro, la rettifica dell'art. 1 del decreto direttoriale di impegno n. 3319/Ric. del 29 dicembre 2005, sopra menzionato;

Visto il decreto ministeriale n. 497/Ric. del 16 marzo 2006 che ha disposto, tra l'altro di destinare € 2.735.000,00 al finanziamento dei progetti di ricerca di base raccordabili ai programmi strategici del PNR;

Visto il decreto ministeriale n. 1621/Ric. del 18 luglio 2005, recante: «Invito alla presentazione di idee progettuali relativamente ai grandi programmi strategici previsti dal PNR 2005-2007», con il quale in coerenza con le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo è stato emanato un bando relativo a idee progettuali ricomprendenti, tra l'altro, attività di ricerca di base, inerenti n. 12 settori - aree tematiche di programmi strategici;

Visto il decreto ministeriale n. 242/Ric. del 9 febbraio 2006, con il quale sono state approvate le proposte formulate dalla commissione (nominata con il decreto ministeriale n. 2651/Ric. del 3 novembre 2005) riguardante la selezione delle idee progettuali pervenute al MIUR, ai sensi del decreto ministeriale n. 1621/Ric. del 18 luglio 2005;

Visto il decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006, con il quale i soggetti selezionati sono stati invitati a presentare specifici progetti esecutivi;

Viste le proposte progettuali e le relative richieste di finanziamento presentate nel rispetto delle condizioni di cui al citato decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006;

Visto il decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con cui è stata nominata la commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

Visto il decreto ministeriale n. 1458/Ric. del 13 luglio 2006 di integrazione e sostituzione di alcuni componenti della commissione nominati con il sopra menzionato decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004;

Visti i criteri ed i parametri fissati dalla commissione per la valutazione dei predetti progetti;

Visto il decreto direttoriale n. 697/Ric. del 19 aprile 2007 con il quale sono stati ammessi a contributo n. 52 progetti rimodulati per un importo di finanziamento (contributo ministeriale) pari ad € 55.160.000,00;

Visto il decreto ministeriale n. 786/Ric. del 22 maggio 2007 con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nella seduta del 22 marzo 2007, in merito alla finanziabilità di n. 2 progetti di ricerca di base raccordabili ai programmi strategici del PNR connessi con le idee progettuali, con modifiche economiche da osservare in sede di rimodulazione (relativamente all'area tematica n. 8);

Considerato che i contributi previsti per i progetti valutati positivamente dalla commissione nella seduta del 22 marzo 2007 ammontano complessivamente ad € 2.861.177,00;

Considerato che il MUR ha richiesto a tutti i coordinatori dei progetti approvati, per via telematica e per il tramite del CINECA (gestore del sistema informatico relativo al FIRB), di far pervenire, sempre per via telematica e per il tramite del CINECA, una rimodulazione dei costi dei progetti stessi, nel rispetto degli importi approvati con il decreto ministeriale n. 786/Ric. del 22 maggio 2007;

Considerato che risultano pervenuti, conformi all'approvazione della commissione, i n. 2 progetti rimodulati per un importo di finanziamento (contributo ministeriale) pari ad € 2.861.177,00;

Ritenuta la necessità di procedere, per i n. 2 progetti sopra indicati, all'adozione del decreto direttoriale, di cui al comma 2 dell'art. unico del predetto decreto ministeriale n. 786/Ric. del 22 maggio 2007 (per la statuizione della durata dei progetti, la decorrenza delle attività e dei costi ammissibili, la definizione delle modalità di erogazione e di monitoraggio delle attività realizzate ed il controllo dei risultati conseguiti);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i seguenti progetti, dove per ciascun progetto, vengono indicati il coordinatore, la struttura di afferenza, la durata del progetto (la cui decorrenza è convenzionalmente fissata al novantesimo giorno dalla data del presente decreto), il costo complessivo ammesso ed il relativo contributo previsto, nonché, per ciascuna unità di ricerca, il responsabile dell'unità di ricerca, il costo ammesso e la relativa quota di contributo previsto, calcolato nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, recante «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB».

Area tematica 8

Coordinatore di progetto e codice progetto	Università/Ente di afferenza	Durata del progetto (in mesi)	Unità di ricerca	Costo ammesso	Contributo MIUR
Alfonso Fuggetta RBIP065RR2	CEFRIEL	36	n. 2 CEFRIEL (Fuggetta) Poli. Torino (Morisio)	996.967 459.110 537.857	761.177 366.377 394.800
Aldo Roveri RBIP063BPH	Univ. «La Sapienza» di Roma	36	n. 6 Univ. «La Sapienza» di Roma (Roveri) Univ. Firenze (Fantacci) Polit. Milano (Alippi) Consorzio Milano Ricerche (Archetti) Univ. Pisa (Vanneschi) Univ. Salerno (D'Apice)	2.785.714 403.739 407.000 412.915 832.667 405.426 323.967	2.100.000 282.617 333.776 289.041 616.575 309.079 268.912

2. L'importo di € 2.861.177,00 grava sulle disponibilità di cui al seguente decreto:

decreto n. 1262/Ric. del 26 giugno 2006 - Capitolo FIRB 7256 (attuale capitolo FIRST 7320 nel quale sono confluite, tra l'altro, le residue risorse del Capitolo 7256-FIRB) - Esercizio finanziario 2006 - Impegno registrato al n. 2917/20001 - Esercizio di provenienza 2005.

3. I progetti ancorché non allegati al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituiscono peraltro parte integrante ed essenziale.

Art. 2.

1. Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.

Art. 3.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero università e ricerca (in seguito MUR) resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 4.

1. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nel precedente art. 1, fatta salva la possibilità per il MUR, in assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe, su richiesta del coordinatore di progetto, nel limite di dodici mesi e per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei contributi.

Art. 5.

1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata convenzionalmente per tutti i progetti al 22 maggio 2007 data del decreto ministeriale n. 786/Ric. di approvazione delle proposte della commissione FIRB.

2. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale determinata in base alla durata di cui all'art. 1, ovvero, in caso di concessione di proroga, col termine indicato nel provvedimento di concessione della proroga stessa. Sono fatte salve le spese sostenute entro sessanta giorni da tale data, purché relative a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.

3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 6.

1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con ciò intendendo tutte le varianti che prevedano l'inserimento o l'eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero ancora la significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il raggiungimento dei risultati attesi.

2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004 (in seguito commissione FIRB), mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare al MUR da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MUR informerà il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.

3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 7.

1. Le procedure per la eventuale selezione e la successiva stipula dei contratti per giovani ricercatori e/o per ricercatori di chiara fama internazionale dovranno essere avviate con la massima tempestività da tutte le unità di ricerca interessate.

2. Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attività di progetto (indicata al precedente art. 1), i contratti non risultino ancora stipulati, o risultino stipulati per importi complessivi inferiori al 10% del costo del progetto di cui all'art. 1, il MUR si riserva, nei confronti di tutte le unità di ricerca afferenti al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni di cui al successivo art. 9, (ed eventualmente di procedere al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unità di ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto=10%), che la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo di cui al successivo art. 10, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

3. Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, la data ultima per l'ammissibilità coincide col termine indicato all'art. 5.

Art. 8.

1. Il coordinatore di progetto dovrà trasmettere al MUR annualmente, nonché al termine del progetto stesso, una propria relazione scientifica, secondo modalità e forme che saranno tempestivamente comunicate.

2. Ogni unità di ricerca dovrà invece trasmettere al MUR annualmente, nonché al termine delle attività di progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, redatta e certificata secondo i criteri di cui al documento «Linee guida per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti» (disponibile sul sito www.miur.it, e che, ancorché non allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale).

3. Effettuate le necessarie verifiche sulla rendicontazione pervenuta, e, a partire dalla seconda annualità, le necessarie valutazioni sulla relazione scientifica pervenuta, il MUR provvederà a determinare il costo ammissibile, e di conseguenza (secondo quanto stabilito nel successivo art. 9) la relativa quota di contributo da erogare.

Art. 9.

1. Per ciascuna unità di ricerca appartenente ad università (statali e non statali), enti pubblici di ricerca od altri soggetti in possesso di un conto corrente di tesoreria unica, entro sessanta giorni dalla data del presente decreto il MUR disporrà un'erogazione in anticipazione pari al 30% della quota di contributo di cui all'art. 1.

2. Le successive erogazioni aggiuntive (saldo escluso) saranno determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale, fino al raggiungimento (anticipo compreso) del 95% della quota di contributo di cui all'art. 1.

3. Per tutte le unità di ricerca non appartenenti ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, il contributo (saldo escluso) sarà invece erogato in rate annuali posticipate, determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. Resta salva la possibilità, in caso di presentazione di idonea garanzia a favore del MUR, di accedere, anche per tali unità di ricerca, alle modalità di erogazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. L'importo del saldo (ove spettante, e nei limiti della quota di contributo di cui all'art. 1) sarà determinato, dopo l'effettuazione delle necessarie verifiche tecnico-scientifiche ed amministrative sull'insieme di tutte le rendicontazioni presentate, sulla base del 70% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per le attività di ricerca e del 100% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. In particolare, qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MUR procederà al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso l'escussione della eventuale garanzia o la compensazione su altre erogazioni o contributi assegnati o da assegnare ai medesimi soggetti in base ad altro titolo. Resta salva, peraltro, la possibilità di eventuali compensazioni, anche all'interno dei singoli progetti, tra unità di ricerca afferenti allo stesso soggetto giuridico.

5. Nei casi espressamente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 («Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia») le erogazioni saranno comunque subordinate all'acquisizione della prescritta documentazione. Al riguardo, i beneficiari dei contributi dovranno trasmettere tempestivamente al MUR (allegando, ove esistente, copia del CCIAA aggiornato) le delibere assembleari successive alla data del presente decreto comportanti modifiche dell'assetto societario (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, ecc.) o comunque variazioni dell'organo amministrativo; analogamente dovranno essere tempestivamente comunicate l'eventuale cessazione dell'attività, l'insorgenza di procedure concorsuali, ecc.

Art. 10.

1. Il MUR potrà effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e l'esatto ammontare delle spese ammissibili realmente sostenute. A tale scopo il MUR potrà avvalersi sia di esperti scientifici anche internazionali designati dalla commissione FIRB, che, per gli aspetti di natura amministrativo-contabile, di apposita commissione di accertamento finale di spesa, da istituire ai sensi dell'art. 5 della legge 22 novembre 2002, n. 268 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212).

2. Dell'esito delle valutazioni scientifiche «*ex post*», rese pubbliche, si potrà tenere conto per eventuali successive assegnazioni di fondi.

3. Ogni unità di ricerca è tenuta a garantire al MUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.

4. Qualora si verifichi l'esistenza di situazioni illegittime, il MUR si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento le erogazioni di cui al precedente art. 9.

5. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi, e con l'applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998), fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A09186

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 9 ottobre 2007.

Rettifica del decreto 12 settembre 2007, relativo al riconoscimento, alla prof.ssa Elena Gonzáles Fernández, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il proprio decreto del 12 settembre 2007, prot. n. 9117, con il quale il titolo di formazione professionale della prof.ssa Elena González Fernández è stato riconosciuto abilitante per l'esercizio in Italia della professione di docente nella scuola primaria;

Rilevato che nell'indicare il cognome dell'interessata si è incorsi in errore materiale;

Considerata, pertanto, la necessità di rettificare il citato provvedimento;

Decreta:

1. Il decreto direttoriale del 12 settembre 2007, prot. n. 9117, è rettificato nell'intestazione e nel dispositivo per la parte relativa al nominativo che deve essere:

Elena González Fernández anziché Elena Gonzáles Fernández.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A09184

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 luglio 2007.

Integrazione della composizione delle Commissioni I, III e IV istituite nell'ambito del CIPE (delibere n. 63/1998 e n. 79/1998). (Deliberazione n. 68/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso comitato;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ed in particolare i commi 3 e 5, che prevedono fra l'altro l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, commi 2 e 10;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007 recante disposizioni in ordine al trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 10, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la propria delibera 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998) con la quale, tenuto conto delle nuove attribuzioni di questo comitato previste dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo n. 430/1997, il regolamento interno di questo comitato è stato adeguato alle disposizioni contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lettera *a)*, *b)* e *c)*;

Vista la successiva delibera 5 agosto 1998, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241/1998) – con la quale sono state istituite e regolamentate le commissioni già previste nell'ambito di questo comitato con la precedente delibera n. 63/1998 – e, in particolare, il punto 3 che individua le amministrazioni che compongono in via permanente le dette commissioni;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione della commissioni CIPE I, III e IV alla luce del riordino delle attribuzioni dei Ministeri disposto con il richiamato decreto-legge n. 181/2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233/2006;

Ritenuto in particolare di dover prevedere la partecipazione, in via permanente, di un Sottosegretario di Stato del Ministero dello sviluppo economico ai lavori della I e della III Commissione CIPE, atteso il significativo ruolo svolto da tale amministrazione nell'ambito dei settori di competenza delle commissioni stesse;

Ritenuto altresì di dover prevedere la partecipazione, in via permanente, di un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ai lavori delle Commissioni CIPE III e IV, atteso il significativo ruolo svolto da tale amministrazione nell'ambito dei settori di competenza delle commissioni stesse;

Ritenuto infine di dover prevedere la partecipazione, in via permanente, di un Sottosegretario di Stato del Ministero della pubblica istruzione ai lavori della IV commissione CIPE, atteso il significativo ruolo svolto da tale amministrazione nell'ambito del settore di competenza della commissione stessa;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, segretario del CIPE;

Delibera:

1. Un Sottosegretario di Stato del Ministero dello sviluppo economico partecipa in via permanente ai lavori della I commissione CIPE «Coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie» e della III commissione del CIPE «Coordinamento delle politiche infrastrutturali».

2. Un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze partecipa in via permanente ai lavori della III commissione CIPE «Coordinamento delle politiche infrastrutturali» e della IV commissione CIPE «Coordinamento e valutazione delle attività di ricerca scientifica e tecnologica, nonché in materia di formazione».

3. Un Sottosegretario di Stato del Ministero della pubblica istruzione partecipa in via permanente ai lavori della IV commissione CIPE «Coordinamento e valutazione delle attività di ricerca scientifica e tecnologica, nonché in materia di formazione».

Roma, 20 luglio 2007

Il Presidente: Prodi

Il segretario del CIPE: Gobbo

07A09289

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 ottobre 2007.

Approvazione delle condizioni tecniche e amministrative dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2007 per i servizi Bitstream (mercato 12). (Deliberazione n. 115/07/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 3 ottobre 2007, in particolare nella prosecuzione del 9 ottobre 2007;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la delibera n. 152/02/CONS, recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;

Vista la delibera n. 34/06/CONS concernente il «Mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n. 12 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 febbraio 2006, n. 44;

Vista la delibera n. 82/06/CIR concernente «Offerta ADSL Wholesale Flat ad accesso singolo con accessi con velocità in downstream fino a 20Mbit/s in tecnologia ATM ed Ethernet/IP», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 febbraio 2007, n. 44;

Vista la delibera n. 11/06/CIR recante «Disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e integrazione del piano nazionale di numerazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006 - supplemento ordinario n. 95»;

Vista la delibera n. 249/07/CONS recante «Modalità di realizzazione dell'offerta di servizi bitstream ai sensi della delibera n. 34/06/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 giugno 2007, n. 132 - supplemento ordinario n. 135;

Considerato che Telecom Italia S.p.A. ha reso pubblica la propria offerta di riferimento relativa ai servizi bitstream per l'anno 2007 in data 13 giugno 2007;

Considerata l'importanza strategica per gli sviluppi della larga banda in Italia dell'offerta di riferimento bitstream e, pertanto, la necessità di accelerare la sua entrata in vigore al fine di consentire agli operatori di effettuare, con dovuto anticipo, le modifiche tecniche e gestionali presso le rispettive reti oltre che predisporre i propri piani commerciali;

Considerata la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti in merito alle condizioni economiche e che comunque sia fissata una data certa di decorrenza delle stesse in modo da fornire preliminari indicazioni contabili alle divisioni commerciali degli operatori;

Sentita, in data 12 settembre 2007, l'Associazione Italiana Internet Providers (di seguito AIIP);

Sentita, in data 18 settembre 2007, la società Wind Telecomunicazioni;

Sentita, in data 25 settembre 2007, la società Fastweb;

Sentita, in data 28 settembre 2007, la società Telecom Italia;

Visti i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica e prodotti nel corso delle audizioni;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

CONDIZIONI GENERALI DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO.

I commenti degli operatori.

1. Alcuni operatori hanno richiesto chiarimenti in merito alla decorrenza economica della offerta di riferimento nei casi di migrazione amministrativa di accessi ADSL wholesale e CVP alla nuova offerta di riferimento bitstream.

Tali società ritengono che le nuove condizioni economiche di fornitura del servizio dovranno intendersi applicate dalla data di approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia, e non a partire dalla firma del contratto, la quale può avvenire in data successiva all'approvazione dell'offerta di riferimento.

2. Una delle società ha richiamato l'art. 21, comma 3 della delibera n. 249/07/CONS in cui si prevede che Telecom Italia debba garantire fino a tre mesi dopo l'approvazione dell'offerta di servizi bitstream, la migrazione e l'attivazione dei servizi già presenti nelle offerte ADSL wholesale e CVP sia secondo le vecchie sia secondo le nuove modalità. Tale società ritiene che il periodo indicato non sia sufficiente a permettere l'allineamento dell'offerta commerciale, l'analisi e la definizione degli interventi necessari a livello di sistemi di gestione, la pianificazione e l'implementazione degli sviluppi necessari. Richiede dunque all'Autorità che, per dare maggiore certezza al mercato e riconoscere agli operatori alternativi un congruo periodo di tempo per «recepire» le rilevanti modifiche relative ai nuovi servizi bitstream, venga richiesto a Telecom Italia di

garantire un periodo di sovrapposizione dell'offerta ADSL wholesale e CVP e dell'offerta bitstream per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi.

3. Una delle società lamenta il fatto che l'attuale formulazione dell'offerta di riferimento bitstream prevede che, nel caso in cui l'operatore richiedente l'interconnessione non sia co-locato presso il nodo di Telecom Italia, non possa accedere alle condizioni economiche relative al kit di interconnessione. La stessa società richiama che tale limitazione non è presente nell'offerta di interconnessione riferimento 2006 (par. 7 Modalità di interconnessione ai nodi di Telecom Italia, pag. 37) ove prevede che: «Nel caso in cui l'operatore richiedente l'interconnessione non sia co-locato presso il nodo di Telecom Italia ma si avvalga di strutture trasmissive di un operatore terzo co-locato, le condizioni economiche applicate all'operatore richiedente l'interconnessione sono quelle relative al kit di interconnessione, mentre l'operatore terzo co-locato si farà carico dei costi relativi alla co-locazione ed alle componenti trasmissive.» Viene pertanto richiesto che venga rimosso il vincolo della colocazione al rilascio dei kit di consegna permettendo anche agli operatori alternativi l'ingresso nel mercato del trasporto del traffico dati (oltre che del traffico fonia).

4. Uno degli operatori richiama l'art. 11, comma 5, della delibera n. 249/07/CONS in cui è previsto che: «Con riferimento al modello di raccolta a "Banda dedicata" Telecom Italia fornisce la prestazione che consente di attestare circuiti VC di uno stesso accesso bitstream, simmetrico o asimmetrico, su differenti kit per migliorare il requisito di affidabilità per l'utenza che necessita di servizi in "fault tollerance". Viene richiesto, al fine di migliorare ulteriormente il requisito di affidabilità per l'utenza finale, la possibilità di attestare circuiti VC di uno stesso accesso bitstream su differenti DSLAM».

5. Uno degli operatori lamenta che l'attuale offerta di riferimento sia incompleta in quanto ancora priva del «tracciato record», il protocollo utilizzato per lo scambio delle informazioni di Provisioning tra Telecom Italia e gli OLO. Considerato che il tracciato record relativo alla nuova offerta è diverso da quello precedente e che ciò comporta notevoli criticità per lo sviluppo dei sistemi dell'operatore interconnesso, viene richiesto che Telecom Italia renda disponibile, sin da subito, un tracciato record completo al fine di non determinare ritardi sull'effettiva data di disponibilità dell'offerta.

6. Alcuni operatori richiamano l'importanza della istituzione di una unità per il monitoraggio al fine di esaminare le seguenti tematiche:

a) monitoraggio della migrazione a titolo non oneroso delle attuali offerte ADSL Wholesale e CVP alla nuova offerta bitstream;

b) analisi della coerenza con il quadro regolamentare vigente delle attività in corso da parte di Telecom Italia a livello retail;

c) illustrazione delle modalità che l'AGCOM intende adottare per verificare la replicabilità delle offerte retail di Telecom Italia per mezzo della offerta bitstream ai sensi di quanto stabilito dalla delibera n. 249/07/CONS ai commi da 4 a 7 dell'art 23;

Alcuni operatori nel richiamare l'art. 8 della delibera n. 34/06/CONS secondo il quale la fornitura di servizi bitstream con interconnessione al DSLAM è preclusa nei siti aperti all'ULL con almeno 50 clienti attivi, chiede che Telecom Italia fornisca tempestivamente la lista di tali siti, i quali non sono desumibili dagli operatori a partire dalle informazioni relative agli spazi di co-locazione per ULL, in ragione del vincolo legato al numero dei clienti attivi.

7. Alcuni operatori osservano che Telecom Italia riporta (nella sezione 5.1 dell'offerta di riferimento) tra le cause tecniche che possono impedire sia la fornitura dei servizi di accesso disaggregato che i servizi bitstream con interconnessione al DSLAM, non solo problemi legati alla continuità elettrica sulle coppie in rame ma anche la disponibilità delle risorse fisiche sulla rete di distribuzione (indisponibilità di coppie libere) in difformità, secondo il loro parere, da quanto sancito dall'art. 4, comma 3, della delibera n. 249/07/CONS.

8. Uno degli operatori ha richiamato quanto riportato da Telecom Italia nella sez. 5 (pag. 13) dell'offerta di riferimento. Ovvero il servizio bitstream con interconnessione al DSLAM è offerto solo negli stadi di linea (SL) non aperti all'accesso disaggregato. La definizione fornita di stadio di linea aperto all'accesso disaggregato fa riferimento alla firma del verbale di consegna di uno spazio di colocazione e ad almeno 50 linee attive, in accesso disaggregato. Inoltre, se lo stadio di linea diviene disponibile per l'accesso disaggregato, l'offerta bitstream viene garantita sino alla saturazione della capacità degli apparati per interconnessione al DSLAM a loro dedicati sullo stesso SL. Comunque, la fornitura di nuove interconnessioni in bitstream è interrotta dopo 12 mesi dalla comunicazione della avvenuta apertura dello SL all'accesso disaggregato. L'operatore chiede all'Autorità di chiarire se l'art. 4, comma 4, della delibera n. 249/07/CONS implichi per l'operatore che usufruisce del servizio di bitstream a livello DSLAM, superati i dodici mesi dall'apertura dello stato di linea all'ULL, di avere diritto a:

a) saturare le schede già installate attraverso l'attivazione sulle stesse di nuovi clienti;

b) saturare i subtelai già installati, attraverso l'equipaggiamento completo con nuove schede.

9. In merito alle condizioni di migrazione dell'offerta LITE FLAT, uno degli operatori richiama il fatto che attualmente (nell'offerta ADSL wholesale) gli accessi flat afferenti l'offerta LITE sono stati attivati all'interno degli stessi VP (strutture logiche di raccolta del traffico) destinati all'offerta a consumo. Ciò era possibile in quanto tali accessi venivano dimensionati in modo equivalente.

Con la nuova offerta bitstream di Telecom Italia l'offerta ADSL wholesale confluisce logicamente nella struttura generale relativa alla formula FLAT e come tale segue le regole generali di acquisto separato dell'accesso e della banda associata.

Telecom Italia non ha però previsto le condizioni di migrazione di tali accessi LITE Flat nella nuova struttura, limitandosi a riportare a pag. 64 che: « I VP degli accessi ADSL Lite sono utilizzabili solo per la formula di prezzo a consumo, mentre per i nuovi accessi con prezzo flat dovranno essere utilizzati i VP standard. Le eventuali consistenze di accessi ADSL Lite flat attivati nell'ambito della vecchia offerta ADSL Wholesale utilizzando i VP Lite verranno pertanto congelate, e potranno eventualmente essere migrate gratuitamente verso VP standard».

L'operatore suddetto ritiene che la formulazione adottata da Telecom Italia non sia univocamente interpretabile e chiede all'Autorità di chiarire se la dizione «congelate» sia da interpretarsi nel modo seguente:

a) non sono più attivabili nuovi accessi Flat all'interno dei VP Lite (che contengono anche accessi a consumo) secondo l'attuale offerta, fatto salvo il periodo di sovrapposizione previsto in delibera tra le attuali e le prossime modalità di richiesta del servizio;

b) gli accessi attuali non subiscono mutamenti e pertanto restano sulle strutture fisiche e logiche (VP) attualmente utilizzate con gli stessi oneri economici e le stesse caratteristiche tecniche.

Le considerazioni dell'Autorità.

10. In merito alla decorrenza economica della offerta di riferimento nei casi di migrazione amministrativa di accessi ADSL wholesale alla nuova offerta di riferimento bitstream, si osserva in via preliminare che la migrazione amministrativa degli attuali accessi ADSL basati sull'offerta ADSL wholesale dovrebbe essere basata sulla stipula di un contratto tra l'operatore e Telecom Italia. L'Autorità ritiene pertanto opportuno che Telecom Italia stessa provveda a rendere disponibile lo schema del contratto agli operatori con la massima tempestività e comunque entro e non oltre la data di ripubblicazione dell'offerta di riferimento. Tuttavia essendo non quantificabili i tempi per l'effettiva sottoscrizione del contratto ed al fine di non ritardare l'avvio delle attività di migrazione, l'Autorità ritiene opportuno prevedere che la migrazione possa essere iniziata già su esplicita richiesta da parte dell'operatore interconnesso, richiesta che dovrà necessariamente essere contestuale alla richiesta di avvio della negoziazione del contratto, la quale dovrebbe concludersi entro un tempo ragionevole definito (ad esempio due mesi). Le condizioni economiche bitstream dell'attuale offerta di riferimento, ferme restando le eventuali correzioni che l'Autorità intenderà apportare, saranno applicabili a partire dalla data di ripubblicazione dell'offerta di riferimento ed a seguito della predetta richiesta di migrazione. La procedura così delineata consentirebbe di contingentare i tempi di transizione al bitstream. L'Autorità ritiene, a tal fine, che Telecom Italia debba mantenere attivo il servizio ADSL wholesale per un tempo non superiore a sei mesi dalla data di ripubblicazione dell'offerta (estendendo in tal modo i tre mesi previsti dalla delibera n. 249/07/CONS). Gli operatori che non avessero effettuato la migrazione amministrativa entro tale lasso di tempo perderebbero il diritto ad usufruire delle condizioni economiche dell'ADSL wholesale (sebbene tale eventualità appare remota in virtù dell'evidente vantaggio economico del bitstream). In conclusione, il percorso che l'Autorità individua per la migrazione amministrativa è basato sulla seguente sequenza di eventi:

1) approvazione dell'offerta di riferimento;

2) ripubblicazione della stessa dopo quindici giorni dalla notifica a Telecom Italia;

3) da questo momento tutti gli accessi ADSL wholesale attivi transitano alle condizioni economiche dell'attuale proposta di OR (pubblicata il 13 giugno 2007) previa richiesta dell'operatore a Telecom Italia di migrazione e di avvio della negoziazione del nuovo contratto (che Telecom Italia dovrà rendere disponibile successivamente all'approvazione dell'OR insieme ai tracciati record);

4) a partire da sei mesi successivi alla ripubblicazione dell'OR bitstream gli operatori che non hanno effettuato la richiesta di migrazione perdono il diritto di usufruire delle condizioni economiche dell'ADSL Wholesale;

5) le condizioni economiche che verranno approvate dall'Autorità con distinto provvedimento si applicano retroattivamente a partire dalla data di pubblicazione dell'OR bitstream di cui al secondo punto.

11. L'Autorità ritiene che l'opzione di rilascio dei kit di consegna alle condizioni economiche previste nell'offerta di riferimento presso i punti di consegna agli operatori non co-locati, già presente in altri mercati, favorisca la concorrenza nel mercato del trasporto. Pertanto, analogamente a quanto già previsto per il traffico voce, il rilascio dei kit di consegna non deve necessitare che l'Operatore richiedente sia co-locato presso il punto di consegna.

12. L'Autorità osserva che la richiesta di inserire in OR la possibilità di attestare circuiti VC di uno stesso accesso bitstream su differenti DSLAM implica la disponibilità di un altro accesso tra la terminazione di utente e lo stadio di linea cui fa capo l'utente finale, oltre alla disponibilità, nella stessa centrale, di un altro DSLAM. L'Autorità ritiene che tale possibilità, qualora tecnicamente fattibile, non debba essere esclusa nell'ambito dell'offerta di riferimento dei servizi bitstream.

13. L'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia fornisca tempestivamente (comunque non oltre la data di ripubblicazione dell'offerta di riferimento) a tutti gli operatori interessati il tracciato record completo che consenta di ottimizzare le procedure di provisioning ed assurance. Telecom Italia dovrà comunque provvedere ad integrare il tracciato record presentato agli operatori con tutti i messaggi necessari a gestire i servizi previsti nell'offerta di riferimento.

14. L'Autorità, in ottemperanza all'art. 25, comma 5, della delibera n. 249/07/CONS, conferma la propria intenzione di istituire l'unità per il monitoraggio del processo di implementazione dei servizi bitstream.

15. L'Autorità ritiene ragionevole che Telecom Italia renda disponibile l'elenco dei siti aperti all'accesso disaggregato, attraverso cui risalire ai siti non aperti e

quindi disponibili al servizio bitstream con interconnessione al DSLAM, prima ancora della sottoscrizione del contratto con gli operatori e comunque non oltre la data di ripubblicazione dell'offerta di riferimento. Tale informazione è infatti importante, sia per consentire all'operatore di valutare se usufruire o meno del servizio sottoscrivendo il relativo contratto con Telecom Italia, sia per fare in modo che l'operatore possa predisporre con anticipo la propria rete e le proprie strutture interne alla commercializzazione del servizio. L'Autorità ritiene in ogni caso altrettanto ragionevole che tale informazione sia fornita da Telecom Italia agli operatori effettivamente interessati, indipendentemente dalla sottoscrizione del contratto, in conseguenza di una manifestazione di interesse da cui derivi quantomeno l'avvio di una negoziazione finalizzata all'eventuale sottoscrizione, da parte dell'operatore con Telecom Italia, di un contratto relativo alla fornitura del servizio bitstream. La suddetta informazione, in sede di prima applicazione, fa riferimento alla lista aggiornata alla data di pubblicazione della delibera n. 34/06/CONS, sulla base della definizione di cui all'art. 4, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS, e successivamente alla lista aggiornata da Telecom Italia con cadenza trimestrale, come previsto all'art. 4, comma 4, della delibera n. 249/07/CONS.

16. L'Autorità, nel richiamare l'art. 4, comma 2 e 3, della delibera n. 249/07/CONS, conferma che le linee installate sul territorio nazionale — sia quelle attestate su stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale sulle quali, per cause tecniche, non è possibile fornire i servizi di accesso disaggregato, sia quelle attestate su stadi di linea non aperti ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale — sono disponibili per la fornitura dei servizi bitstream con interconnessione al DSLAM e dei relativi servizi accessori. Come tra l'altro chiarito all'art. 2, comma 9, della delibera n. 274/07/CONS, il rifiuto da parte dell'operatore notificato di fornire servizi di accesso disaggregato per cause tecniche è giustificato esclusivamente nei casi in cui non vi sia disponibilità di risorse di rete sufficienti alla fornitura del servizio o sussistano insormontabili ostacoli tecnici alla fornitura del servizio (quali ad esempio problemi legati alla continuità elettrica sulla coppia in rame).

17. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della delibera n. 249/07/CONS, nel momento in cui un nuovo stadio di linea è aperto per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale, secondo la definizione riportata al comma 1 dell'art. 4, Telecom Italia: 1) garantisce la prosecuzione della fornitura e la fornitura di nuovi servizi bitstream con interconnessione al DSLAM agli operatori che abbiano attivato tali servizi sulle linee di accesso afferenti a tale stadio di linea fino a saturazione delle capacità degli switch ATM dedicati all'interconnessione degli operatori; 2) interrompe l'attivazione di nuovi servizi bitstream con interconnessione al DSLAM a partire da dodici mesi successivi alla data di comunicazione, da parte di Telecom Italia agli operatori che hanno attivato servizi bitstream con interconnessione al DSLAM, dell'avvenuta apertura dello stadio di linea ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale secondo la definizione di cui al comma 1, dell'art. 4. In merito all'interpretazione, evidenziata da uno degli operatori sul punto 2, dell'art. 4, comma 4, della delibera n. 249/07/CONS, l'Autorità ai fini di tutelare gli investimenti sostenuti dagli Operatori aveva ritenuto che l'operatore che usufruisce del servizio bitstream a livello DSLAM, superati i dodici mesi dall'apertura dello stato di linea all'ULL, debba poter saturare le schede già installate attraverso l'attivazione sulle stesse di nuovi clienti e di saturare i subtelai già installati attraverso l'equipaggiamento completo con nuove schede. Inoltre la stessa offerta di riferimento bitstream è stata formulata correttamente in tale senso ove prevede che «Nel momento in cui un nuovo SL è aperto per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale, secondo la definizione sopra riportata, Telecom Italia: 1) garantisce la prosecuzione della fornitura del servizio per tutte le linee già attive, garantendo inoltre, agli Operatori che usufruiscono di tali servizi, la possibilità di attivare nuove linee fino alla saturazione della capacità degli apparati per interconnessione al DSLAM a loro dedicati sullo stesso SL; 2) interrompe la fornitura di nuove interconnessioni al DSLAM e di nuovi ampliamenti degli apparati dedicati al servizio di interconnessione al DSLAM a partire da dodici mesi successivi alla data di comunicazione dell'avvenuta apertura dello stadio di linea ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale».

18. Nel corso del procedimento Telecom Italia ha chiarito che l'OR bitstream prevede che gli accessi Flat Lite restano comunque attivi ma non sono più attivati nuovi accessi Lite Flat nell'ambito dei VP a consumo. L'Autorità ritiene ragionevole la decisione di Telecom Italia di non convogliare negli stessi VP accessi ADSL FLAT e accessi ADSL a consumo. Tuttavia l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba migrare gratuitamente gli attuali accessi ADSL Lite flat verso VP standard applicando gli stessi oneri economici e le stesse caratteristiche tecniche già in corso.

OBBLIGHI DI FORNITURA DI SPECIFICHE FUNZIONALITÀ DI RETE.

I commenti degli operatori.

19. In relazione all'interconnessione al DSLAM con collegamento allo switch Ethernet adiacente al DSLAM, uno degli operatori evidenzia che l'OR prevede la configurazione di una VLAN dedicata, per ciascuna classe di servizio, che raccoglie il traffico dei clienti dell'operatore attestati al DSLAM. Gli operatori in questione ritengono che tale previsione contrasti con quanto previsto all'art. 15, comma 6, della delibera n. 249/07/CONS; gli stessi evidenziano che consentire l'utilizzo di una sola VLAN per DSLAM pone una limitazione pesante ai servizi che un OLO può erogare, impedendo la fornitura di servizi basata su una VLAN per cliente e creando di fatto una discriminazione di offerta tra i clienti di Telecom Italia ed i clienti dell'OLO.

20. Relativamente alla possibilità di interconnessione a livello di DSLAM Ethernet con collegamento a switch Ethernet adiacente al DSLAM Ethernet

(sez. 13.1-b), uno degli operatori ritiene che quanto Telecom Italia riporta, «In questo caso l'Operatore può avvalersi delle configurazioni descritte di seguito per il modello di interconnessione al nodo parent, con l'esclusione della funzionalità multicast», sia in contrasto con quanto previsto dalla delibera n. 249/07/CONS. Pertanto l'operatore ritiene necessario che Telecom Italia individui soluzioni tecniche che consentano il rispetto della normativa vigente.

21. Con riferimento alla tabella 3 (profili fisici di linea per porte ADSL 1) a pag. 30 dell'offerta di riferimento, alcuni operatori evidenziano la mancanza dei profili con velocità di upload pari a 900 Kbps. Pertanto si richiede l'inserimento di profili con la massima velocità di upload supportata dai DSLAM di Telecom Italia, che essa stessa aveva dichiarato essere pari a 832 Kbps, al punto 4, comma 1, della sua lettera inviata all'Autorità, prot. n. 314684 del 13 giugno 2007, e non 640 Kbps come indicato in offerta.

22. Sempre in merito alla velocità dei servizi di accesso asimmetrico su tecnologia ADSL (sez. 8.1.3.1) uno degli operatori evidenzia che tra le velocità di picco trasmissive di linea fisica (downstream/upstream) riportate in tabella 3 (profili fisici di linea per porte ADSL 1) mancano tutti i profili ADSL2+.

23. Alcuni operatori hanno evidenziato che la sez. 8.2 dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso simmetrico riporta, in alcuni casi, le velocità nette e, in altri, quelle lorde come di seguito evidenziato riportando alla lettera il testo dell'OR: «Le nuove linee possono essere configurate utilizzando le seguenti velocità di picco (PCR - downstream/upstream):

a) 2 Mbit/s simmetrico, con tecnologia SHDSL;

b) 4 Mbit/s simmetrico, con tecnologia SHDSL su DSLAM con bonding fisico;

c) 4, 6, 8 Mbit/s simmetrico, con tecnologia SHDSL con protocollo ATM IMA;

d) 34 Mbit/s o 155 Mbit/s simmetrico, con tecnologia SDH».

Pertanto si richiede che Telecom Italia indichi o solo i valori netti, e quindi rispettivamente 2, 4, 6, 8, 29 e 129 Mbps, oppure quelli lordi, rispettivamente 2.3, 4.6, 6.9, 9.2, 34 e 155 Mbps.

24. Uno degli operatori ha richiamato il fatto che Telecom Italia non riporta nella tabella relativa ai profili per gli accessi asimmetrici il taglio in ADSL2+ di velocità 10Mbps/384Kbps e 10Mbps/1Mbps. Inoltre, secondo lo stesso operatore, Telecom Italia in tabella 8 della sez. 8.3.1.1 (tagli di VP tecnici disponibili) non ha rispettato quanto previsto nella corrispondente tabella 4 di cui all'art. 25 della delibera n. 249/07/CONS.

25. Con riferimento alle classi di servizio (CoS) e alle relative modalità di gestione (sez. 14.2.1 dell'allegato 1 all'OR) nel caso di accessi basati su tecnologia Ethernet, alcuni operatori ritengono che la limitazione a tre livelli di CoS prevista nell'OR sia in contrasto con quanto disposto all'art. 15, comma 2, della delibera n. 249/07/CONS e con lo standard di riferimento per la gestione delle CoS IEEE 802.1p, menzionato dalla stessa Telecom Italia all'interno dell'offerta, che prevede 8 diversi livelli di priorità del traffico.

Inoltre, secondo gli stessi operatori, già gli attuali sistemi impiegati in rete sarebbero dotati di funzionalità di packet filtering in grado di fornire la prestazione di gestione delle classi di servizio all'interno di una singola VLAN. Viene pertanto richiesto che tali prestazioni, qualora utilizzabile dalla rete di Telecom Italia, vengano rese disponibili agli operatori interconnessi.

26. Alcuni operatori ritengono che quanto riportato nell'OR in merito all'assenza della disponibilità della funzionalità di VLAN translation (pag. 100 OR) sia in contrasto con quanto stabilito dalla delibera n. 249/07/CONS. Infatti l'OR riporta quanto segue: «poiché la rete non dispone di funzionalità di VLAN translation, l'identificativo usato internamente dalla rete coincide con quello usato all'interfaccia di consegna verso l'operatore». Gli operatori ritengono che le motivazioni fornite da Telecom Italia a questo proposito siano ingiustificate in quanto l'apparato di consegna dalla stessa proposto (Cisco 3750 metro) è in grado di effettuare la funzione di VLAN translation sulla porta GE di interconnessione con l'OLO. Tale soluzione inoltre consentirebbe agli operatori di attestare i kit di interconnessione direttamente ai propri switch ethernet, condivisi con altri servizi, senza creare conflitti con i VLAN-ID già in uso.

27. In merito alle modalità di gestione del traffico su rete Ethernet con COS=0 e con COS=1 (sez. 14.2.1.1 e 14.2.1.2 dell'allegato 1 all'OR) alcuni operatori evidenziano che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 15, comma 3, della delibera n. 249/07/CONS, Telecom Italia ha previsto un'unica VLAN per macro area di raccolta solo per COS=0. Si richiede pertanto che questo modello sia esteso, in conformità alla disposizione dell'Autorità, anche a tutte le altre classi di servizio visto che l'apertura di una VLAN per ogni DSLAM sarebbe non fruibile per via dei costi e per i continui aggiornamenti che sarebbero necessari al variare del numero di DSLAM, così come indicato al punto 211 dell'allegato *A* alla delibera n. 249/07/CONS.

28. In relazione alla pila protocollare (Par. 14.1.3 dell'allegato 1 dell'OR), alcuni operatori segnalano l'assenza del supporto di accessi cliente basati su protocollo PPPoA. Il supporto di questo protocollo (possibile grazie a schede DSLAM in grado di effettuare la conversione da PPPoA a PPPoE) è ritenuto indispensabile per consentire l'eventuale migrazione di utenza dalla catena ATM a quella Ethernet senza effettuare interventi sul terminale d'utente (CPE) o la sua sostituzione.

Le considerazioni dell'Autorità.

29. L'Autorità concorda che la disponibilità di una sola VLAN per DSLAM per la raccolta del traffico degli utenti, ad esso attestati, da parte dell'operatore costituisca una limitazione in quanto non consente, ad esempio, la fornitura di una singola VLAN per cliente nel caso di particolari esigenze di qualità del servizio.

A tale proposito Telecom Italia ha spiegato tale limitazione con il ridotto numero di VLAN che gli attuali apparati possono gestire (circa 4000) su una singola rete (nel caso in oggetto corrispondente ad una macro area di raccolta su 30 presenti a livello nazionale). Allo stesso tempo Telecom Italia ha chiarito che tale limitazione sussiste anche al proprio interno, in linea con il principio di parità di trattamento, e che la propria rete non è al momento in grado di gestire VLAN per singolo cliente. Più in generale non sono al momento disponibili soluzioni tecniche che consentano di realizzare su Ethernet un modello a banda dedicata alla singola linea, come avviene nel caso ATM (modello CVP). Telecom Italia fa comunque presente che sta valutando soluzioni tecniche per inserire, anche sulla rete Ethernet, un modello di servizio a banda dedicata e che appena queste soluzioni saranno disponibili saranno inserite anche nell'offerta bitstream. L'Autorità, concordando con la circostanza che la limitazione in merito alla possibilità di fornire servizi a banda dedicata su rete Ethernet possa risultare dannosa per il mercato, ritiene che Telecom Italia debba rimuovere tale limitazione non appena consentito dalla propria rete.

30. L'Autorità, nel richiamare l'art. 15, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS, conferma che Telecom Italia è tenuta a prevedere nell'offerta bitstream le modalità per l'accesso alla funzionalità di multicast in corrispondenza almeno dei DSLAM e dei nodi parent. A tale proposito Telecom Italia nell'ambito del procedimento ha chiarito che l'assenza nell'OR della funzionalità multicast a livello di nodo parent è dovuta alle caratteristiche dell'apparato di consegna CISCO 3750. Telecom Italia ha inoltre chiarito che l'OR comunque non esclude la possibilità di utilizzare un apparato con prestazioni tali da supportare la funzionalità multicast qualora richiesto dall'OLO. L'Autorità ritiene che tale possibilità debba essere chiarita nella OR bitstream e che comunque Telecom Italia, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 249/07/CONS secondo cui «Telecom Italia consente la possibilità, anche qualora il PoP dell'Operatore sia colocato presso il PdI, di effettuare l'interconnessione direttamente sul nodo feeder di Telecom Italia, o su di un altro apparato di tipo carrier class predisposto presso la centrale di Telecom Italia», debba indicare in OR una idonea soluzione tecnica, tramite interconnessione al proprio feeder node o inclusione di un apparato carrier class, in modo da consentire all'operatore di accedere alla funzionalità multicast. A tale riguardo, al fine di assicurare la replicabilità tecnica delle offerte retail di Telecom Italia che utilizzano il multicast, l'Autorità ritiene necessario che la commercializzazione di nuove offerte o la modifica di quelle già presenti nel mercato che utilizzano il multicast venga sospesa sino a quando l'operatore metterà a disposizione il multicast anche a livello di nodo parent, ove tecnicamente disponibile anche tenuto conto delle aree in cui tali servizi retail sono commercializzati.

31. L'Autorità ha rilevato la mancanza, nell'offerta di riferimento bitstream, dei profili fisici di accesso asimmetrico su tecnologia ADSL 1 con velocità di upload pari a 900 kbps ed inoltre rileva la mancanza di dettagli per i profili ADSL2+. Nel corso del procedimento Telecom Italia ha chiarito che il profilo con velocità upstream pari a 832kbit/s presenta delle difficoltà tecniche di aggancio del modem e che pertanto, sebbene disposta ad includerlo, non ne garantisce le prestazioni nominali. Per quanto riguarda i profili ADSL2+ Telecom Italia spiega che, sebbene non inseriti per mero errore materiale nella tabella 3 citata, sono stati inseriti a pagina 125 dell'allegato 3 dell'OR bitstream e che provvederà a correggere l'errore con la ripubblicazione dell'offerta di riferimento. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS, l'Autorità ritiene comunque che Telecom Italia debba includere il profilo upstream ad 832kbps.

32. L'Autorità nel richiamare l'art. 10, comma 2, della delibera n. 249/07/CONS conferma che Telecom Italia debba includere nell'offerta bitstream, per tutte le classi di servizio, i profili di accesso SHDSL a 2,3 Mbit/s, 4,6 Mbit/s, 6,9 Mbit/s e 9,2 Mbit/s, ove praticabile con funzionalità di «bonding fisico». L'Autorità ritiene quindi opportuno, per una maggiore chiarezza, che Telecom Italia riformuli la sez. 8.2 dell'offerta di riferimento indicando i valori lordi delle velocità trasmissive per i profili di accesso SHDSL.

33. Nel corso del procedimento Telecom Italia ha chiarito che i tagli ADSL2+ 10Mbps/1Mbps e 10Mbps/384Kbps sono presenti a pag. 125 dell'OR. Inoltre, in merito ai tagli di VP disponibili di cui alla tabella 8 dell'OR bitstream, l'Autorità non ravvisa limitazioni rispetto a quanto previsto dalla tabella 4 della delibera n. 249/07/CONS.

34. Nel corso del procedimento Telecom Italia ha dichiarato che attualmente non è tecnicamente in grado di fornire ulteriori livelli di CoS rispetto a quelli descritti in offerta, che sono CoS = 0, CoS = 1 e CoS = 3 (quest'ultima riservata al multicast). A quanto risulta da documentazione tecnica di fonte Telecom Italia in merito all'architettura della rete OPM (Optical packet metro), ove la tecnica delle VLAN (IEEE 802.1Q) è impiegata per separare il traffico fonia+dati, IPTV e di gestione dei DSLAM IP, sono configurati i seguenti valori di CoS: CoS = 5 per servizi Voce con; CoS = 3 per servizi Video; CoS = 0 per Dati. L'Autorità, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della delibera n. 249/07/CONS, conferma pertanto che Telecom Italia debba includere nell'offerta di riferimento bitstream la possibilità di utilizzare differenti livelli di classe di servizio (COS), definiti dall'operatore in base alle proprie esigenze e comunque tutte quelle disponibili sui propri apparati. L'Autorità, nel ritenere che, in prima applicazione, Telecom Italia debba prevedere nell'offerta di riferimento 2007 almeno le seguenti Classi di Servizio: COS=0, 1, 3, 5, si riserva di approfondire la questione al fine di valutare eventuali ulteriori adeguamenti nell'offerta di riferimento 2008.

35. Nel corso del procedimento Telecom Italia ha confermato che gli apparati 3750 non effettuano funzionalità di VLAN translation. Telecom Italia si è comunque dichiarata disponibile a consentire agli operatori di utilizzare altri apparati di terminazione in grado di effettuare la traduzione degli identificativi VLAN. L'Autorità, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15,

comma 5, della delibera n. 249/07/CONS, secondo il quale Telecom Italia concorda con l'operatore l'assegnazione degli identificativi delle VLAN ricorrendo eventualmente a funzionalità di VLAN translation o alla definizione di alcuni range di valori relativi di ogni operatore, ritiene che Telecom Italia debba riformulare la sez. 14.2.1 relativa al punto in oggetto in modo da prevedere la funzionalità di VLAN translation qualora l'apparato di terminazione utilizzato la consenta. Le caratteristiche di quest'ultimo potranno essere concordate con l'operatore interconnesso.

36. In merito al problema della raccolta del traffico relativo ad una VLAN con COS=1 a livello di area di raccolta, nel corso del procedimento Telecom Italia ha ribadito quanto espresso nel corso delle attività del tavolo tecnico; nello specifico secondo Telecom Italia il modello con banda aggregata a livello di nodo di consegna rappresenta una singolarità solo italiana, mentre in tutti gli altri Paesi la banda è gestita con VP dedicati per DSLAM. Ciò premesso, Telecom Italia conferma che la rete non è in grado di garantire una effettiva differenziazione di prestazioni tra le diverse CoS, qualora anche quelle più pregiate venissero gestite in modo aggregato, anziché «proteggendo» queste tipologie di banda lungo tutta la tratta da DSLAM a kit di consegna (si richiama la lettera di Telecom Italia prot. n. 314684 del 13 giugno 2007). Telecom Italia fa inoltre presente che la struttura dell'offerta Ethernet è del tutto coerente con quella dell'offerta ATM, dove la classe di servizio meno pregiata (ABR) può essere gestita mediante VP per area di raccolta, mentre le classi pregiate (VBRrt e CBR) sono necessariamente gestite mediante bande dedicate al singolo cliente, senza che questo abbia generato particolari rimostranze da parte degli Operatori. Su tale punto, richiama Telecom Italia, il modello Ethernet ricalca modello ATM, prevedendo una banda aggregata per area nel caso di CoS = 0, ed un modello con banda per DSLAM per le CoS di livello più alto. L'Autorità, fermo restando l'obbligo previsto dall'art. 15, comma 3, della delibera n. 249/07/CONS in merito l'aggregazione delle diverse VLAN di un'area di raccolta a livello di nodo feeder, ritiene che la questione necessiti di un ulteriore approfondimento (anche nell'ambito di un procedimento) al fine di appurare le problematiche sull'integrità della rete sollevate da Telecom Italia ed individuare idonee soluzioni.

37. Nel corso del procedimento TI ha evidenziato che sebbene lo standard DSL Forum TR101 preveda un protocollo che consente di rendere compatibile sulle reti Ethernet anche il protocollo PPPoA, quest'ultimo non è al momento utilizzabile sulla rete di Telecom Italia, essendo il suddetto standard molto recente (aprile 2006). L'Autorità ritiene comunque, a vantaggio del consumatore finale, che Telecom Italia debba prevedere in OR tale funzionalità non appena utilizzabile sulla propria rete.

La manutenzione degli apparati.

I commenti degli operatori.

38. Con riferimento al listino di manutenzione (sez. 7.3.3 e 13.2.2 dell'allegato 1 dell'OR) una delle società ritiene necessario che ne sia precisata l'opzionalità, intendendosi che le corrispondenti voci (canone annuo, contributo ad intervento, gestione delle scorte) siano previste, e pertanto i relativi oneri corrisposti, solo se espressamente richieste dall'operatore. Tali prestazioni dovrebbero inoltre essere integrate da un servizio di accompagnamento qualora l'operatore ritenga di effettuare la manutenzione in maniera autonoma. Viene pertanto richiesto che sia modificata l'offerta di riferimento prevedendo l'opzionalità del servizio di manutenzione e l'introduzione di un servizio di accompagnamento.

Le considerazioni dell'Autorità.

39. Telecom Italia a pag. 26 della propria offerta di riferimento, in merito al listino di manutenzione, riporta: «Per quanto riguarda il servizio di manutenzione è dovuto, per ciascuna sede di DSLAM ATM, un canone annuo (comprensivo dei primi tre interventi) pari a 554,67 euro. Per ogni ulteriore intervento è dovuto un contributo ad intervento pari a 184,89 euro. Per il servizio opzionale di gestione delle scorte è dovuto un canone annuo di 547,00 euro, per ciascuna sede di DSLAM ATM».

L'Autorità ritiene che Telecom Italia debba riformulare l'offerta di riferimento in modo che gli oneri di manutenzione, cosi come sopra riportati, vengano corrisposti solo se tale servizio sia stato espressamente richiesto dall'operatore e non da applicarsi senza che l'OLO ne abbia fatta richiesta. Inoltre, in analogia a quanto previsto nel mercato 11 e per consentire all'operatore di effettuare la manutenzione in maniera autonoma, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia includa nell'offerta di riferimento un servizio di accompagnamento.

La introduzione di nuovi nodi di concentrazione degli accessi e interconnessione.

I commenti degli operatori.

40. Relativamente alle iniziative volte alla riduzione del digital divide previste nell'offerta, tra cui l'introduzione dei cosiddetti MINIDSLAM nella rete d'accesso, uno degli operatori segnala (sez. 8.1.4) quanto previsto da Telecom Italia nel merito e di seguito richiamato: «Al fine di rendere il servizio ADSL presente in modo capillare sul territorio nazionale, raggiungendo anche comuni di piccole dimensioni, Telecom Italia ha individuato soluzioni impiantistiche in grado di fornire il servizio ADSL anche in aree servite da centrali non raggiunte da fibra ottica. In particolare le soluzioni adottate si basano sull'impiego di apparati mini DSLAM che presentano le seguenti principali caratteristiche:

accessi disponibili limitati a circa 50/100 clienti;

velocità di picco downstream massima possibile pari a 640 Kbit/s.

Per gli accessi su mini-DSLAM sono utilizzabili solo VC con MCR pari a 5, 10 e 20 Kbit/s».

A tale proposito viene rilevata la mancanza di sistemi informativi volti a permettere all'operatore di conoscere la disponibilità residua degli accessi disponibili, e forme di prenotazione di tali risorse.

41. Con riferimento al paragrafo 14.1.2 dell'allegato 1 dell'OR relativo alle aree servite da DSLAM «zainetto» viene segnalato un problema di trasparenza dovuto all'assenza di informazione circa il numero residuo di accessi disponibili per DSLAM oltre all'assenza di un meccanismo di preassegnazione degli accessi, rendendo di fatto molto difficile la vendibilità di tali accesi per gli OLO, come gia segnalato anche per gli accessi forniti con modalità MINIDISLAM.

Viene inoltre segnalato che nel caso di DSLAM «Zainetto» non è disponibile il servizio di interconnessione al DSLAM, mentre una tale possibilità potrebbe consentire di utilizzare eventuali infrastrutture di rilegamento (fibra ottica, soluzioni wireless) in disponibilità degli operatori, costituendo un significativo precursore delle offerte wholesale associate all'introduzione delle tecniche NGAN da parte di Telecom Italia.

42. Con riferimento ai servizi bitstream su rete Ethernet (sez. 12 dell'allegato 1 dell'OR) alcuni operatori fanno presente che Telecom Italia da tempo offre servizi retail di accesso a larga banda su fibra ottica con interfaccia GbE e velocità di 2×N, 10 e 100 Mbit/s alla categoria «accesso in fibra ottica con interfaccia GbE». Tali accessi sono disponibili e venduti da Telecom Italia in oltre 25 città italiane e ad oggi esistono già migliaia di accessi attivi. Tuttavia gli accessi simmetrici Ethernet/IP sono attualmente completamente omessi dall'offerta. Pertanto viene richiesto che l'offerta venga integrata per includere gli accessi simmetrici in tecnologia Ethernet a 2×N, 10 e 100 Mbit/s.

Le considerazioni dell'Autorità.

43. L'Autorità, al fine di garantire parità di trattamento interno-esterno attraverso una maggiore trasparenza in merito alle risorse di rete disponibili, ritiene che Telecom Italia debba consentire agli OLO di conoscere in anticipo presso quali MINIDSLAM sono ancora disponibili accessi e prevedere sistemi informativi di gestione delle richieste.

44. L'Autorità, al fine di garantire agli OLO una maggiore trasparenza e per consentire agli stessi una più agevole commercializzazione degli accessi attraverso DSLAM «zainetto», ritiene ragionevole che Telecom Italia fornisca l'informazione in merito alla disponibilità o meno di accessi ancora acquisibili (e quindi quali sono quelli saturi) presso i suddetti DSLAM e preveda opportuni sistemi informativi di gestione delle richieste. In merito alla possibilità di interconnessione a tali DSLAM, l'Autorità ritiene che sia al momento prematuro fornire valutazioni e si riserva di analizzare la questione nell'ambito dell'unità per il monitoraggio dei servizi bitstream.

45. Nel corso del procedimento Telecom Italia ha dichiarato che i DSLAM Ethernet non sono al momento equipaggiati per accessi di tipo diverso dall'ADSL2+. Con riferimento al servizio Ethernity citato, tra l'altro oggetto di discussione anche in sede di Tavolo tecnico, Telecom Italia conferma che consiste in una connettività Ethernet di tipo metropolitano, realizzata su strutture di rete specifiche e non raggiungibili dalla rete che collega i DSLAM Ethernet. In particolare si tratta di reti isolate di piccole dimensioni, presenti solo in un sottoinsieme delle centrali già aperte ai servizi di ULL/SA. Inoltre, poiché tali reti non sono strutturate secondo il modello concentratore-nodo parent previsto dalla delibera n. 34/06/CONS, l'interconnessione sarebbe possibile solo a livello di Stadio di Linea (SL), che, in base alla delibera n. 34/06/CONS, è previsto solo per le aree non aperte all'ULL/SA. Come noto la rete OPM (Optical Packet Metro) costituisce l'infrastruttura d'accesso/raccolta che TI utilizza per l'offerta di servizi MAN (Metropolitan Area Network) e recentemente anche per l'offerta IPTV (Home TV). Tale rete, completamente basata sulla tecnologia GbE (Gigabit Ethernet) e/o PON (Passive Optical Networks), è interconnessa al Backbone ottico - OPB - ovvero la rete di trasporto IP su cui poggia la rete nazionale di trasporto delle diverse piattaforme di servizio di TI (VoIP, IPTV, BBN, ecc.). Inoltre, tale rete è costituita, nel caso GbE, da una serie di Switch di raccolta detti «Feeder» ed altri di transito e di interconnessione con OPB denominati «Metro». Tale rete è utilizzata per la raccolta del traffico proveniente dai DSLAM Ethernet e da switch Ethernet in sede cliente. L'art. 2, comma 4, della delibera n. 34/06/CONS definisce il mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso come la domanda e l'offerta di connettività su tecnologie xDSL, su fibra ottica e su tecnologia satellitare. Tale mercato ha dimensione nazionale e su di esso Telecom Italia detiene un significativo potere di mercato. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, Telecom Italia fornisce servizi bitstream mediante l'impiego delle tecnologie di accesso a banda larga che offre alle proprie divisioni commerciali, a società collegate o controllate per la predisposizione di servizi a livello retail. Infine, l'art. 3 della delibera n. 249/07/CONS prevede che «Telecom Italia fornisca servizi di interconnessione bitstream presso i siti ove sono o saranno installati gli apparati di multiplazione DSLAM o ADM (ad es. gli stadi di linea) attualmente non aperti ai servizi di accesso disaggregato ed ai nodi di commutazione della rete di trasporto (parent switch, distant switch, nodo remoto IP level) e fornisce i relativi servizi accessori, indipendentemente dalla tecnologia impiegata. L'Autorità si riserva pertanto di approfondire la questione al fine di verificare, tra l'altro, se l'accesso alla capacità trasmissiva utilizzata da Telecom Italia per la fornitura di servizi retail simmetrici a 2×N Mb/s, 10Mb/s, 100Mb/s su fibra (quali quello Ethernity sopra citato) sia possibile a livello di feeder node (o nodo di equivalente funzionalità). A seguito di tali approfondimenti (anche attraverso uno specifico procedimento), l'Autorità potrà quindi valutare le eventuali relative modifiche dell'offerta di riferimento bitstream.

ASPETTI RELATIVI AL PROVISIONING.

I commenti degli operatori.

46. Uno degli operatori ritiene che sia necessario migliorare il meccanismo di upgrade dei VP di tipo a consumo (LITE) (sez.8.3.3.1) in quanto la propria esperienza evidenzia che i nuovi clienti sono costretti ad attendere tempi di provisioning estremamente più lunghi rispetto agli equivalenti servizi flat. In particolare

per un operatore con elevato numero di attivazioni per AdR (che andrà ad incrementarsi a causa della riduzione delle stesse) l'intervallo di tempo tra il raggiungimento della soglia dell'80% e quello di saturazione completa per garantire l'MCR dichiarato è sensibilmente inferiore (mediamente tre giorni) allo SLA previsto da Telecom Italia per l'upgrade.

Lo stesso operatore propone le seguenti possibili modiche all'OR da intraprendere congiuntamente:

a) introdurre un VP (entry-level) con taglio di banda minimo in termini di MCR pari a 10Mbps per AdR o altresì in funzione del numero di ordini che un operatore invia a Telecom Italia;

b) introdurre una soglia variabile in relazione alla dimensione del VP. Il valore di soglia che fa scattare l'upgrade automatico dovrebbe oscillare da un valore minimo del 50% ad un massimo dell'80%;

c) ridurre il numero di giorni necessari al completamento dell'upgrade. Si propone dieci giorni solari nel 90% dei casi se vengono recepite le richieste ai precedenti punti, cinque giorni solari nel 90% dei casi, in caso contrario.

Le considerazioni dell'Autorità.

47. L'Autorità, considerando ragionevole la richiesta di rendere più flessibile il meccanismo di upgrade minimizzando in tal modo i disagi per l'utente finale, ritiene che la soglia di upgrade non debba superare il 65% tra clienti attivi e in lavorazione. In merito agli SLA, l'Autorità osserva che quelli attuali già prevedono, conformemente all'art. 16, comma 5, della delibera n. 249/07/CONS, un upgrade del VP entro otto giorni lavorativi per il 95% dei casi.

ASPETTI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI RETE.

I commenti degli operatori.

48. In merito ai parametri prestazionali dei servizi bitstream su rete ATM (sez. 8.4), alcuni operatori ritengono che Telecom Italia non abbia ottemperato a quanto previsto all'art. 11, comma 11. Nello specifico viene evidenziato che nella sezione 8.4.1 Telecom Italia pone per la modalità interleaved e fast la latenza end to end rispettivamente minore o uguale di 36 ms e 25 ms.

Le considerazioni dell'Autorità.

49. L'Autorità richiama che ai sensi dell'art. 11, comma 11, lettera *c)*, la latenza, differenziata per linee in modalità fast e interleaved, deve comunque essere inferiore a 25 ms. Nel corso del procedimento TI ha chiarito che nella precedente proposta di OR bitstream la latenza massima era indifferenziata e pari a 36 ms. L'attuale proposta di OR bitstream recepisce quanto definito nel Tavolo tecnico in cui è stato convenuto di differenziare la latenza tra le modalità interleaved e fast, portando quest'ultima al limite massimo di 26 ms. Telecom Italia ha inoltre illustrato la difficoltà tecnica di portare il limite massimo della latenza in modalità interleaved al di sotto dei 36 ms. L'Autorità si riserva di valutare suddetta limitazione tecnica nell'ambito dei lavori dell'unità per il monitoraggio sul bitstream.

IL KIT DI CONSEGNA.

I commenti degli operatori.

50. Con riferimento al kit di consegna per accessi ATM costituito dalla porta ATM ed dal collegamento trasmissivo sino al nodo dell'operatore (sez. 11.1 dell'allegato 1 dell'OR), alcuni operatori evidenziano come Telecom Italia nella propria offerta di riferimento asserisce che «poiché le porte a 622 Mbps non sono di norma impiegate da Telecom Italia, la loro fornitura è subordinata ad analisi di fattibilità che dovrà inoltre fornire anche i relativi costi». A tal proposito si ritiene che l'omissione del prezzo di tale porta sia in contrasto con quanto stabilito dalla delibera n. 249/07/CONS all'art. 13, comma 1, il quale prevede che Telecom Italia includa nell'offerta di servizi bitstream porte a 622 Mbit/s.

51. Uno degli operatori evidenzia che l'offerta di Telecom Italia a pag. 80 (Punti di interconnessione ATM) prevede che «la consegna del traffico ATM è possibile sui nodi riportati in allegato 1. Per ventiquattro mesi Telecom Italia manterrà commercialmente attiva la struttura delle aree di raccolta e dei punti di consegna facenti parte delle offerte commerciali ADSL wholesale e CVP». Viceversa la delibera n. 249/07/CONS prevede che Telecom Italia mantenga attivi gli attuali punti di consegna per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi e comunque almeno fino alla conclusione della prossima analisi di mercato dei servizi di accesso a barda larga all'ingrosso. Viene pertanto richiesto che Telecom Italia riformuli l'OR in ottemperanza alla delibera.

Viene segnalato inoltre che in nessuno dei documenti allegati all'offerta di riferimento è contenuta l'anagrafica completa dei punti di consegna (PdC) del traffico ATM. L'unica indicazione reperibile è contenuta sul portale Wholesale di Telecom Italia, nel quale è pubblicato un elenco delle centrali Telecom Italia sulle quali è possibile la consegna del traffico ATM; tuttavia tale elenco è incompleto in quanto non include alcuni PdC attualmente in uso da parte di uno degli operatori. Si richiede che all'offerta di riferimento sia allegata la lista dei PdC ATM, inclusiva di quelli attualmente mancanti.

52. Con riferimento al kit di consegna Ethernet (sez. 17, dell'allegato 1 dell'OR), alcuni operatori lamentano l'assenza della possibilità di condivisione del kit tra più operatori come richiesto al punto D11.5 dell'allegato A della delibera n. 249/07/CONS e concesso dall'Autorità al successivo punto D11.7. Inoltre, con riferimento alla figura 4 a pag. 99 dell'offerta di riferimento (riportante il KIT di consegna Ethernet costituito da un insieme di tre elementi), si richiede l'inserimento di un Kit come singola voce, includente nel contributo una tantum di attivazione e canone mensile gli oneri di colocazione in centrale degli apparati necessari.

Inoltre, in merito al collegamento trasmissivo tra l'apparato di terminazione e la sede dell'operatore (sez. 17.2 dell'allegato 1 dell'OR) si richiede l'aggiunta della possibilità di attestazione diretta di una fibra

ottica su GBIC della porta Ethernet fornita da Telecom Italia. Viene inoltre richiesta la disponibilità di tutti i modelli di GBIC forniti da Cisco per l'apparato 3750 (o tutti i modelli GBIC disponibili per tutti gli altri possibili apparati che costituiscono l'interfaccia dei nodi Parent con i livelli superiori di rete).

53. Alcuni operatori richiedono che, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 15, comma 4, della delibera n. 249/07/CONS, l'offerta di riferimento preveda un apparato di terminazione di tipo carrier class condivisibile dagli OLO per la realizzazione delle interconnessioni. Tale soluzione comporterebbe i seguenti vantaggi:

— riduzione degli spazi occupati presso la centrale Telecom per l'alloggiamento di numerosi Cisco 3750 (uno per operatore colocato) e dei costi per gli operatori, che potrebbero condividere le risorse dello stesso apparato;

— maggiore affidabilità dell'interconnessione grazie all'impiego di un apparato di terminazione carrier class;

— superamento della limitazione nel numero di mac-address pari a 12000 nel 3750. Si cita a titolo di esempio il CISCO C6500 (CISCO ME6500) che ne supporta 96000.

Le considerazioni dell'Autorità.

54. Nel corso del procedimento Telecom Italia ha chiarito di essere disponibile a fornire porte a 622 Mb/s; tuttavia, poiché non utilizza tali porte per la fornitura di capacità trasmissiva alle proprie divisioni commerciali, non è in grado di definirne un prezzo il quale dipende generalmente dal numero di schede acquistate e/o dalle condizioni scaturite a seguito di una specifica gara. Ne segue che il prezzo indicato nell'OR verrebbe ad essere quello di listino del costruttore. L'Autorità ritiene comunque opportuno che Telecom Italia includa nell'offerta di riferimento di servizi bitstream il prezzo (sebbene di listino del costruttore) delle porte a 622 Mbit/s.

55. L'Autorità, nel richiamare l'art. 14, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS conferma, conferma che Telecom Italia è tenuta a mantenere attivi gli attuali punti di consegna per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi e comunque fino alla conclusione della prossima analisi di mercato dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso.

Si ritiene inoltre che Telecom Italia debba pubblicare la lista completa dei PdC ATM in allegato all'offerta di riferimento bitstream.

56. Nel corso del procedimento Telecom Italia ha ribadito che è indispensabile avere un apparato (il 3750 o un altro) in grado di realizzare le funzioni di edge della rete, e che il costo di questo apparato dovrà necessariamente essere ribaltato sugli operatori. In merito alla richiesta degli operatori, Telecom Italia ha chiarito di essere disponibile a prevedere un prezzo del kit di interconnessione che sia comprensivo della porta sul nodo, dell'apparato e dell'eventuale colocazione di quest'ultimo. Tuttavia considerato che il costo di colocazione non è sempre applicabile (es. nel caso di OLO non colocati) e che, come richiesto dalla delibera e dagli OLO, su richiesta del singolo operatore l'apparato in questione potrebbe anche essere diverso dal 3750, una soluzione con un prezzo aggregato risulta meno flessibile rispetto alla possibilità di avere tre prezzi distinti (porta su nodo, apparato e colocazione), che possono invece essere combinati di volta in volta in funzione delle esigenze dell'OLO. L'Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia debba, ferma restando l'attuale possibilità prevista in OR di richiedere separatamente porta su nodo, apparato di terminazione e colocazione, includere un prezzo di colocazione virtuale relativo all'ospitalità del 3750, in modo che l'operatore non sia costretto a richiedere un intero modulo di colocazione per ospitare un singolo apparato. L'Autorità ritiene inoltre che Telecom Italia debba aggiungere a listino le condizioni tecniche ed economiche per l'attestazione diretta di una fibra ottica su interfacce Gigabit Ethernet ottiche monomodali (GBIC) dell'apparato di terminazione fornito da Telecom Italia, con riferimento ai modelli disponibili per l'apparato 3750. Qualora l'operatore richieda un apparato di terminazione diverso dal 3750 la stessa previsione varrà per quest'ultimo.

57. L'Autorità, richiamando quanto previsto dall'art. 15, comma 4, della delibera n. 249/07/CONS in cui si prevede che Telecom Italia consenta la possibilità di effettuare l'interconnessione su di un altro apparato di terminazione di tipo carrier class predisposto presso la centrale di Telecom Italia, ritiene che Telecom Italia debba includere in offerta di riferimento le condizioni economiche e tecniche di suddetta possibilità. Inoltre, in analogia a quanto previsto per il Kit di consegna ATM, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba prevedere, per l'interconnessione su rete Ethernet, la possibilità di richiedere un Kit di consegna condiviso.

ASPETTI RELATIVI AI SERVICE LEVEL AGREEMENT PER SERVIZI BITSTREAM E RELATIVI SERVIZI ACCESSORI.

I commenti degli operatori.

58. In merito agli SLA plus di provisioning per accessi simmetrici e asimmetrici (sez. 2.1.2 dell'allegato relativo agli SLA) alcuni operatori rilevano che Telecom Italia non ha inserito nella tabella 2 «Tempi di provisioning SLA Plus», una colonna relativa ai «Tempi massimi di fornitura per il 100% dei casi» e in più impone dei vincoli all'erogazione della prestazione, enunciando che: «Il servizio di SLA Plus provisioning è subordinato a verifica di fattibilità sulla capacità di evasione in termini di numero massimo di ordinativi richiesti per singola regione (fino ad un massimo del 5% degli ordinativi mensili per operatore se uniformemente distribuiti sul territorio nazionale)».

Pertanto viene richiesto che:

a) siano inseriti SLA Plus sulla totalità dei casi;

b) sia eliminato il vincolo di verifica di fattibilità oppure sia sostituito da una ben definita procedura riportante tempi e modalità di evasione.

59. Una delle società rileva che Telecom Italia prevede nel processo di Provisioning la facoltà di sospensione della lavorazione per causa cliente finale (nei casi

di irreperibilità o non disponibilità del cliente finale). Tuttavia Telecom Italia prevede che, ai fini della verifica del rispetto dello SLA di Provisioning, il tempo di sospensione inizi dal giorno lavorativo precedente a quello della comunicazione di inizio sospensione inviata da Telecom Italia all'OLO. La società in questione ritiene tale previsione iniqua e troppo favorevole per Telecom Italia, chiedendo pertanto che il tempo di sospensione, ai fini della verifica del rispetto dello SLA di Provisioning, decorra dalla data di comunicazione inviata da Telecom Italia all'OLO.

Telecom Italia inoltre, con l'offerta bitstream, ha introdotto la possibilità per l'OLO di «interrompere» l'eventuale sospensione causa cliente, comunicando a Telecom Italia un recapito alternativo del cliente finale. Tuttavia Telecom Italia rende tale opportunità di fatto non utilizzabile dall'OLO, in quanto prevede che la facoltà di interruzione della sospensione possa essere esercitata dall'OLO solo entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di comunicazione della sospensione da parte di Telecom Italia. Ne consegue che è praticamente impossibile per l'OLO, in un giorno lavorativo, riuscire a contattare il cliente finale per farsi dare un contatto alternativo. Viene pertanto richiesto che la facoltà di «interruzione» della sospensione possa essere esercitata dall'OLO in qualsiasi momento durante il periodo di sospensione.

Infine Telecom Italia prevede che, qualora la sospensione causa cliente dovesse essere reiterata per due volte, il processo di lavorazione viene definitivamente annullato con imputazione all'OLO di una penale per intervento a vuoto. La società evidenzia che nelle precedenti procedure di Provisioning x-DSL Telecom Italia permetteva di fissare l'appuntamento con il cliente per almeno 5 o 6 volte e ritiene che, limitando a 2 il numero di tentativi possibili per l'appuntamento del cliente, si possa verificare un ingiustificato aumento dei rifiuti causa cliente con conseguente degrado delle performance di Provisioning degli OLO e associato onere economico dovuto all'addebito degli interventi a vuoto da parte di Telecom Italia.

60. Con riferimento agli SLA per l'assurance (sez. 3.1.1 dell'allegato SLA dell'OR) alcuni operatori osservano che, contrariamente a quanto prevede l'art. 17 della delibera n. 249/07/CONS, Telecom Italia riporta quanto segue in OR: «Per il servizio bitstream con accesso asimmetrico, Telecom Italia garantisce:

entro quattro mesi a partire dalla data di disponibilità operativa del servizio, un tempo di riparazione guasti pari a 32 ore solari per il 100% dei guasti;

entro i successivi quattro mesi, un tempo di riparazione guasti pari a 24 ore solari per il 95% dei guasti segnalati tra le ore 8 e le ore 16 (lunedì-venerdì esclusi festivi infrasettimanali) e di 32 ore solari per tutti i rimanenti casi».

61. In merito agli SLA base per la disponibilità degli accessi e dei VC, una delle società ha segnalato che a pagina pag. 26 dell'allegato relativo agli SLA dell'OR viene proposto quanto segue: «Telecom Italia garantisce un valore di disponibilità annua pari al 98% per gli accessi di un operatore e pari al 98,8% su base annua per i VC di un operatore». L'operatore ritiene che la disponibilità dei VC (che è un'infrastruttura logica configurata su di un accesso) non possa essere superiore alla disponibilità dell'accesso fisico che la sostiene. Viene richiesto pertanto l'adeguamento della disponibilità degli accessi dal 98% almeno al 98,8%.

62. Con riferimento agli SLA per l'assurance della banda di trasporto fino al nodo parent (backhaul) — sez. 3.1.4 dell'allegato relativo agli SLA — alcuni operatori richiamano il punto 256 dell'allegato A della delibera n. 249/07/CONS che prevede che Telecom Italia garantisca un tempo di riparazione dei guasti sui VP/VLAN entro 4 ore dalla segnalazione. Pertanto si richiede che Telecom Italia non discrimini la risoluzione del guasto sulla base dell'ora di arrivo della segnalazione da parte dell'OLO come indicato in offerta (4 ore solari se la segnalazione è ricevuta tra le ore 8 e le 12 dei giorni feriali e 12 ore solari nei restanti casi).

63. Uno degli operatori ha lamentato come ad oggi non siano ancora note le specifiche funzionali dell'interfaccia web, su pagina dedicata del portale wholesale di Telecom Italia, di gestione dell'assurance. Tale interfaccia è necessaria in tempi rapidi al fine di renderla fruibile automaticamente dai sistemi di gestione dell'assurance interni agli operatori.

64. In merito alle penali per l'assurance (sez. 3.2 dell'allegato SLA) alcuni operatori rilevano che Telecom Italia limita l'applicazione delle penali ai soli collegamenti attivi in un intero anno solare, in questo modo evitando di pagare penali sui collegamenti cessati prima di un anno.

Viene osservato che:

la durata massima contrattuale dei servizi DSL è trimestrale e non annuale;

il limite imposto da Telecom Italia viola il principio di proporzionalità del risarcimento, poiché a danno subito non corrisponderebbe alcuna penale per i servizi cessati prima di un anno solare.

Si richiede pertanto che tutte le frasi relative ai limiti sul pagamento delle penali siano rimosse dall'offerta di riferimento e dai suoi allegati.

65. In merito alle penali per gli SLA Premium dell'assurance (sez. 3.2.3) alcuni operatori rilevano che Telecom Italia propone un importo della penale degli SLA Premium inferiore della penale corrisposta per gli SLA base. Infatti, se al punto 3.2.1 relativo agli SLA base si legge: «per ogni ora (solare o lavorativa in funzione dello SLA applicabile) di ritardo nel ripristino, la penale è pari al canone giornaliero del servizio di accesso.», al punto 3.2.3, relativo agli SLA Premium, si legge: «per ogni ora (solare o lavorativa) di ritardato ripristino su singola linea assistita, un importo pari al 20% del canone giornaliero relativo alla linea assistita.». In questo caso ad uno SLA premium che comporta un costo maggiore per una prestazione migliore, corrisponde una penale minore, invece che una penale maggiore o uguale. Pertanto, si richiede all'Autorità

che la penale relativa agli SLA Premium sia maggiore o uguale a quella applicata agli SLA base e che non vi siano limiti al risarcimento delle penali.

66. In merito alle attività di prequalificazione della linea, viene richiesto che Telecom Italia specifichi gli SLA dell'attività di prequalificazione in termini di giorni lavorativi entro cui tale attività viene eseguita e relative penali.

Le considerazioni dell'Autorità.

67. L'art. 16, comma 1 e 9, della delibera n. 249/07/CONS prevedono l'obbligo per Telecom Italia di predisporre SLA di provisioning degli accessi base (con i requisiti riportati nella tabella 5) e SLA plus di provisioning per accessi simmetrici e asimmetrici comprensivi di penali (in tal caso l'Autorità non definiva una tabella di prestazioni). L'offerta di riferimento, nell'allegato relativo agli SLA, prevede quanto segue rispettivamente per gli SLA di provisioning base e plus:

Tipologia di accesso	A Tempi massimi di fornitura per il 100% dei casi	B Tempi massimi di fornitura per il 95% dei casi
Accessi asimmetrici:		
- senza intervento presso il cliente finale (linea esistente, no modem)	40 giorni solari	10 giorni solari
- con intervento presso il cliente finale	40 giorni solari	20 giorni solari
Accessi xDSL simmetrici a 2 Mbit/s	50 giorni solari	20 giorni solari
Accessi xDSL simmetrici a 4, 6 e 8 Mbit/s	50 giorni solari	20 giorni solari
Accessi SDH (a valle dell'esito positivo della richiesta di fattibilità)	120 giorni solari	90 giorni solari

Tabella 1: Tempi di provisioning

Tipologia di accesso	A Tempi massimi di fornitura per il 98% dei casi	B Tempi massimi di fornitura per il 95% dei casi
Accessi asimmetrici:		
- senza intervento presso il cliente finale (linea esistente, no modem)	30 giorni solari	10 giorni solari
- con intervento presso il cliente finale	30 giorni solari	20 giorni solari
Accessi xDSL simmetrici a 2, 4, 6 e 8 Mbit/s	45 giorni solari	20 giorni solari
Accessi SDH (a valle dell'esito positivo della richiesta di fattibilità)	100 giorni solari	90 giorni solari

Tabella 2: Tempi di provisioning SLA Plus

Si osserva, dalle tabelle sopra riportate, che mentre lo SLA base indica i tempi massimi di fornitura per il 100% e 95% dei casi, lo SLA plus prevede tempi massimi di fornitura per il 98% dei casi e 95% dei casi. L'Autorità ritiene quindi che, dovendo comunque lo SLA Plus essere migliorativo rispetto a quello base, lo SLA Plus deve comunque garantire almeno gli stessi tempi di fornitura dello SLA base per il 100% dei casi. Lo SLA Plus dovrà, oltre a prevedere prestazioni per il 98% dei casi, garantire miglioramenti per il 95% dei casi rispetto allo SLA base. L'Autorità ritiene inoltre che Telecom Italia debba chiarire quanto previsto nell'offerta di riferimento in merito alla «... verifica di fattibilità sulla capacità di evasione in termini di numero massimo di ordinativi richiesti per singola regione ...».

68. L'Autorità ritiene, ai fini della verifica del rispetto dello SLA di Provisioning, che il tempo di sospensione (ai fini del calcolo degli SLA) debba iniziare dal giorno lavorativo precedente a quello della comunicazione di inizio sospensione inviata da Telecom Italia all'OLO, non dovendo essere considerato a fini dello SLA il tempo che intercorre tra la fissazione dell'appuntamento e il momento in cui si verifica la non disponibilità del cliente. L'Autorità ritiene ragionevole che la facoltà di «interruzione» della sospensione possa essere esercitata dall'OLO sempre, successivamente alla data di comunicazione della sospensione da parte di Telecom Italia.

Infine l'Autorità ritiene che qualora la sospensione causa cliente dovesse essere reiterata per cinque volte il processo di lavorazione debba essere definitivamente annullato con imputazione all'OLO di una penale per intervento a vuoto.

69. L'Autorità, nel richiamare l'art. 17, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS, conferma l'obbligo per Telecom Italia di garantire, nell'ambito dello SLA base per l'assurance degli accessi asimmetrici, un tempo di ripristino di 24 ore solari per il 95% dei guasti segnalati fra le ore 8 e le ore 16 e di 32 ore solari per il restante 5% dei guasti e per tutte le segnalazioni ricevute tra le 16 e le 8. Pertanto l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba riformulare la suddetta sezione 3.1.1 della propria offerta di riferimento in modo da ottemperare, entro due mesi dalla ripubblicazione dell'OR, a quanto disposto dall'art. 17, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS.

70. L'Autorità richiama l'art. 18, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS in cui è previsto che Telecom Italia preveda nei propri SLA base percentuali di disponibilità annue pari al 98% per gli accessi ed al 98,8% per i VC. Pertanto si ritiene quanto proposto da Telecom Italia ottemperante alla delibera sopraindicata, sebbene la tematica sembra richiedere un approfondimento in ambito dell'unità per il monitoraggio per i servizi bitstream.

71. L'Autorità richiama l'art. 17, comma 2, della delibera n. 249/07/CONS in cui si prevede che Telecom Italia permette la segnalazione dei guasti ai VP fino alle ore 20. Inoltre nel punto 256 dell'allegato *A* della suddetta delibera l'Autorità parla di ripristino, genericamente, entro 4 ore. L'Autorità ritiene che un aiuto alla corretta interpretazione del punto in questione possa essere ottenuto richiamando quanto previsto per i tempi di ripristino dei circuiti di interconnessione, pari a 4,5 ore solari (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12) e 12 ore solari in altro orario. Considerato che tale previsione non ha, nella fonia, generato criticità si ritiene che, in prima applicazione, quanto proposto da Telecom Italia possa essere considerato ragionevole, oltre che essere migliorativo rispetto alle 4,5 ore solari.

72. Nel corso del procedimento TI ha chiarito che per la segnalazione dei guasti continueranno ad essere disponibili gli strumenti di segnalazione via web già utilizzati per l'ADSL wholesale. Tale indicazione è presente nell'allegato SLA dell'OR bitstream, al capitolo 3.

73. Secondo quanto viene riportato nell'allegato relativo agli SLA «Il computo delle penali viene effettuato su base anno solare». L'Autorità, considerato che l'art. 20 della delibera n. 249/07/CONS prevede che Telecom Italia non applichi alcun termine di decadenza alla possibilità di esercizio da parte degli operatori del diritto di richiesta della corresponsione delle penali, ritiene che Telecom Italia debba riformulare la propria offerta di riferimento prevedendo che il computo delle penali possa essere computato su base semestrale nel caso di servizio attivo per meno di un anno solare.

74. L'Autorità ritiene ragionevole, considerato che gli importi per gli SLA Premium sono da considerarsi aggiuntivi agli importi previsti dalla «Offerta di riferimento bitstream», che Telecom Italia riformuli le penali di assurance per gli SLA premium in modo che queste siano proporzionalmente superiori a quelle degli SLA base.

75. Come descritto nell'offerta bitstream, esiste la possibilità per gli operatori di richiedere la prequalificazione della linea di accesso per una determinata velocità, svincolata dall'eventuale ordine di attivazione. L'attività di prequalificazione della linea di accesso è a titolo oneroso (costo complessivo sia per la verifica del mix che per la verifica della specifica velocità) ed è utile all'Operatore che desidera conoscere in anticipo se una determinata linea fisica è in grado di supportare una specifica velocità (scelta in un range proposto da Telecom Italia). L'Autorità ritiene ragionevole che, essendo l'attività in oggetto a titolo oneroso, che Telecom Italia specifichi il numero di giorni lavorativi entro cui essa viene fornita e le relative penali.

ASPETTI RELATIVI ALLE PROCEDURE.

I commenti degli operatori.

76. Uno degli operatori segnala come l'offerta di Telecom Italia, nel Manuale delle procedure (pag. 13), riporti in merito all'errato provisioning quanto segue: «Il provisioning di un accesso viene considerato "errato/incompleto" qualora non abbia mai funzionato (es. mai andato a buon fine un ping, mai navigato, ecc) per cause addebitabili a Telecom Italia, fino alla segnalazione del mancato funzionamento da parte dell'Operatore. La segnalazione dell'Operatore deve avvenire, per il servizio bitstream simmetrico/asimmetrico, rispettivamente entro il giorno lavorativo successivo alla sua consegna (DNI), con apertura di appropriato Trouble Ticket (TT)». Viene sottolineato come il giorno lavorativo successivo sia un termine eccessivamente sfidante che potrebbe rivelarsi anche controproducente per il Cliente finale, qualora, ad es. questo sia impossibilitato a far accedere il personale dell'Operatore nella propria sede, nell'unico giorno reso disponibile da Telecom Italia. L'Operatore evidenzia che i propri processi interni prevedono, per esempio, che il collaudo di una linea business su cui viene attivato il servizio CVP (bitstream simmetrico) debba essere fatto nell'arco di 4-5 giorni dall'attivazione della linea da parte di Telecom Italia rendendo di fatto impossibile rilevare un Errato Provisioning nei tempi richiesti da Telecom Italia.

Viene pertanto richiesto che Telecom Italia debba riformulare l'Offerta di Riferimento elevando il termine di un giorno lavorativo per la segnalazione di errato provisioning a 4-5 giorni lavorativi, prevedendo anche per l'operatore la possibilità di sospendere tale procedura in caso di indisponibilità del cliente finale.

Le considerazioni dell'Autorità.

77. In merito all'errato provisioning l'Autorità ritiene che, anche al fine di tener conto delle normali esigenze degli utenti finali che siano impossibilitati a far accedere il personale dell'Operatore nella propria sede, che in caso di provisioning di un accesso considerato «errato/incompleto» (qualora non abbia mai funzionato per cause addebitabili a Telecom Italia) la segnalazione dell'Operatore possa avvenire, per il servizio bitstream simmetrico/asimmetrico, entro quattro giorni lavorativi successivi alla sua consegna (DNI).

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione dell'Offerta di Riferimento bitstream 2007 di Telecom Italia relativa al mercato 12

1. Sono approvate le condizioni tecniche e amministrative dell'Offerta di Riferimento presentata in data 13 giugno 2007 da Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2007, relativamente ai servizi bitstream, fatto salvo quanto previsto all'art. 2.

Art. 2.

Adeguamento dell'Offerta di Riferimento 2007 di Telecom Italia per il servizio bitstream

1. Telecom Italia garantisce fino a sei mesi dopo l'approvazione dell'Offerta di Riferimento dei servizi bitstream, di cui al comma 1, dell'art. 1, l'attivazione e la migrazione dei servizi già presenti nelle offerte ADSL wholesale e CVP sia secondo le vecchie sia secondo le nuove modalità.

2. Nel caso in cui l'operatore richiedente l'interconnessione non sia co-locato presso il nodo di Telecom Italia ma si avvalga di strutture trasmissive di un operatore terzo co-locato, le condizioni economiche applicate all'operatore richiedente l'interconnessione sono quelle relative al kit di consegna, mentre l'operatore terzo co-locato si farà carico dei costi relativi alla colocazione ed alle componenti trasmissive.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 5, della delibera n. 249/07/CONS, Telecom Italia fornisce, ove tecnicamente fattibile, la prestazione che consente di attestare circuiti VC di uno stesso accesso bitstream, simmetrico o asimmetrico, su diffe-

renti DSLAM per migliorare il requisito di affidabilità per l'utenza che necessita di servizi in «fault tollerance».

4. Telecom Italia rende disponibile, a tutti gli operatori che abbiano manifestato l'interesse ed avviato con essa una negoziazione per l'eventuale sottoscrizione di un contratto relativo alla fornitura del servizio bitstream, sulla base della definizione di cui all'art. 4, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS, la lista degli stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato alla data di pubblicazione della delibera n. 34/06/CONS, e successivamente la lista aggiornata da Telecom Italia con cadenza trimestrale, come previsto all'art. 4, comma 4, della delibera n. 249/07/CONS.

5. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS Telecom Italia prevede nell'offerta bitstream l'accesso alla funzionalità di multicast in corrispondenza almeno dei DSLAM e dei nodi parent consentendo l'utilizzo, qualora richiesto dall'operatore interconnesso, di apparati di terminazione diversi da quelli previsti nell'attuale Offerta di Riferimento e tali da supportare questa funzionalità. A tal fine Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento riportando la soluzione tecnica per consentire l'interoperabilità della funzione multicast implementata e utilizzata dalla propria rete e le relative condizioni economiche.

6. Telecom Italia include nell'Offerta di Riferimento bitstream servizi a banda dedicata per singolo cliente su rete Ethernet non appena consentito dalla propria rete e comunque qualora tale servizio venisse utilizzato per la fornitura di accessi retail da parte delle proprie divisioni commerciali.

7. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS Telecom Italia include tra gli accessi asimmetrici il profilo upstream con velocità pari a 832 kbps.

8. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della delibera n. 249/07/CONS Telecom Italia riformula la sez. 8.2 dell'allegato 1 dell'Offerta di Riferimento indicando i valori lordi delle velocità trasmissive per i profili di accesso SHDSL.

9. Ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 249/07/CONS Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento prevedendo le condizioni economiche e tecniche per l'utilizzo da parte dell'operatore interconnesso di un apparato di terminazione di tipo carrier class. Telecom Italia prevede inoltre, per l'interconnessione su rete Ethernet, la possibilità di richiedere un Kit di consegna condiviso.

10. Ai sensi dell'art. 15, comma 5, della delibera n. 249/07/CONS Telecom Italia riformula la sez. 14.2.1 dell'allegato 1 dell'Offerta di Riferimento prevedendo la funzionalità di VLAN translation qualora consentita dall'apparato di terminazione richiesto dall'operatore interconnesso.

11. Telecom Italia, ferma restando la possibilità prevista nell'attuale Offerta di Riferimento di richiedere separatamente porta su nodo, apparato di terminazione e colocazione, prevede in aggiunta un prezzo di co-locazione virtuale relativo all'ospitalità dell'apparato di terminazione. Telecom Italia prevede inoltre a listino le condizioni tecniche ed economiche per l'attestazione diretta di una fibra ottica su interfacce Gigabit Ethernet ottiche monomodali (GBIC) dell'apparato di terminazione fornito da Telecom Italia, con riferimento ai modelli disponibili sia per l'apparato oggi incluso nell'Offerta di Riferimento sia per un eventuale altro apparato, qualora l'operatore ne richieda uno con caratteristiche diverse.

12. Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento prevedendo un servizio di accompagnamento e che gli oneri di manutenzione debbano essere corrisposti solo se quest'ultimo servizio è espressamente richiesto dall'operatore interconnesso.

13. Ai sensi della delibera n. 152/02/CONS Telecom Italia fornisce agli Operatori le informazioni in merito alla disponibilità di accessi relative ai MINIDSLAM e DSLAM «zainetto» e prevede sistemi informativi per la gestione, equa e trasparente, delle richieste di accessi da parte degli Operatori.

14. Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento prevedendo per il meccanismo di upgrade dei VP di tipo a consumo (LITE), di cui alla sezione 8.3.3.1 dell'allegato 1, che la soglia di upgrade non sia superiore al 65% della somma dei clienti attivi e in lavorazione.

15. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento prevedendo che siano mantenuti attivi gli attuali punti di consegna per un periodo non inferiore a 24 mesi e comunque fino alla conclusione della prossima analisi di mercato dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso. La lista completa dei punti di consegna ATM è allegata all'Offerta di Riferimento.

16. Ai sensi dell'art. 16, comma 1 e 9, della delibera n. 249/07/CONS Telecom Italia riformula gli SLA plus di provisioning per accessi simmetrici e asimmetrici prevedendo prestazioni migliorative rispetto a quello degli SLA base. Nello specifico lo SLA Plus garantisce comunque almeno gli stessi tempi di fornitura dello SLA base per il 100% dei casi e, oltre a prevedere prestazioni per il 98% dei casi, garantisce migliori prestazioni rispetto allo SLA base per il 95% dei casi. Telecom Italia riformula quanto previsto in merito alla «... verifica di fattibilità sulla capacità di evasione in termini di numero massimo di ordinativi richiesti per singola regione...», precisandone termini e modalità.

17. Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento prevedendo, relativamente al processo di provisioning, che la facoltà di «interruzione» della sospensione possa essere esercitata dall'operatore interconnesso entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione della sospensione da parte di Telecom Italia. Qualora la sospensione causa cliente dovesse essere reiterata per cinque volte il processo di lavorazione viene definitivamente annullato con imputazione all'operatore di una penale per intervento a vuoto.

18. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS Telecom Italia riformula la sezione 3.1.1 dell'allegato relativo agli SLA della propria Offerta di Riferimento in modo da garantire, entro due mesi a partire dalla data di disponibilità operativa del servizio, un tempo di riparazione guasti pari a 24 ore solari per il 95% dei guasti segnalati tra le ore 8 e le ore 16 (lunedì-venerdì esclusi festivi infrasettimanali) e di 32 ore solari per il restante 5% dei guasti e per tutte le segnalazioni ricevute tra le 16 e le 8.

19. Ai sensi dell'art. 20 della delibera n. 249/07/CONS Telecom Italia riformula la propria Offerta di Riferimento prevedendo che il computo delle penali possa essere effettuato su base semestrale nel caso di servizio attivo per meno di un anno solare.

20. Telecom Italia riformula le penali di assurance per gli SLA premium in modo che queste siano proporzionalmente superiori a quelle degli SLA base.

21. Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento specificando il numero di giorni lavorativi entro cui viene fornita l'attività di prequalificazione della linea di accesso e le relative penali.

22. Telecom Italia riformula le condizioni relative all'errato provisioning prevedendo che la segnalazione dell'Operatore interconnesso del mancato funzionamento del servizio bitstream simmetrico/asimmetrico possa avvenire entro quattro giorni lavorativi successivi alla sua consegna (DNI).

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all'art. 2 e ripubblica l'Offerta di Riferimento per il servizio bitstream entro quindici giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

2. Entro e non oltre la data di cui al precedente comma, Telecom Italia fornisce a tutti gli operatori interessati il tracciato record completo, che consenta di gestire i servizi previsti nell'Offerta di Riferimento, e lo schema di contratto.

3. L'Offerta di Riferimento entra in vigore alla data di ripubblicazione di cui al comma 1. A tale data Telecom Italia rende disponibili tutti gli attuali profili previsti nel servizio ADSL wholesale e CVP (ATM ed IP) e la nuova struttura delle 30 aree di raccolta.

4. Entro trenta giorni dalla data di ripubblicazione di cui al comma 1 Telecom Italia rende disponibili tutti i nuovi profili e le nuove funzionalità ATM non previsti nel servizio ADSL wholesale e CVP, nonché la funzionalità multicast anche a livello di nodo parent. Telecom Italia informa l'Autorità e gli operatori della messa a disposizione dei nuovi profili e funzionalità di cui al presente comma. Dalla data di notifica del presente provvedimento e fino a tale comunicazione la commercializzazione da parte di Telecom Italia di nuove offerte retail o la modifica di offerte retail presenti nel mercato che utilizzano il multicast sono sospese. Successivamente a tale comunicazione, Telecom Italia, per ogni nuova offerta retail che utilizza i profili e funzionalità di cui al presente comma, fornisce, non meno di trenta giorni prima dell'avvio della commercializzazione dell'offerta, i dati necessari alla verifica delle condizioni di replicabilità ai sensi dell'art. 23, comma 5, della delibera n. 249/07/CONS.

5. Entro sessanta giorni dalla data di ripubblicazione di cui al comma 1, Telecom Italia rende disponibili tutti i nuovi profili Ethernet non previsti nel servizio ADSL wholesale e CVP. Telecom Italia informa l'Autorità e gli operatori della messa a disposizione dei nuovi profili e funzionalità di cui al presente comma. Successivamente a tale comunicazione Telecom Italia, per ogni offerta retail che utilizza i profili di cui al presente comma, fornisce, non meno di trenta giorni prima dell'avvio della commercializzazione dell'offerta, i dati necessari alla verifica delle condizioni di replicabilità ai sensi dell'art. 23, comma 5 della delibera n. 249/07/CONS.

6. Le condizioni economiche, da approvare con specifico provvedimento, decorrono dalla data di ripubblicazione dell'Offerta di Riferimento di cui al comma 1.

7. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 6, fino alla data di notifica del provvedimento di cui al comma 6, Telecom Italia applica in via provvisoria le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento pubblicata il 13 giugno 2007.

8. L'operatore interconnesso che intenda effettuare la migrazione di accessi dal servizio ADSL wholesale al servizio bitstream invia, successivamente alla data di ripubblicazione di cui al precedente comma 1, esplicita richiesta di migrazione e di avvio della negoziazione del contratto di fornitura del servizio bitstream. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 6 e 7, le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento bitstream, si applicano dalla data di ricezione della predetta richiesta.

9. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

10. Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia S.p.A. è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 9 ottobre 2007

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
D'ANGELO - MANNONI

07A09292

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

DECRETO RETTORALE 20 settembre 2007.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico integrato, nell'adunanza del 9 luglio 2007, in ordine alla modifica dell'art. 49, comma 4, dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione, nell'adunanza dell'11 luglio 2007;

Preso atto del parere favorevole alla modifica proposta, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca - Direzione generale per l'università, ufficio I - con nota del 18 settembre 2007, prot. n. 2926;

Decreta:

Articolo unico

Nel titolo V «Organizzazione amministrativa» dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, il comma 4 dell'art. 49 (Strutture amministrative) viene riformulato come segue:

«4. Il rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico è disciplinato dai contratti di lavoro deliberati dal comitato direttivo a seguito della relativa contrattazione.».

Milano, 20 settembre 2007

Il rettore: ORNAGHI

07A09190

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 41691 del 17 settembre 2007 è annullato il D.D. n. 41464 del 20 luglio 2007 limitatamente al periodo dall'8 marzo 2007 al 29 febbraio 2008 della ILQ S.r.l., con sede in Milano, unità di Trezzano sul Naviglio (Milano).

07A09192

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 41690 del 17 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Raytor Compounds S.p.a., con sede in Castellanza (Varese), unità di Castellanza (Varese), per il periodo dal 20 aprile 2007 al 19 aprile 2008.

Il presente decreto annulla il D.D. n. 40231 del 25 gennaio 2007 limitatamente al periodo dal 20 aprile 2007 al 5 settembre 2007.

Con decreto n. 41692 del 17 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Sebac Italia S.r.l., con sede in Bientina (Pisa), unità di Bientina (Pisa) e Granaglione (Bologna), per il periodo dal 2 febbraio 2007 al 1° febbraio 2008.

Con decreto n. 41693 del 17 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Galanda S.r.l., con sede in Molinella (Bologna), unità di Molinella (Bologna), per il periodo dal 23 maggio 2007 al 22 maggio 2008.

Con decreto n. 41694 del 17 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Ceramica Quadrifoglio S.r.l., con sede in Gallese (Viterbo), unità di Gallese (Viterbo), per il periodo dal 1° giugno 2007 al 31 maggio 2008.

Con decreto n. 41695 del 17 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Stilus S.r.l., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 22 giugno 2007 al 21 giugno 2008.

Con decreto n. 41696 del 17 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Tessitura di Rovereto tecnologie tessili S.r.l., con sede in Scurelle (Trento), unità di Scurelle (Trento), per il periodo dal 19 giugno 2007 al 18 giugno 2008.

Con decreto n. 41697 del 17 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Ed Stampi S.r.l., con sede in Moncalieri (Torino), unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 12 luglio 2007 all'11 luglio 2008.

Con decreto n. 41698 del 17 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Rodia Group S.r.l., con sede in Napoli, unità di Carinaro (Caserta), per il periodo dal 1° giugno 2007 al 31 maggio 2008.

Con decreto n. 41699 del 17 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Wilux Italia S.r.l., con sede in Treviso, unità di San Dona' di Piave (Venezia), per il periodo dall'8 giugno 2007 al 7 giugno 2008.

Con decreto n. 41700 del 17 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Costruendo S.r.l., con sede in Torino, unità di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dall'11 giugno 2007 al 10 giugno 2008.

Con decreto n. 41701 del 17 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della F.V.I. S.r.l., con sede in Issogne (Aosta), unità di Issogne (Aosta), per il periodo dal 6 giugno 2007 al 5 giugno 2008.

Con decreto n. 41702 del 17 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio impresa della Silia S.p.a., con sede in Pignataro Maggiore (Caserta), unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 22 maggio 2007 al 30 luglio 2007.

Con decreto n. 41703 del 17 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio impresa della F.D.G. S.p.a., con sede in Gozzano (Novara), unità di Gozzano (Novara), per il periodo dal 29 luglio 2007 al 30 ottobre 2007.

Con decreto n. 41704 del 17 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Programmatica Sistemi S.p.a., con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 5 luglio 2007 al 4 luglio 2008.

Con decreto n. 41706 del 21 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale già concesso con D.D. n. 41062 del 4 giugno 2007 della La Fucinatura G. Carbone S.r.l., con sede in Cercola (Napoli), unità di Cercola (Napoli), viene esteso anche ai 4 lavoratori sospesi dal lavoro limitatamente al periodo dal 1º giugno 2007 al 17 dicembre 2007.

Con decreto n. 41707 del 21 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Fidia S.r.l., con sede in Assoro (Enna), unità di Assoro (Enna), per il periodo dal 1º maggio 2007 al 30 aprile 2008.

Con decreto n. 41708 del 21 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della S.A.F.F. S.r.l., con sede in Presezzo (Bergamo), unità di Presezzo (Bergamo), per il periodo dal 29 maggio 2007 al 28 maggio 2008.

Con decreto n. 41709 del 21 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Malgrati costruzioni di Franco Malgrati Società in accomandita semplice, con sede in Milano, unità di Pogliano Milanese (Milano), per il periodo dal 4 maggio 2007 al 3 maggio 2008.

Con decreto n. 41710 del 21 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Coop. Centro Italia S.c.a.r.l., con sede in Castiglione del Lago (Perugia), unità di L'Aquila, per il periodo dal 1º luglio 2007 al 30 giugno 2008.

Con decreto n. 41711 del 21 settembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Marzoli S.p.a., con sede in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), unità di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), per il periodo dal 2 maggio 2007 al 1º maggio 2008.

07A09193

Provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Con decreto n. 41713 del 21 settembre 2007 la società Enel energia (già Enel gas), con sede in Roma, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente a decorrere dal 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 41714 del 21 settembre 2007 la società Intercomunale servizi ora Hidrogest, con sede in Terno dell'Isola (Bergamo), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente a decorrere dal 18 luglio 2003.

Con decreto n. 41715 del 21 settembre 2007 la società Forlifarma, con sede in Forlì, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente a decorrere dal 29 maggio 2007.

Con decreto n. 41716 del 21 settembre 2007 la società Farmapesa, con sede in Tavernelle Val di Pesa (Firenze), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente a decorrere dal 16 maggio 2005.

Con decreto n. 41717 del 21 settembre 2007 la società Aimag, con sede in Mirandola (Modena), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente a decorrere dal 7 agosto 2007.

Con decreto n. 41718 del 21 settembre 2007 la società Sat - Servizi ambiente territorio, con sede in Sassuolo (Modena), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente a decorrere dal 3 agosto 2007.

07A09191

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Vlaams-Brabantse Tafeldruif», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 244 del 19 ottobre 2007, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta (D.O.P.), presentata dall'Associazione De Sterredruif, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria ortofrutticoli e cereali - uva da tavola, denominato «Vlaams-Brabantse Tafeldruif».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A09134

Comunicato di rettifica relativo al decreto 5 ottobre 2007, recante: «Iscrizione di alcune varietà di cereali a paglia al relativo registro delle varietà dei prodotti sementieri.».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 22 ottobre 2007, alla pag. 13, seconda colonna, all'art. 1, nella tabella «FRUMENTO TENERO», dove è scritto: «10617 *Solbad*», deve intendersi: «10617 *Sobald*».

07A09319

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Avviso di presentazione delle proposte di progetto LIFE+ - Call 2007

Regolamento (CE) n. 614/2007 del 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 149 del 9 giugno 2007 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+).

Invito a presentare proposte di progetto per il Programma LIFE+ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 232 del 4 ottobre 2007.

Le proposte di progetto per la procedura di selezione LIFE+ 2007 dovranno essere redatte su appositi moduli di domanda.

I moduli e le guide alle domande, contenenti le spiegazioni dettagliate sull'ammissibilità e sulle procedure, sono disponibili sul sito web della Commissione europea http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm e sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=2561.

Le proposte devono essere trasmesse su CD-ROM o su DVD in formato elettronico pdf a partire dall'originale scannerizzato dei moduli stampati su fogli A4.

I plichi contenenti il CD-ROM o il DVD devono presentare la seguente dicitura:

Programma LIFE+ 2007

Nome del proponente

Titolo del progetto

Le proposte di progetto devono essere trasmesse alla Autorità nazionale di LIFE+ entro e non oltre il 30 novembre 2007 al seguente indirizzo:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo

Divisione V

Via Cristoforo Colombo n. 44

00147 Roma

L'eventuale consegna a mano del plico contenente la proposta di progetto potrà avvenire presso l'ufficio postale del Ministero sito in via Cristoforo Colombo n. 54 dalle ore 9.30 fino alle ore 17 del giorno 30 novembre 2007.

07A09133

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Cardura (Doxazosin)»

Estratto provvedimento FV/2007 del 25 ottobre 2007

Medicinale: CARDURA (DOXAZOSIN).

Titolare AIC: PFIZER Italia S.r.l. via Valbondione, 113 - 00188 Roma.

Modifica: Proroga smaltimento scorte.

Si autorizza la richiesta proroga di novanta giorni per lo smaltimento delle scorte.

Il comma 2 dell'art. 1 della determinazione AIFA del 13 settembre 2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 24 settembre 2007 è pertanto modificata come di seguito indicato:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale Cardura (doxazosin) prodotti anteriormente al 24 settembre 2007, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determinazione AIFA n. 222, potranno essere dispensati per ulteriori novanta giorni a partire dal giorno 24 dicembre 2007.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica taliana.

07A09348

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESARO E URBINO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento di applicazione del decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, si rende noto che con provvedimento del 12 ottobre 2007 è stato ritirato il marchio identificativo dei metalli preziosi n. 131 PU già assegnato all'impresa Saba Design di Sanfilippo Francesco, con sede a Pesaro, via Sabbatini, 11 - c.f. SNFFNC57B15G273U.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati restituiti alla Camera di commercio di Pesaro e Urbino che ha provveduto alla loro deformazione.

07A09177

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-258) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.